

ANNOTAZIONI

PG

14.04.08

07 07.08



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di Genova

I Pubblici Ministeri dott. Mario Romeo Morisani, dott. Enrico Zucca, Dr. Walter Cotugno

Letta l' informativa di notizia di reato della Stazione Navale G.D.F. GENOVA n.
2711/250/07 in data 14.04.2008

Rilevato che dalla stessa emerge nuova notizia di reato nei confronti di

CARENA ALESSANDRO
MOSCATELLI ERIDO

Per i reati di cui agli articoli
il CARENA articolo 479 c.p. commesso in Genova 07.02.2005
il MOSCATELLI articolo 479 c.p. commesso in Genova in data 06.03.2006

DISPONGONO

L'iscrizione nel procedimento emarginato di tale nuova notizia di reato

maea 15/4/08

Il Procuratore Aggiunto
Dott. Mario Romeo Morisani

Il sostituto Procuratore
Dott. Enrico Zucca

Il sostituto Procuratore
Dott. Walter Cotugno



Guardia di Finanza
STAZIONE NAVALE GENOVA
Sezione Operativa

16100 - Via Molo Giano s.n. - Tel. e Fax (010) 2461155 - 2461128

Nr prot 2711 / Fasc 250/07

Genova, **14 APR. 2008**

INFORMATIVA DI NOTIZIA DI REATO

in rif. al Proc P. nr. 8786/07/21 R.G. notizie di reato

redatta nei confronti di:

1. **NOVI Giovanni Giulio** nato a Genova (GE) il 30/10/1935, ed ivi residente in Via S. Ilario 42, già Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;
2. **CARENA Alessandro** nato a Genova (GE) il 26/08/1947, ed ivi residente in Via D. Chiodo 16 1 – già Segretario Generale ed attuale Dirigente Autorità Portuale di Genova;
3. **MOSCATELLI Erido** nato a Busalla (GE) il 15/09/1951 e residente in Genova via Orsini 8/1 già Segretario Generale ed attuale Dirigente Autorità Portuale di Genova

indagati - nella circostanza segnalata -:

in concorso tra loro per il reato di:

- “Abuso di ufficio ” (in violazione dell’art 16 L.84/1994) art 323 C.P.
- “Abuso di ufficio ” (in violazione dell’art 17 L.84/1994) art 323 C.P.

e, ciascuno in relazione a quanto posto in essere, per il reato di

- indagato nr 2: Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici” art 479 del C.P.
- indagato nr 3: Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici” art 479 del C.P.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di

= GENOVA =
(alla c.a. del Sost. Proc. Dr. Francesco Walter Cotugno)

C909

1. Premessa Legislativa

In data 28 Gennaio 1994 è stata introdotta la Legge nr 84 destinata al riordino della legislazione in materia portuale disciplinando l'ordinamento e le attività portuali al fine di adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti.

- La citata norma **all'art. 21 comma 1** impone la trasformazione, (oggi la "costituzione"), delle compagnie e gruppi portuali in una delle seguenti società:
 - a. *Società adibite all'esercizio delle operazioni portuali;*
 - b. *Società o cooperative per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'art 1 della legge 1369/1960;*
 - c. *Società avente lo scopo della mera gestione dei beni degli stessi soggetti.*

- **L'art. 16 della medesima legge inquadra e fissa al comma 1** quali sono le "*operazioni portuali*" e quali i "*servizi portuali*", assoggettando l'esercizio di tali attività al rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale.

Il **comma 3 dello stesso articolo 16** stabilisce che l'autorizzazione per le operazioni portuali viene rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4.

Ai sensi del citato comma è stato poi emesso il **D.M. 585 del 31 Marzo 1995** concernente il "*Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali*" e sono stati determinati, con particolari dettagli, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, fra i quali appare interessante sotto il profilo delle indagini quello relativo alla presentazione, da parte dell'istante, di un programma operativo non inferiore ad un anno.

Sempre lo stesso decreto, all'art. 4, riprendendo il **comma 6 dell'art 16 della L.84/94** stabilisce l'efficacia dell'autorizzazione pari ad un anno salvo la presentazione di una richiesta più lunga purchè accompagnata da un adeguato programma operativo.

Il comma 3 dell'art 5 del medesimo decreto, anch'esso richiamando il comma 6 dell'art 16 della L.84/94, stabilisce che ogni anno, in relazione al programma operativo presentato, viene effettuata una ricognizione delle imprese autorizzate e, in caso di accertamento di mancata realizzazione del programma presentato, ne dispone l'eventuale revoca.

L'art 6 del D.M. in parola, esplicita il **comma 5 dell'art 16 della L. 84/94**, ove stabilisce che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'indicazione delle tariffe che saranno adottate dall'istante e ne rimarca altresì la pubblicità delle stesse per tutte le operazioni portuali.

Infine, per quanto d'interesse alla presente informativa, si menziona **l'art 7 del D.M.**, il quale dettaglia gli elementi che determinano la revoca o la sospensione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 16 della L. 84/94.

C910

Ai sensi del 1° comma paragrafo 2 dell'art 16 è stato successivamente emesso il **D.M. 132 del 06 Febbraio 2001** concernente il *“Regolamento per la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge 84/1994”* nel quale sono stati disciplinati i servizi portuali.

L'art 3 del menzionato regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione e determina nei dettagli il periodo minimo di un anno di validità e il periodo massimo di anni quattro.

L'art 4 dello stesso regolamento menziona fra i requisiti indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione, l'esclusione da parte della società istante di esercitare fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art 17 comma 2 della Legge 84/94

- L'art 17 della L. 84/94, invece, disciplina l'attività di *“fornitura di lavoro temporaneo”* a favore delle imprese autorizzate ad esercitare l'attività ai sensi dell'art 16 comma 3 (operazioni portuali e servizi portuali).

La predetta norma stabilisce che l'esercizio della citata attività è **soggetta ad autorizzazione** da rilasciarsi a cura dell'Autorità Portuale e stabilisce che la stessa deve essere sviluppata **in modo esclusivo diretto alla fornitura di mano d'opera** e l'individuazione dell'impresa deve essere effettuata secondo **una procedura di gara**.

Precisa, inoltre che l'impresa a ciò destinata non può sviluppare direttamente o indirettamente le attività di cui all'art 16 e 18 e quelle svolte dalle società di cui all'art 21 comma 1 lett a), ne può essere detenuta da una delle citate imprese e ne tanto meno può detenere partecipazioni nelle stesse. In caso contrario questa si impegnerà a dismettere dette attività o partecipazioni, prime del rilascio dell'autorizzazione.

2. L'attività svolta dalle Compagnie ai sensi dell'art 16

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, la **Compagnia Unica**, in data 18/03/1995 si trasformava in **società cooperativa ai sensi dell'art 21 comma 1 lett b)** e cioè preposta all'attività di fornitura servizi e fino al 31/12/1996 per mera prestazione di lavoro.

Stranamente, però la stessa società si proponeva, nell'ambito dello stesso statuto, l'obiettivo di svolgere anche “operazioni portuali” per conto proprio e per conto terzi (art 2 comma 3 dello statuto).

Al fine di meglio inquadrare l'attività posta in essere dalla C.U. nel porto di Genova, si evidenzia che la stessa, dal 1996, entra a far parte nella compagine consortile del Consorzio Multipurpose composto proprio dalla C.U., in qualità di socio di maggioranza della società Multipurpose S.p.A., e dalla società Centro Servizi Derna S.p.A., effettuando con ciò attività di terminalista, di qui operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16 e 18 della legge 84/94, Tutto ciò nonostante l'avvenuta trasformazione ai sensi dell'art 21 comma 1 lett b).

C911

In relazione a quanto disposto dalla Legge 84/1994, la Compagnia Unica solo in data 13/12/2002, insieme alla Compagnia Pietro Chiesa, presenta istanza con cui chiede **“l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nell'ambito del porto a favore di imprese terminalistiche”**. (Vgs doc nr 1002 e 1003)

Con un procedimento a dir poco dubbio poiché sviluppato nella stessa giornata della presentazione dell'istanza, la Compagnia Unica e la Pietro Chiesa con **decreto nr 1679/Sg appunto datato 13/12/2002 vengono autorizzate ad esercitare l'attività di operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art 16 della L. 84/1994 (Vgs doc nr 1007)**. Si premette che l'intero procedimento si è sviluppato fra l'altro con una seduta della Commissione Consultiva tenutasi alle ore 14,00 del 13/12/2002, con una seduta del Comitato Portuale tenutasi alle ore 15.30 della stessa giornata (**Vgs doc nr 1004 e 1005**), durante le quali alcuni rappresentanti hanno evidenziato qualche perplessità e con l'**emanazione del decreto 1678/SG del 13/12/2002 il quale apporta la modifica all'art. 15 del “ Regolamento per l'esercizio delle operazione e di servizi portuali” (Vgs doc nr 1006)**.

La citata modifica, apportata al regolamento approvato con decreto 357 del 12/03/2002, prevede due sole autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi. Lo stesso attribuisce alla Compagnia Unica s.c.a.r.l. e alla Compagnia Pietro Chiesa le società autorizzate allo svolgimento della precitata attività ed anche per l'erogazione dei servizi portuali.

Lo stesso regolamento all'art. 10, stabilisce il periodo dell'autorizzazione minimo di un anno ed il massimo di quattro anni.

Il decreto 1679/SG, invece nel concedere **l'autorizzazione ne fissa la scadenza del 30 aprile 2020** e ciò in relazione, così come evidenziato dal Presidente, nell'ambito del verbale del Comitato portuale, alla realizzazione degli investimenti su beni demaniali effettuati dagli stessi soggetti già concessionari di aree demaniali. Lo stesso decreto prevede inoltre:

- ☞ la verifica annuale da parte dell'Ente ciò al fine di accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge;
- ☞ l'obbligo, per le società autorizzate, di presentare con periodicità annuale il programma operativo;
- ☞ che le tariffe praticate devono essere rese pubbliche unitamente ai rapporti contrattuali.

3. Rilievi accertati in relazione all'esercizio di cui all'art. 16

Come si è fatto cenno, con il decreto 1679/SG del 13/12/2002 la C.U. viene autorizzata all'esercizio delle attività di cui all'art. 16 per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali.

La citata autorizzazione, avente decorrenza 01/01/2003, è stata riscontrata essere illegittima poiché concessa in assenza di un programma operativo, in mancanza dell'indicazione delle tariffe da applicare e che sarebbero dovute essere rese pubbliche ed infine poiché in presenza di una società che, trasformata ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), svolgeva anche attività di fornitura di lavoro temporaneo.

Tale illegittimità si sarebbe dovuta concretizzare nell'ambito della prevista verifica annuale che l'A.P.G. avrebbe dovuto porre in essere, specie in presenza dei diversi solleciti comunicati alla C.U. (nota nr 1408 del 28/10/2003 che richiama le note nnrr 1767 del 18/12/2002 e 628 del 02/04/2003) e concernenti l'assenza dei sotto elencati documenti che avrebbero attestato i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in parola (**Vgs doc nr 1011**):

- Programma operativo aziendale ;
- elenco tariffe applicate agli utenti portuali;
- rapporti contrattuali definiti con imprese portuali ;
- copia del contratto stipulato con primaria compagnia assicurativa;
- copia del bilancio di ogni esercizio approvato dall'assemblea dei soci.

Nonostante l'atteggiamento di totale indifferenza dimostrato da C.U. nell'ignorare i menzionati solleciti, l'A.P.G. comunque non ha ritenuto di dover procedere all'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa e consistenti nella sospensione o revoca dell'autorizzazione.

L'iter procedurale del provvedimento sanzionatorio si sarebbe dovuto inserire, quale periodo temporale, durante l'avvicendamento fra l'allora Presidente Gallanti ed il successore Presidente Novi. Tale atteggiamento omissivo, in virtù del contesto temporale, è da attribuirsi all'ex presidente Novi, poiché al contrario di quanto posto in essere dal suo predecessore (vgs solleciti inviati), questi non ha ritenuto di adoperarsi al fine di legittimare la posizione della C.U., consentendo alla stessa di continuare l'attività in violazione delle vigenti disposizioni legislative.

Solo in data 28/08/2007 con nota nr. 15201/P, l'A.P.G. riteneva di dover riaprire il dialogo con C.U. richiedendo a questi, ancora una volta, i documenti mancanti per la verifica annuale. Documento rimasto inevaso (**Vgs doc nr 1040**).

Va da se che, in relazione a quanto fatto cenno, emerge un comportamento omissivo da parte dell'A.P.G. consistente nella mancata verifica annuale circa la presenza dei requisiti e quindi, nel caso in esame, l'adozione dei provvedimenti previsti per l'assenza degli stessi.

Si evidenzia che in data 18/03/2008, l'attuale Presidente Merlo, con nota nr. 5485/P, sollecitando la nota 2520 del 04/02/2008 e quella precedente del 28/08/2007 nr 15201, richiama la C.U. nell'adempire a quanto previsto dalla legge in ordine alla trasmissione dei documenti mancanti, diffidandola in caso di mancata risposta all'assunzione delle previste procedure sanzionatorie (**Vgs doc nr 1042**).

C913

4. L'attività svolta dalle Compagnie ai sensi dell'art 17

Dall'analisi della legge 84/94 ed alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno fare delle considerazioni in merito all'attività posta in essere, anche ai sensi dell'art. 17 della citata legge, sia dalla C.U. che dalla Compagnia Pietro Chiesa.

In particolare, come già fatto cenno, entrambe le Compagnie dal 2003 sono state autorizzate ai sensi dell'art. 16, all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali riconducibili al ciclo portuale effettuato nei terminals. Tuttavia, come rilevato anche nel corso dell'ispezione ministeriale avvenuta dal 06/06/2007 al 08/10/2007, a cura del dirigente dott. Malatesta, le due Compagnie hanno sempre continuato in modo illegittimo ad esercitare la loro tradizionale attività, cioè la fornitura di lavoro temporaneo prevista e disciplinata dall'art. 17 (**Vgs doc nr 1000**).

È evidente che le citate cooperative non avrebbe potuto svolgere contemporaneamente entrambe le attività, come imposto dall'art. 17, comma 2, quindi l'A.P.G. non poteva rilasciare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 di cui al decreto 1679/SG o quanto meno nel momento in cui veniva concessa l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16, doveva non solo non consentire che le citate società proseguissero l'attività di cui all'art. 17, ma evitare di sostenerle specie nelle comunicazioni nei confronti del Ministero.

Con l'insediamento del Presidente Novi, le comunicazioni con il Ministero, concernenti l'esercizio delle attività di cui all'art. 17, si fanno via via sempre più numerose e dettagliate specie in relazione del trattamento di integrazione salariale.

In tal senso l'allora Segretario Generale dott. Carena, non curante delle disposizioni vigenti comunica più volte al Ministero (cfr. nota nr. 205 del 28/01/2004 e nr. 1282 del 14/10/2004 (**Vgs doc nr 1012 e 1015**)) l'attività svolta dalle citate cooperative, ma non di fatto autorizzata ai sensi dell'art. 17.

Con nota nr 3406 del 24/11/2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce all'A.P.G. l'impossibilità che una compagnia trasformata in società ai sensi dell'art 21 comma 1 lett b) possa svolgere contemporaneamente servizi portuali e prestazioni di lavoro temporaneo.

Il direttore Generale del citato Ministero con la suddetta nota nel riferire sui requisiti per la corresponsione dell'integrazione salariale, pone chiarezza su alcuni punti (**Vgs doc nr 1016**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Estratto nota nr 3406 del 24/11/2004:

1) a seguito dell'entrata in vigore della L. nr 186/2000 si è completato il processo di riforma dell'organizzazione del lavoro nei porti con la costituzione del seguente assetto:

a) imprese che svolgono operazioni e servizi portuali autorizzate ai sensi dell'art 16 della L. 84/94 ed eventualmente concessionarie ai sensi dell'art 18 della stessa legge, tra le quali rientrano ormai a pieno titolo le imprese derivanti dalla trasformazione delle ex compagnie ai sensi dell'art 21 comma 1 lett a

b) soggetti monopolisti per la fornitura di lavoro temporaneo in attuazione dell'art 17, comma 2 e 5, della legge o, nelle more della loro individuazione, le imprese di cui all'art 21 comma 1 lett b) della legge.

CP14

In data 22/12/2004 il funzionario Novarino, redige ed invia un promemoria al Segretario Generale, con il quale, nel richiamare la nota del Ministero di cui sopra, cristallizza le attività svolte da entrambe le Compagnie riferendo che si sostanzia nell'esercizio dell'attività sia ai sensi dell'art. 16 che ai sensi dell'art. 17 (**Vgs doc nr 1018**).

Siccome la corrispondenza fra l'A.P.G. ed il Ministero è riferita in principal modo ad inquadrare i destinatari del trattamento di integrazione salariale ed avendo lo stesso Ministero fugato gli eventuali dubbi in materia e quindi che l'esercizio di entrambe le attività sono incompatibili tra loro, l'A.P.G. a questo punto anziché provvedere ad annullare l'autorizzazione rilasciata alle Compagnie ai sensi dell'art. 16 o impedire a questi la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 17, si è limitata a riferire al Ministero (*cf. nota nr. 98 del 28/01/2005 a firma di CARENA*), solo quanto necessario per far sì che venisse corrisposto il citato trattamento omettendo invece di comunicare che le cooperative in questione al momento svolgevano entrambe le attività (**Vgs doc nr 1022**).

Per assurdo il dott. CARENA allora Segretario generale dell'A.P.G. in data 07/02/2005 con nota 270/SG riferisce, integrando la nota precedente ed attestando falsamente, che la C.U. e la Compagnia Pietro Chiesa ".....sono autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 nr.84 e s.m.i. omissis.

..... le due indicate compagnie sono – come confermato con le intese intercorse a livello locale- i soli soggetti in ambito portuale autorizzati a fornire prestazioni di lavoro temporaneo avuto riguardo all'intervenuta trasformazione delle stesse ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della richiamata Legge 84/94" (**Vgs doc nr 1023**)

- 2) Tale assetto ha comportato una rilettura delle disposizioni di cui al citato art 21 comma 1 lett b) nella parte in cui consentiva all'impresa derivante dalla trasformazione delle ex compagnie portuali di svolgere contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi portuali e di mere prestazioni di lavoro. In effetti, la nota "sentenza Raso" aveva giudicato contrario ai principi comunitari che un'impresa monopolista quale, nel nostro sistema, quella che offre lavoro temporaneo in porto potesse anche fornire servizi portuali e proprio tale principio fortemente sostenuto dalla commissione europea ha condotto all'attuale formulazione degli artt 16 e 17 prevedendo anche per i servizi portuali un regime di concorrenza previa autorizzazione analoga a quella delle operazioni portuali e prevedendo che l'impresa monopolista per la fornitura di lavoro temporaneo non possa svolgere né operazioni né servizi portuali. Tale evoluzione legislativa porta ad interpretare l'articolo 21, comma 1, lett. b) nel senso che la ex Compagnia Portuale che si sia trasformata secondo tale norma non può più svolgere contemporaneamente servizi portuali e lavoro temporaneo: se sceglie i primi deve essere autorizzata ai sensi dell'articolo 16, se vuole fare prestazioni di lavoro temporaneo può continuare ai sensi del 21, comma 1, lett. b) fino all'individuazione dell'impresa di cui all'articolo 17, comma 2, o alla costituzione dell'agenzia di cui al comma 5 dello stesso articolo. Si noti bene, infatti, che la data del 31/12/1996, prevista come termine massimo per l'operatività in tal senso della ex Compagnia Portuale, era funzionale all'attuazione dell'articolo 17 nella formulazione introdotta dal D.L. n. 535/96 convertito alla legge n. 647/96; essendo stato tale articolo riformulato dalla legge n. 186/2000, la scadenza del citato termine deve ritenersi priva di effetti. Da tutto ciò deriva che l'impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b) può ormai svolgere, fino all'individuazione del soggetto di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, esclusivamente prestazioni di lavoro temporaneo, dovendo invece munirsi di una formale autorizzazione ex articolo 16 della legge ove scegliesse, in alternativa, di fare operazioni o servizi portuali.

C915

Tale attestazione si sostiene essere falsa poiché il citato Segretario Generale è sicuramente consapevole che, avendo le citate società scelto di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 16, le stesse, da quel momento, non erano più autorizzate all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 17.

Una ulteriore falsa attestazione pare essere stata sottoscritta e inviata, sempre in tal senso, dal Segretario Generale dott. MOSCATELLI con la nota nr. 3918 del 06/03/2006, con la quale evidenzia ancora una volta l'esistenza di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 17 o quantomeno l'esercizio di attività prevista e derivante dalla trasformazione della compagnie ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b). Nella stessa nota il Segretario Generale, però, omette di riferire che entrambe le compagnie al momento risultavano autorizzate a svolgere le attività previste dall'art. 16 **(Vgs doc nr 1031)**.

Si rappresenta che nel frangente, diverse sono state le comunicazioni intercorse fra A.P.G. e Ministero che hanno vertito sul problema, senza peraltro definire in alcun modo quali erano in effetti le attività svolte dalle compagnie.

Oltretutto si evidenzia che la Società Cooperativa Compagnia Unica, ancora oggi, risulta titolare del 100% del capitale sociale della Multipurpose Terminal S.r.l., società quest'ultima preposta all'esercizio delle operazioni portuali; trattasi di un ulteriore elemento che porterebbe assolutamente ad escludere, ai sensi dell'art 17 comma 2 L.84/94, la compatibilità da parte della C.U. ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo.

5. Conclusioni

Per quanto fatto cenno, risulta palese che le cooperative in questione espletano a tutt'oggi con il benessere dell'A.P.G: due distinte attività incompatibili tra loro e cioè “ operazioni e servizi portuali” e “fornitura di lavoro temporaneo”.

Inoltre, dagli elementi di indagine assunti, parrebbe che:

- l'autorizzazione emessa con decreto nr 1679 del 13/12/2002, sia stata rilasciata a favore della C.U. ed altri, senza un programma operativo e senza che venissero predisposte a priori le tariffe per l'esercizio delle attività in questione. In tal senso è possibile sostenere che la citata autorizzazione che avrebbe avuto la sua prima verifica annuale nel Gennaio 2004, è stata in questo primo periodo oggetto di richieste e solleciti vari tesi a riscontrare, da parte di A.P.G., il possesso dei requisiti previsti per legge o, al contrario, permettere all'amministrazione di assumere provvedimenti sanzionatori di sospensione o revoca.

L'iniziativa sostenuta in quel periodo dall'A.P.G., senza alcuna risposta da parte di C.U., si sarebbe dovuta concludere con l'applicazione dell'art 5 comma 3 del D.M. 585/1995, ma con l'avvicendamento della Presidenza, avvenuta nei primi giorni del Febbraio 2004, la questione sembra non essere più di attualità ne tanto meno di interesse per L'A.P.G.. Infatti, da tale momento, non solo l'autorizzazione non è stata revocata o sospesa, ma nessuna

C916

notizia è stata più richiesta alla C.U. fino all'agosto 2007 e, per assurdo, nessuna verifica annuale è stata più effettuata.

- L'attività di "fornitura di lavoro temporaneo" svolta da C.U. sia allocata, in ordine temporale quale attività "legittima", nel periodo compreso fra la trasformazione della stessa cooperativa ai sensi dell'art 21, comma 1, lett b), avvenuta il 18/03/1995, fino al rilascio dell'autorizzazione emessa ai sensi dell'art 16 della L.84/94; poiché quest'ultima scelta avrebbe determinato un'automatica esclusione dall'esercizio della precedente attività.

Come si è fatto cenno, nonostante il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art 16 e l'incompatibilità evidenziata dall'art 17 comma 2, **la Compagnie, con il bene placido dell'A.P.G., hanno continuato ad esercitare in modo illegittimo l'attività di prestazione di mano d'opera.**

La documentazione allegata alla presente, pone in evidenza la consapevolezza (e non solo), da parte di A.P.G., dell'esercizio dell'attività parallela di cui all'art 17 posta in essere da parte di C.U., ma soprattutto rileva il sostegno fornito a questi, nei confronti del Ministero. Infatti, nonostante il citato dicastero abbia più volte manifestato la incompatibilità determinata dalla commistione delle due attività, l'A.P.G. parrebbe aver sostenuto le cooperative in questione sia mediante l'omissione posta in essere durante le fasi interlocutorie con il Ministero, circa il possesso dell'autorizzazione effettivamente rilasciata ai sensi dell'art 16 a favore delle compagnie e sia nelle false attestazioni inoltrate allo stesso Ministero circa il possesso di una ipotetica autorizzazione ai sensi dell'art 17, quali società trasformate ai sensi dell'art 21, comma 1, lett.b), che invece risulterebbe non più efficace dal momento in cui le compagnie hanno scelto di effettuare le "operazioni e servizi portuali".

Tale aspetto appare ancora più grave nel momento in cui l'attività in questione, come nel caso in esame, viene acconsentita - senza autorizzazione - ad una società, scelta in assenza di una procedura competitiva prevista dall'art 17 comma 2, ancorché titolare del 100% del capitale sociale, della Multipurpose Terminal S.r.l., società quest'ultima preposta all'esercizio delle operazioni portuali.

In relazione a quanto rappresentato, questa P.G. ritiene che ciò configura il reato di:

- **"Abuso di Ufficio" (in violazione dell'art 16 L.84/1994) art 323 C.P. comma 1 e 2** *poiché il NOVI, in concorso con il Segretario Generale ed in veste di pubblico Ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, in violazione di norme di legge inquadrate nell'art 16 della Legge 84/1994 e nel D.M. 585/1995, intenzionalmente procurava alla Compagnia Unica un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità.*

C917

In particolare,

- *pur in presenza di diversi solleciti formalizzati alla Compagnia Unica dall'allora Presidente Gallanti, (nota nr 1767 del 18/12/2002, nota nr 628 del 02/04/2003 entrambe richiamate dalla nota 1408 del 28/10/2003) e concernenti la produzione di documentazione utile a legittimare l'esercizio dell'attività già autorizzata, il Novi – neo Presidente alla data del 05/02/2004 – ometteva la conclusione dell'istruttoria “ancora aperta” e acconsentiva invece la prosecuzione dell'attività di esercizio di “operazioni portuali e servizi portuali” ai sensi dell'art 16 della L. 84/94, procurando intenzionalmente alla Compagnia Unica un ingiusto profitto e ciò in violazione Art 3 e 6 del D.M. 31/03/1995 nr 585;*
- *ometteva di proseguire la strada intrapresa dal suo predecessore concernente l'acquisizione di elementi utili alla verifica dei requisiti necessari per la prosecuzione dell'attività di cui sopra svolta dalla C.U. ed ometteva intenzionalmente di vigilare sull'espletamento delle precise attività e quindi di concludere l'illegittimità del provvedimento seppur emesso con i pareri della Commissione Consultiva e con quello del Comitato Portuale e ciò in violazione degli artt 6 comma 1 lett a), 8 comma 3 lett f) e 16 comma 2, della Legge 84/94 e dell'art 7 del D.M. 31/03/1995 nr 585;*
- *ometteva addirittura, pur se a conoscenza della totale assenza dei requisiti richiesti, di eseguire per diversi anni la prevista verifica annuale tesa ad accertare la permanenza del possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni poste in un ipotetico programma operativo, in realtà mai presentato e ciò al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla citata cooperativa, il tutto in violazione a quanto previsto dall'art 16 comma 6 della L.84/94 e dall'art 5 comma 3 del D.M. 31/03/1995 nr 585 che prevedono la verifica da parte di A.P. con cadenza almeno annuale delle condizioni di cui al programma operativo;*
- *ometteva, infine, pur se a conoscenza che l'esercizio dell'attività svolta dalla C.U. veniva posta in essere senza i previsti requisiti, di revocare l'autorizzazione rilasciata in data 13/12/2002 con decreto 1679, procurando in tal modo intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, ciò in violazione dell'art 5 comma 3 del D.M. 585 del 31/03/1995.*

➤ **“Abuso di Ufficio”** (in violazione dell'art 17 L. 84/1994) art 323 C.P. comma 1 e 2 poiché il NOVI, in concorso con il Segretario Generale ed in veste di pubblico Ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, in violazione di norme di legge inquadrate nell'art 17 della Legge 84/1994, intenzionalmente procurava alla Compagnia Unica e alla Compagnia Pietro Chiesa un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità.

C918

In particolare, il Novi, pur se a conoscenza che le società Compagnia Unica e Compagnia Pietro Chiesa, trasformate ai sensi dell'art 21 comma 1 lett. b), effettuavano, dietro propria richiesta e in presenza di autorizzazione, l'attività di cui all'art 16 della Legge 84/94,

- *acconsentiva ad entrambe le cooperative di esercitare anche l'attività di "fornitura di lavoro temporaneo", il cui svolgimento è previsto solo in alternativa alle attività di cui all'art 16, e quindi in violazione dell'art 17 comma 3 della Legge 84/94, procurando a questi, intenzionalmente, un ingiusto vantaggio patrimoniale.*
- *acconsentiva ad entrambe le cooperative di esercitare la predetta attività pur consapevole che le stesse sono a tutt'oggi in assenza di specifica autorizzazione, in violazione dell'art 17 comma 2 della Legge 84/94.*
- *ometteva intenzionalmente di vigilare sull'espletamento delle attività svolte dalle stesse cooperative, quindi di concludere l'illegittimità e di interrompere la prosecuzione dell'attività da queste svolte ai sensi dell'art 17 della L. 84/94, tutto ciò in violazione dell'art 6 comma 1 lett a), art 8 comma 3 lett f) della stessa legge;*
- *consapevole dell'esercizio abusivo delle attività svolte dalle cooperative ai sensi dell'art 17, ometteva di indire una procedura accessibile alle imprese italiane e comunitarie finalizzata all'individuazione di un'impresa autorizzata, in violazione all'art 17 comma 2 L.84/94 o in alternativa ometteva di istituire un'agenzia preposta appunto alla fornitura di mano d'opera prevista dall'art 17 comma 5 L.84/94;*

➤ Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici art 479 del C.P. poiché il CARENA, in veste di pubblico Ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Genova, nel riferire al Ministero dei Trasporti l'attività svolta dalle cooperative Compagnia Unica e Compagnia Pietro Chiesa, redigeva la nota nr 270/Sg datata 07/02/2005, nella quale attestava falsamente che le predette società erano autorizzate a svolgere l'attività di fornitura di lavoro temporaneo previsto dall'art 17 della L. 84/94, ben consapevole che le stesse invece avevano chiesto, erano state autorizzate e stavano svolgendo le attività previste dall'art 16 e cioè "operazioni e servizi portuali". Tale comunicazione veniva effettuata nonostante alcune precisazioni inoltrate allo stesso Segretario Generale dal Dirigente Sig. NOVARINO attraverso un promemoria datato 22/12/2004

➤ Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici art 479 del C.P. poiché il MOSCATELLI, in veste di pubblico Ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Genova, nel riferire al Ministero dei Trasporti l'attività svolta dalle cooperative Compagnia Unica e Compagnia Pietro Chiesa, redigeva la nota nr 3918 datata 06/03/2006, nella quale attestava falsamente che le

predette società erano autorizzate a svolgere l'attività di fornitura di lavoro temporaneo previsto dall'art 17 della L. 84/94, ben consapevole che le stesse invece avevano chiesto, erano state autorizzate e stavano svolgendo le attività previste dall'art 16 e cioè "operazioni e servizi portuali".

Si resta in attesa di disposizioni operative nelle more delle quali si vaglieranno ulteriori elementi che dovessero emergere e che saranno oggetto di immediata informativa per codesta Procura.

Si accludono alla presente i documenti ritenuti d'interesse per le indagini in corso ed acquisiti in diverse circostanze presso l'A.P.G., repertati dal nr 1001 al nr 1042.

Si rappresenta che il documento richiamato nr 1000 è già stato consegnato nelle mani della S.V.

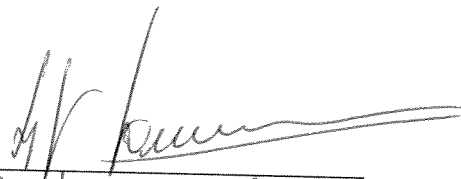
Genova, li 14.6.2008

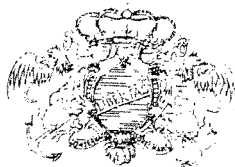
I MILITARI OPERANTI

LGT SOMMA Tommaso

M.O.m. POLIDORI Alessio

M.O.m. PALMISANO Ignazio


Mo Alessio Polidori
16 Ignazio Palmisano



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 357

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale, tra cui la legge 30 giugno 2001, n. 186;

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione in data 31 luglio 2001 prot. DEM 3/1940 e la successiva 5 dicembre 2001 prot. DEM 3/3080;

VISTI l'art. 8, comma 3, della legge n. 84 del 1994 in ordine ai poteri ed alle competenze del Presidente dell'Autorità Portuale, nonché gli articoli 9, comma 3, e 15, comma 2, della medesima legge in ordine alle competenze ed alle funzioni del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di una specifica regolamentazione per l'individuazione e la gestione dei servizi portuali nonché per la definizione di aspetti inerenti le operazioni portuali;

SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nella seduta del 22 febbraio 2002;

SENTITO il Comitato Portuale e vista la deliberazione assunta nella seduta dell'8 marzo 2002;

DECRETA

1. E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" (all. 1).
2. Se ne dispone, a cura della Direzione Amministrativa, l'affissione all'albo dell'Autorità Portuale di Genova e la sua diffusione agli interessati mediante i più opportuni strumenti pubblicitari, nonché la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Genova,

12 MAR. 2002

Il Presidente
(Avv. Giuliano Gallanti)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI

ART. 1 Definizioni

Legge: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 con le modificazioni apportate con Leggi 647/1996, 30/1998, 472/1999, 488/1999, 186/2000;

delimitazione territoriale: le aree territoriali nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle rientranti nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, e dall'Autorità Portuale di Genova destinate in sede di Piano Regolatore Portuale a funzioni commerciali per lo svolgimento delle operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide (funzioni C1, C2, C3 del vigente Piano Regolatore Portuale);

operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (art. 1, comma 1, cpr. 1, art. 16 legge 84/94 e s.m.i.);

ciclo delle operazioni portuali (nel testo anche "ciclo"):

l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001);

servizi portuali: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);

impresa portuale concessionaria (di seguito anche "terminal"):

l'impresa portuale di cui all'art. 18 della legge che organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e di banchine, l'insieme delle operazioni portuali e dei servizi di cui al "ciclo" autorizzato;

impresa portuale: il soggetto che nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art. 16 della legge, operazioni portuali;

impresa di servizi portuali:

il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle imprese portuali concessionarie;

autorizzazione:

1. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1995, n. 585 alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali:
 - a. per conto terzi, a favore delle imprese portuali concessionarie di aree e banchine;
 - b. per conto proprio, a favore delle navi di proprietà ovvero di quelle agenziate
2. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 18 della legge ed in conformità del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, alle imprese portuali concessionarie per lo svolgimento, nell'ambito della concessione demaniale rilasciata, delle operazioni portuali:
 - a. per conto terzi, a favore degli utenti e dei vettori in genere.

C920/3

- b. per conto proprio, nel caso in cui l'impresa concessionaria svolga l'attività autorizzata a favore delle proprie navi ovvero di quelle agenziate, ovvero della merce di cui dispone.
3. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova al vettore marittimo od impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 e della nota circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000, n. 2672.
4. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nel presente regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.

ART. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree territoriali del porto di Genova come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.

ART. 3

Operazioni portuali

1. Il "ciclo delle operazioni portuali" così come definito all'art. 2, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 è organizzato e gestito da imprese concessionarie di aree demaniali, ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i., responsabili, nei confronti dei terzi e dell'Autorità Portuale, dell'esecuzione dello stesso.
2. L'esecuzione del predetto "ciclo" deve assicurare il rispetto del programma di attività presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato.
3. Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti in sede di concessione, possono avvalersi con rapporto contrattuale diretto di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 84/94.
4. Il divieto a svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall'art. 18, comma 7, della legge 84/94, è esteso alle imprese portuali che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all'art. 18 della legge 84/94.

ART. 4

Individuazione dei servizi portuali

1. Sono individuati quali servizi portuali, in quanto consistenti in prestazioni specialistiche, che sono complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, le seguenti attività imprenditoriali, da rendersi su richiesta ed a favore delle imprese concessionarie di cui all'art. 18 della legge 84/94 ovvero in autoproduzione da parte delle stesse imprese:
 - a) servizi di assistenza alle merci, quali: pulizia merce, marcatura, campionatura;
 - b) servizi di assistenza al carico, quali: lavori di fardaggio atti a consentire l'accesso alla merce (paratie, boccaporti, camminamenti, corridoi, ecc.);
 - c) servizi di assistenza al terminal portuale, quali: uso di pontoni e mezzi speciali non in dotazione nel porto di Genova: assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili nel porto di Genova adeguate dotazioni strumentali; gestione contenitori frigo: colonnine elettricità, controllo temperature, controllo conservazione merci.
2. Dei predetti servizi, ai fini dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, dovrà essere dimostrata, a cura dell'impresa richiedente, la funzionalità per il proficuo svolgimento del "ciclo delle operazioni

C220/4

portuali" come descritto nell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132.

ART. 5 Presentazione delle domande

1. L'impresa che intende fornire servizi portuali deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Portuale.
2. Al fine di ottenere detta autorizzazione, gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale apposita istanza, in carta legale, fornendo la descrizione dettagliata dei servizi portuali che intendono offrire e delle modalità tecnico operative della loro erogazione con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e dati:
 - a) certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altresì l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente;
 - b) certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
 - c) elenco completo dei dati anagrafici degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
 - d) organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni, fornendo ogni dato al riguardo rilevante ivi compresa copia del libro matricola, nonché precisa indicazione del CCNL applicato ai dipendenti, dichiarando che nei confronti degli stessi è applicato (o sarà applicato) un trattamento normativo/retributivo non inferiore al minimo per livello professionale di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 27.7.2000 ai sensi della legge n. 186 del 2000 ed inoltre di non trovarsi nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge 84/94;
 - e) indicazione delle tariffe massime che saranno praticate per i servizi da autorizzare;
 - f) elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
 - g) polizza assicurativa da stipularsi con primaria Compagnia Assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi con un massimale non inferiore a 2.600.000,00 € per ogni sinistro;
 - h) dichiarazione contenente l'impegno ad operare in osservanza della legge 23.10.1960, n. 1369 e della legge 30.6.2000, n. 186 nonché per gli aspetti relativi alla sicurezza, del D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 272/1999 e dei regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto;
 - i) dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere i canoni fissati dall'Autorità Portuale ed a fornire le garanzie fideiussorie dalla stesse richieste ed a comunicare le tariffe per i servizi autorizzati;
 - j) ogni altro elemento che l'Autorità Portuale riterrà di dover acquisire ai fini istruttori.
4. In tutti i casi previsti e consentiti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle richieste certificazioni.

ART. 6 Termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di rinnovo

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132, le istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno.
2. Per le autorizzazioni con decorrenza nell'anno 2002, le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione all'albo del presente decreto.

Cp20/5

3. Per il rinnovo di autorizzazioni pluriennali le relative istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità.

ART. 7

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali il soggetto, persona fisica o giuridica, che versi nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6.2.2001, n. 132.
2. Non possono altresì essere autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali le persone fisiche o giuridiche che si trovino nelle situazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato decreto n. 132 del 2001.

ART. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta, rilascia, sentita la Commissione Consultiva, con provvedimento del Presidente, l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi.
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale.
3. L'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità Portuale, con periodicità bimestrale, la ragione sociale delle imprese concessionarie cui eroga i servizi autorizzati.

ART. 9

Numero massimo delle autorizzazioni

Nel rilasciare le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva, si riserva di valutare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici, conseguentemente pronunciandosi in ordine al numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ovvero mantenute.

ART. 10

Durata dell'autorizzazione

Decadenza

1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni.
2. La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva e sentito il Comitato Portuale, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
 - b) omesso pagamento del canone annuale;
 - c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate.

- C/20/6
- d) applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
 - e) inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza.

3. Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna all'interessato un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
4. L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
5. L'Autorità Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

ART. 11

Canone e garanzia per il pagamento

1. L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali - anche in autoproduzione - è tenuta a pagare all'Autorità Portuale di Genova un canone annuo, non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fidejussione bancaria a prima richiesta non inferiore a due annualità del canone fisso.
Il canone per l'anno 2002 è determinato in una quota fissa pari a 2.830,00 € più una quota variabile pari allo 0,5% del fatturato realizzato nel porto.
2. I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati.
3. L'impresa autorizzata è tenuta a trasmettere all'Autorità Portuale copia del bilancio annuale nonché ogni elemento contabile richiesto dall'Autorità Portuale stessa ai fini di quanto previsto al precedente comma 1.

ART. 12

Responsabilità del soggetto autorizzato

1. Le imprese autorizzate sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.
2. Dette imprese sono in ogni caso obbligate a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia, condanna che potesse derivare dall'uso dell'autorizzazione.

ART. 13

Autoproduzione

I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94.

ART. 14

Aggiornamento dei servizi individuati

L'Autorità Portuale di Genova procede, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto e, tenuto anche conto delle specifiche necessità rappresentate dalle imprese portuali può aggiornare l'elencazione dei servizi ammessi.

C920/7

Sussistendo motivate ragioni di urgenza si può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie con provvedimento del Presidente fermo restando che l'autorizzazione in tal modo rilasciata dovrà essere ratificata in sede di prima riunione utile del Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva.

ART. 15
Norme transitorie
e di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le imprese concessionarie devono provvedere all'aggiornamento del proprio programma di attività, da presentare all'Autorità Portuale nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, precisando in particolare se e per quali attività intendano avvalersi di imprese autorizzate ad integrazione delle proprie risorse tecnico organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento del "ciclo delle operazioni portuali". L'Autorità Portuale si determinerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge 186/2000, apportando anche, se del caso, le necessarie modifiche ed integrazioni agli atti rilasciati.
2. Le imprese di cui all'art. 21 della legge 84/94 devono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni e/o di servizi portuali di cui all'art. 16 ovvero la concessione di cui all'art. 18 della legge 84/94 entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi, ad imprese di cui all'art. 16 della legge 84/94 per l'attuazione di quanto previsto al comma 3 del precedente articolo 3, è fissato in due.
4. I termini di cui al precedente comma 1 sono altresì stabiliti per le verifiche occorrenti anche in ordine alla qualificazione dell'attività svolta, nei confronti delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94.
5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati gli accertamenti di cui al presente articolo al fine delle determinazioni previste.

ART. 16
Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le attività ed i servizi disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze, decreti) dell'Autorità Portuale ovvero dell'Autorità Marittima;
- i servizi di interesse generale quali individuati nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996;
- i servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14, comma 1 bis, della legge 84/94;
- le attività ed i servizi resi in ambito portuale e connessi alla consegna/riconsegna delle merci da trasportatori, ricevitori, spedizionieri, vettori e loro rappresentanti (dipendenti, preposti e mandatari);
- le attività autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94;
- le attività di cui all'art. 16, comma 7 bis, della legge 84/94.

Genova, 12 marzo 2002



Compagnia Unica

Soc. Coop. a R. L.

1002

16126 Genova - Piazzale S. Benigno
Telefono: (010) 24901
Telefax (010) 255.161
Conto Corrente Postale 19883164
C/C n. 1243/90 Banca Carige S.p.A. - Ag. 57 Genova
Codice Fiscale - Partita IVA 00270270101
Tribunale di Genova 61941
C.C.I.A.A. Genova 352290

GENOVA,

13 DIC. 2002

C920/8

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA PROTOCOLLO CENTRALE	
13 DIC. 2002	
N.	7066
Uff. PRES	SG
Copia	
AMM	

Al Presidente
dell'Autorità Portuale di Genova
Avv. Giuliano Gallanti

La sottoscritta Compagnia Unica, trasformata in impresa cooperativa a responsabilità limitata in attuazione del disposto dell'articolo 21 lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84

avuto riguardo

- a) all'intesa intervenuta il 12 dicembre 2002 con la Sezione Terminal Operators della Assindustria di Genova (all. n. 1),
 - b) alle decisioni interne assunte dall'Assemblea dei Soci in data 9 dicembre 2002,
 - c) all'esigenza di poter svolgere - in continuità di rapporti contrattuali con le imprese terminalistiche portuali ed in adesione alle decisioni dell'Autorità Portuale - la propria attività imprenditoriale nell'ambito del porto assicurando a tutti gli operatori portuali le operazioni ed i servizi dagli stessi ritenuti necessari, favorendo ogni occorrente assistenza tecnico-professionale e contribuendo in tal modo allo sviluppo dei traffici e dell'occupazione portuale;
- confermato il già consolidato impegno
- d) di mantenere la migliore dotazione possibile di mezzi meccanici e di strumenti di lavoro idonei a soddisfare qualsiasi esigenza di servizio ed a tutte le merceologie portuali,
 - e) di sviluppare la formazione professionale dedicata ai propri lavoratori e di curare ogni necessario intervento atto a garantire tutte le condizioni di sicurezza sul lavoro in osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento,
 - f) di praticare condizioni tariffarie ispirate alla massima competitività e comunque tali da assicurare la remunerazione contrattuale ai propri lavoratori;

preso atto

C920/9

- g) dei contenuti del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" e delle altre disposizioni in materia di lavoro nei porti,
- h) della disponibilità della Sezione Terminal Operators a definire specifiche norme di funzionamento in ordine ad alcuni aspetti rilevanti per la gestione delle proprie attività di servizi ed altresì della disponibilità di Autorità Portuale di recepire tali norme e trasformarle in specifico Regolamento;

chiede

l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nell'ambito del porto a favore delle imprese terminalistiche

chiede altresì

che detta autorizzazione abbia durata pluriennale e comunque non inferiore a quella inerente il rapporto demaniale in essere dovendo, in particolare, provvedere all'ammortizzo delle immobilizzazioni tecniche possedute ed altresì dovendo provvedere al periodico rinnovo del parco mezzi in dotazione.

Compagnia Unica S.c. a r.l.

Il Console

Paride Batini



ASSINDUSTRIA GENOVA



Sezione Terminal Operators

Genova, 12 dicembre 2002

16122 Genova, Via F. Romani, 9
Tel. 0039.010.83381 (passanti)
Telefax 0039.010.8338225
Indirizzo web: www.assindustria.ge.it
e-mail: info@assindustria.ge.it

Prot. n. LDP/VCS 2396
(da citarsi nella risposta)

Spett.le
C.U.L.M.V.
Piazzale San Benigno, 1
16100 Genova

Oggetto: accordo sul lavoro portuale nel porto di Genova

Considerato che a Genova, negli scorsi anni dopo una lunga e difficile fase di confronto, è stato raggiunto fra i soggetti che interagiscono nelle operazioni portuali un positivo equilibrio, fondato su un patto sociale e produttivo che ha consentito il rilancio della portualità genovese ed ha determinato il conseguimento di record di traffico che ha riportato il nostro scalo alla leadership nel Mediterraneo, e tenuto conto:

- della necessità di attendere la completa definizione del quadro giuridico previsto dalla Legge n. 84/1994, così come implementata dalla più recente Legge n. 186/2000 (regolamento per l'Agenzia, indennità di mancato avviamento ecc.);
- che il 12 marzo 2002 è stato approvato, con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, il Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali;
- della necessità di attuare tempestivamente quanto previsto nel Piano Regolatore Portuale approvato il 13.11.2001;
- dell'esigenza di mantenere comunque un assetto stabile dell'organizzazione portuale, fondata su rapporti contrattuali tra i Terminalisti, le Compagnie Portuali e le altre aziende già oggi autorizzate a lavorare nel porto di Genova;

i Terminalisti ritengono che sia molto importante non disperdere ma valorizzare le risorse e le sinergie poste in campo, portando avanti il processo iniziato in questi anni, e dichiarano quindi, in materia di organizzazione del lavoro portuale, di condividere quanto segue:

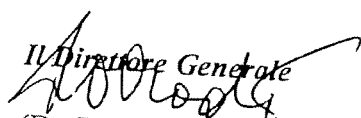
- a) che le Compagnie Portuali siano autorizzate a erogare a favore dei Terminalisti portuali prestazioni di servizi e operazioni portuali riconducibili al rispettivo ciclo svolto nel terminal, definendo con questi specifici contratti;

C 20/10

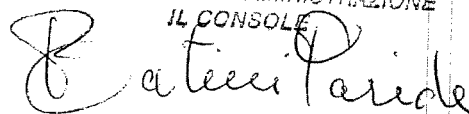
- C 220/11
- b) che i Terminalisti si avvalgano delle prestazioni delle Compagnie per quanto non possano provvedere direttamente con il proprio personale dipendente;
 - c) che le imprese oggi autorizzate a lavorare nel porto di Genova mantengano detta autorizzazione per il futuro;
 - d) qualora sia garantita da normativa vigente nel Porto di Genova la stabilità delle condizioni di cui ai punti precedenti (a,b,c), le Compagnie e i loro Soci sono impegnate a dismettere le proprie partecipazioni nei Terminal Portuali e a non detenere più, né direttamente né indirettamente, partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui all'art. 18 della Legge n° 84/94, né a essere detenute dalle stesse imprese

I Terminalisti, confermando quindi l'interesse a dare continuità agli attuali rapporti contrattuali con le Compagnie portuali nel quadro di riferimento sopra esposto, invitano l'Autorità Portuale ad adottare tutti gli atti necessari al fine di regolamentare quanto sopra.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

(Dr. Paolo Corradi)

COMPAGNIA UNICA Soc. Coop. r.l.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSOLE



**Al Presidente
dell'Autorità Portuale di Genova
Avv. Giuliano Gallanti**

TRASMESSA COPIA

Genova, 13 dicembre 2002	
AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA PROTOCOLLO CENTRALE	
13 DIC. 2002	
N.	7067
UFF.	PRES
	SG
	AMM

La sottoscritta Compagnia Pietro Chiesa, trasformata in impresa cooperativa a responsabilità limitata in attuazione del disposto dell'articolo 21 lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84

avuto riguardo

- a. all'intesa intervenuta il 12 dicembre 2002 con la Sezione Terminal Operators della Assindustria di Genova (all. n. 1),
- b. alle decisioni interne assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2002,
- c. all'esigenza di poter svolgere – in continuità di rapporti contrattuali con le imprese terminalistiche portuali ed in adesione alle decisioni dell'Autorità Portuale – la propria attività imprenditoriale nell'ambito del porto assicurando a tutti gli operatori portuali le operazioni ed i servizi dagli stessi ritenuti necessari, favorendo ogni occorrente assistenza tecnico-professionale e contribuendo in tal modo allo sviluppo dei traffici e dell'occupazione portuale;
confermato il già consolidato impegno
- d. di mantenere la migliore dotazione possibile di mezzi meccanici e di strumenti di lavoro idonei a soddisfare qualsiasi esigenza di servizio ed a tutte le merceologie portuali,
- e. di sviluppare la formazione professionale dedicata ai propri lavoratori e di curare ogni necessario intervento atto a garantire tutte le condizioni di sicurezza sul lavoro in osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento,
- f. di praticare condizioni tariffarie ispirate alla massima competitività e comunque tali da assicurare la remunerazione contrattuale ai propri lavoratori;

preso atto

- g. dei contenuti del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" e delle altre disposizioni in materia di lavoro nei porti,
- h. della disponibilità della Sezione Terminal Operators a definire specifiche norme di funzionamento in ordine ad alcuni aspetti rilevanti per la gestione delle proprie attività di servizi ed altresì della disponibilità di Autorità Portuale di recepire tali norme e trasformarle in specifico Regolamento;

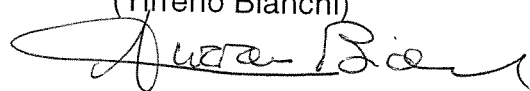
chiede

l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nell'ambito del porto a favore delle imprese terminalistiche

chiede altresì

che detta autorizzazione abbia durata pluriennale dovendo, in particolare, provvedere all'ammortizzo delle immobilizzazioni tecniche possedute ed altresì dovendo provvedere al periodico rinnovo del parco mezzi in dotazione.

Compagnia Portuale
"Pietro Chiesa" S.c. a r.l.
Il Presidente
(Tirreno Bianchi)



ASSINDUSTRIA GENOVA



Sezione Terminal Operators

C20/14

Genova, 12 dicembre 2002

16122 Genova, Via F. Romani, 9
Tel. 0039.010.83381 (passanti)
Telefax 0039.010.8338225
Indirizzo web: www.assindustria.ge.it
e-mail: info@assindustria.ge.it

Spett.le
Compagnia PIETRO CHIESA
Piazzale Giaccone, 7
16126 Genova

Prot. n. LDP/VCS 2397
(da citarsi nella risposta)

Oggetto: accordo sul lavoro portuale nel porto di Genova

Considerato che a Genova, negli scorsi anni dopo una lunga e difficile fase di confronto, è stato raggiunto fra i soggetti che interagiscono nelle operazioni portuali un positivo equilibrio, fondato su un patto sociale e produttivo che ha consentito il rilancio della portualità genovese ed ha determinato il conseguimento di record di traffico che ha riportato il nostro scalo alla leadership nel Mediterraneo, e tenuto conto:

- della necessità di attendere la completa definizione del quadro giuridico previsto dalla Legge n. 84/1994, così come implementata dalla più recente Legge n. 186/2000 (regolamento per l'Agenzia, indennità di mancato avviamento ecc.);
- che il 12 marzo 2002 è stato approvato, con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova, il Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali;
- della necessità di attuare tempestivamente quanto previsto nel Piano Regolatore Portuale approvato il 13.11.2001;
- dell'esigenza di mantenere comunque un assetto stabile dell'organizzazione portuale, fondata su rapporti contrattuali tra i Terminalisti, le Compagnie Portuali e le altre aziende già oggi autorizzate a lavorare nel porto di Genova;

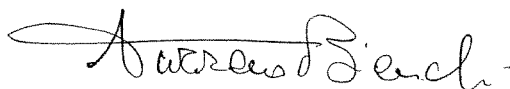
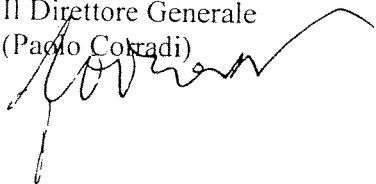
i Terminalisti ritengono che sia molto importante non disperdere ma valorizzare le risorse e le sinergie poste in campo, portando avanti il processo iniziato in questi anni, e dichiarano quindi, in materia di organizzazione del lavoro portuale, di condividere quanto segue:

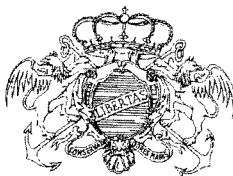
- a) che le Compagnie Portuali siano autorizzate a erogare a favore dei Terminalisti portuali prestazioni di servizi e operazioni portuali riconducibili al rispettivo ciclo svolto nel terminal, definendo con questi specifici contratti;

- C920/13
- b) che i Terminalisti si avvalgano delle prestazioni delle Compagnie per quanto non possano provvedere direttamente con il proprio personale dipendente;
 - c) che le imprese oggi autorizzate a lavorare nel porto di Genova mantengano detta autorizzazione per il futuro;
 - d) Qualora sia garantita da normativa vigente nel Porto di Genova la stabilità delle condizioni di cui ai punti precedenti (a,b,c,), le Compagnie e i loro Soci sono impegnate a dismettere le proprie partecipazioni nei Terminal Portuali e a non detenere più, né direttamente né indirettamente, partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui all'art. 18 della Legge n° 84/94, né a essere detenute dalle stesse imprese

I Terminalisti, confermando quindi l'interesse a dare continuità agli attuali rapporti contrattuali con le Compagnie portuali nel quadro di riferimento sopra esposto, invitano l'Autorità Portuale ad adottare tutti gli atti necessari al fine di regolamentare quanto sopra.

Il Direttore Generale
(Paolo Corradi)





Visto è copia conforme all'originale
Genova 13.12.2002

C Pro/16

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 1678/SG

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale, tra cui la legge 30 giugno 2001, n. 186;

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il decreto n. 357 del 12 marzo 2002 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dell'art. 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" che disciplinava la prima fase applicativa del regolamento stesso, con altro articolo avente ad oggetto "Assetto organizzativo portuale - Autorizzazioni ad imprese - regole di funzionamento";

SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nel seduta del 13 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 13 dicembre 2002, che sostituisce integralmente l'art. 15 del vigente "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

DECRETA

1. L'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" è integralmente sostituito dal testo di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
2. E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" (All. 2) come sopra modificato.
3. Se ne dispone, a cura della Direzione Amministrativa, l'affissione all'albo dell'Autorità Portuale di Genova e la sua diffusione agli interessati mediante i più opportuni strumenti pubblicitari, nonché la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Genova, 13 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano Gallanti)
ETTO AVV. GALLANTI



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Allegato n. 1 al decreto n. 1678 del 13 dicembre 2002

ART. 15

Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento

1. Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi e fatta salva l'applicazione dell'art. 18 della legge 84/94 ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
2. Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
3. Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
4. Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
 - la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
 - i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
 - le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
 - la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
 - la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.

Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:

- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.

Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.

Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminali portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.

C920/7



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Allegato n. 2 al decreto n. 1678 del 13 dicembre 2002

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI

ART. 1 Definizioni

Legge: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 con le modificazioni apportate con Leggi 647/1996, 30/1998, 472/1999, 488/1999, 186/2000;

delimitazione territoriale: le aree territoriali nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle rientranti nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, e dall'Autorità Portuale di Genova destinate in sede di Piano Regolatore portuale a funzioni commerciali per lo svolgimento delle operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide (funzioni C1, C2, C3 del vigente Piano Regolatore Portuale);

operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (art. 1, comma 1, cpr. 1, art. 16 legge 84/94 e s.m.i.);

ciclo delle operazioni portuali (nel testo anche "ciclo"):

l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001);

servizi portuali:

le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);

impresa portuale concessionaria (di seguito anche "terminal"):

l'impresa portuale di cui all'art. 18 della legge che organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e di banchine, l'insieme delle operazioni portuali e dei servizi di cui al "ciclo" autorizzato;

impresa portuale:

il soggetto che nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art. 16 della legge, operazioni portuali;

impresa di servizi portuali:

il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle imprese portuali concessionarie;

C920/18

autorizzazione:

1. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1995, n. 585 alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali:
 - a. per conto terzi, a favore delle imprese portuali concessionarie di aree e banchine;
 - b. per conto proprio, a favore delle navi di proprietà ovvero di quelle agenziate.
2. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 18 della legge ed in conformità del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, alle imprese portuali concessionarie per lo svolgimento, nell'ambito della concessione demaniale rilasciata, delle operazioni portuali:
 - a. per conto terzi, a favore degli utenti e dei vettori in genere;
 - b. per conto proprio, nel caso in cui l'impresa concessionaria svolga l'attività autorizzata a favore delle proprie navi ovvero di quelle agenziate, ovvero della merce di cui dispone.
3. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova al vettore marittimo od impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 e della nota circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n. 2672.
4. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nel presente Regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.

ART. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree territoriali del porto di Genova come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.

ART. 3

Operazioni portuali

1. Il "ciclo delle operazioni portuali" così come definito all'art. 2, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 è organizzato e gestito da imprese concessionarie di aree demaniali, ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i., responsabili, nei confronti dei terzi e dell'Autorità Portuale, dell'esecuzione dello stesso.
2. L'esecuzione del predetto "ciclo" deve assicurare il rispetto del programma di attività presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato.
3. Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti in sede di concessione, possono avvalersi con rapporto contrattuale diretto di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 84/94.
4. Il divieto a svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall'art. 18, comma 7, della legge 84/94, è esteso alle imprese portuali che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all'art. 18 della legge 84/94

ART. 4

Individuazione dei servizi portuali

1. Sono individuati quali servizi portuali, in quanto consistenti in prestazioni specialistiche, che sono complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, le seguenti attività imprenditoriali, da

C920/20

rendersi su richiesta ed a favore delle imprese concessionarie di cui all'art. 18 della legge 84/94 ovvero in autoproduzione da parte delle stesse imprese:

- a) servizi di assistenza alle merci, quali: pulizia merce, marcatura, campionatura;
- b) servizi di assistenza al carico, quali: lavori di fardaggio atti a consentire l'accesso alla merce (paratie, boccaporti, camminamenti, corridoi, ecc.);
- c) servizi di assistenza al terminal portuale, quali: uso di pontoni e mezzi speciali non in dotazione nel porto di Genova; assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili nel porto di Genova adeguate dotazioni strumentali; gestione contenitori frigo: colonnine elettricità, controllo temperature, controllo conservazioni merci.

- 2. Dei predetti servizi, ai fini dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, dovrà essere dimostrata, a cura dell'impresa richiedente, la funzionalità per il proficuo svolgimento del "ciclo delle operazioni portuali" come descritto nell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132.

ART. 5 **Presentazione delle domande**

- 1. L'impresa che intende fornire servizi portuali deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Portuale.
- 2. Al fine di ottenere detta autorizzazione, gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale apposita istanza, in carta legale, fornendo la descrizione dettagliata dei servizi portuali che intendono offrire e delle modalità tecnico operative della loro erogazione con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- 3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e dati:
 - a) certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altresì l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente;
 - b) certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
 - c) elenco completo dei dati anagrafici degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
 - d) organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni, fornendo ogni dato al riguardo rilevante ivi compresa copia del libro matricola, nonché precisa indicazione del CCNL applicato ai dipendenti, dichiarando che nei confronti degli stessi è applicato (o sarà applicato) un trattamento normativo/retributivo non inferiore al minimo per livello professionale di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 27.7.2000 ai sensi della legge n. 186 del 2000 ed inoltre di non trovarsi nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge n. 84/94;
 - e) indicazione delle tariffe massime che saranno praticate per i servizi da autorizzare;
 - f) elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
 - g) polizza assicurativa da stipularsi con primaria Compagnia Assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi con un massimale non inferiore a 2.600.000,00 € per ogni sinistro;
 - h) dichiarazione contenente l'impegno ad operare in osservanza della legge 23.10.1960, n. 1369 e della legge 30.6.2000, n. 186, nonché per gli aspetti relativi alla sicurezza, del D. lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 272/1999 e dei regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto;
 - i) dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere i canoni fissati dall'Autorità Portuale ed a fornire le garanzie fideiussorie dalla stesse richieste ed a comunicare le tariffe per i servizi autorizzati;
 - j) ogni altro elemento che l'Autorità Portuale riterrà di dover acquisire ai fini istruttori.
- 4. In tutti i casi previsti e consentiti dalla legge, gli statuti, i fatti, le qualità personali richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle richieste certificazioni.

C 920/24

ART. 6

Termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di rinnovo

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132, le istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno.
2. Per le autorizzazioni con decorrenza nell'anno 2002, le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione all'albo del presente decreto.
3. Per il rinnovo di autorizzazioni pluriennali le relative istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità.

ART. 7

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali il soggetto, persona fisica o giuridica, che versi nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6.2.2001, n. 132.
2. Non possono altresì essere autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali le persone fisiche o giuridiche che si trovino nelle situazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato decreto n. 132 del 2001.

ART. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta, rilascia, sentita la Commissione Consultiva, con provvedimento del Presidente, l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi.
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale.
3. L'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità Portuale, con periodicità bimestrale, la ragione sociale delle imprese concessionarie cui eroga i servizi autorizzati.

ART. 9

Numero massimo delle autorizzazioni

Nel rilasciare le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva, si riserva di valutare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici, conseguentemente pronunciandosi in ordine al numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ovvero mantenute.

C920/22

ART. 10
Durata dell'autorizzazione

Decadenza

1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni.
2. La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva e sentito il Comitato Portuale, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
 - b) omesso pagamento del canone annuale;
 - c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
 - d) applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
 - e) inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza.
3. Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna all'interessato un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
4. L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
5. L'Autorità Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

ART. 11
Canone e garanzia per il pagamento

1. L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali – anche in autoproduzione – è tenuta a pagare all'Autorità Portuale di Genova un canone annuo, non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fidejussione bancaria a prima richiesta non inferiore a due annualità del canone fisso.
Il canone per l'anno 2002 è determinato in una quota fissa pari a 2.830,00 € più una quota variabile pari allo 0,5% del fatturato realizzato nel porto.
2. I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati.
3. L'impresa autorizzata è tenuta a trasmettere all'Autorità Portuale copia del bilancio annuale nonché ogni elemento contabile richiesto dall'Autorità Portuale stessa ai fini di quanto previsto al precedente comma 1.

ART. 12
Responsabilità del soggetto autorizzato

1. Le imprese autorizzate sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.
2. Dette imprese sono in ogni caso obbligate a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia, condanna che potesse derivare dall'uso dell'autorizzazione.

C20/23

ART. 13
Autoproduzione

I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94.

ART. 14
Aggiornamento dei servizi individuati

L'Autorità Portuale di Genova procede, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto e, tenuto anche conto delle specifiche necessità rappresentate dalle imprese portuali, può aggiornare l'elencazione dei servizi ammessi. Sussistendo motivate ragioni di urgenza si può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie con provvedimento del Presidente fermo restando che l'autorizzazione in tal modo rilasciata dovrà essere ratificata in sede di prima riunione utile del Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva.

ART. 15
Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento

1. Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi e fatta salva l'applicazione dell'art. 18 della legge 84/94 ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
2. Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
3. Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
4. Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
 - la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
 - i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
 - le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
 - la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
 - la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.

Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:

- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.

Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.

Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le

Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminals portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.

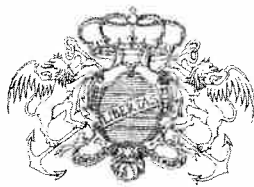
C970/24

ART. 16 Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le attività ed i servizi disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze, decreti) dell'Autorità Portuale ovvero dell'Autorità Marittima;
- i servizi di interesse generale quali individuati nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996;
- i servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84;
- le attività ed i servizi resi in ambito portuale e connessi alla consegna/riconsegna delle merci da trasportatori, ricevitori, spedizionieri, vettori e loro rappresentanti (dipendenti, preposti e mandatari);
- le attività autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94;
- le attività di cui all'art. 16 comma 7 bis, della legge 84/94.

Genova, 13 dicembre 2002



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Visto è copia conforme all'originale
Genova, 13.12.2002

CP201

1007

IL PRESIDENTE

DECRETO N. 1679/SG

VISTA la legge 28.1.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTE le istanze presentate dalla Compagnia Unica S.c a r.l. e dalla Compagnia Pietro Chiesa S.c. a r.l. in data 13 dicembre 2002, con cui le predette hanno chiesto di esser autorizzate a erogare a favore dei terminals portuali servizi ed operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals;

VISTO, in particolare, l'art. 16 della legge 84/94, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000 n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001 n. 132, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94;

VISTO il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" approvato dal Comitato Portuale l'8 marzo 2002 e reso esecutivo con decreto n. 357 del 12 marzo 2002, nonché le modifiche apportate con deliberazione del Comitato Portuale in data 13 dicembre 2002 e rese esecutive con decreto n. 1678/SG del 13 dicembre 2002;

VISTO il Regolamento di cui al D.M. 31 marzo 1995 n.585 ed il D. Lgs. 272/1999;

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto fra la Compagnia Unica, la Compagnia Pietro Chiesa e i Terminalisti Genovesi volto a garantire, sulla base anche di specifici impegni assunti dalle parti, un assetto stabile all'organizzazione portuale fondato su un positivo equilibrio raggiunto con le Compagnie Portuali e di cui alla comunicazione di Assindustria Genova - Sezione Terminal Operators del 12 dicembre 2002;

./.

C920/26

CONSIDERATO il ruolo centrale che le Compagnie hanno avuto ed hanno per il mantenimento di detto equilibrio e tenuto conto dell'attività dalle stesse positivamente svolta fino ad oggi, concretizzata in rapporti contrattuali con le imprese terminalistiche portuali, nonché della articolata dotazione di mezzi ed attrezzature di cui le stesse Compagnie dispongono e dei connessi impegni finanziari derivanti dal loro mantenimento e rinnovo ed in particolare della esigenza di ammortizzo delle immobilizzazioni tecniche di cui le stesse si sono dotate e di quella di ammortizzo degli investimenti sui beni demaniali in concessione con previsione pluriennale in atti;

SENTITA la Commissione Consultiva il 13 dicembre 2002 e su conforme deliberazione del Comitato Portuale espressa nella seduta del 13 dicembre 2002;

AUTORIZZA

1. La Compagnia Unica S.c.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.r.l. – trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94 - rispettivamente con sede in Genova, Piazzale San Benigno e Piazzale Giaccone, ad esercitare, nell'ambito portuale di Genova e sulla base di specifici rapporti contrattuali, nelle aree e sulle banchine in concessione alle imprese terminalistiche, tutti i servizi portuali di cui al regolamento approvato con decreto n. 357/2002 e le operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals alle condizioni che seguono.
2. La presente autorizzazione decorre dal 1° gennaio 2003 ed è sottoposta a verifica annuale per l'accertamento della sussistenza delle condizioni richiamate in premessa nonché in ordine alla osservanza dei contenuti della stessa autorizzazione. L'autorizzazione avrà termine con il 30 aprile 2020.
3. Il canone della presente autorizzazione è fissato in € 5.660,00 annui per ciascuno dei soggetti autorizzati, oltre ISTAT annuale, oltre ad una quota variabile pari allo 0,5 per mille del fatturato riferito ad operazioni e servizi portuali.
4. Le Compagnie trasformate, come sopra autorizzate, sono tenute a presentare all'Autorità Portuale con periodicità annuale il proprio programma operativo.
5. L'attività autorizzata deve essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti nel porto di Genova e più in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. 272/1999 in materia di sicurezza del lavoro nonché del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali. L'attività autorizzata è altresì svolta in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto e dagli altri Enti pubblici interessati, per scopi di istituto, al controllo delle attività in porto.
6. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire l'elenco dei propri dipendenti e dei propri amministratori ai fini del rilascio della tessera di accesso al porto; ogni variazione dovrà essere comunicata entro 10 giorni dalla data della decisione.
7. L'attività autorizzata deve essere svolta in favore dei richiedenti in condizioni di assoluta parità di trattamento.

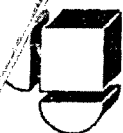
Cp20/27

8. Le tariffe praticate verranno rese pubbliche ed esse, unitamente ai rapporti contrattuali definiti con le imprese portuali, devono essere comunicati all'Autorità Portuale, così come deve essere inviato all'Autorità Portuale il bilancio di ogni esercizio come approvato dall'Assemblea dei Soci.
9. I soggetti autorizzati sono direttamente responsabili verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alla proprietà nell'esercizio della presente autorizzazione e dichiarano di manlevare in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità Portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potessero ad essi derivare dall'uso della presente autorizzazione.
10. I soggetti autorizzati, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione sono tenuti ad assicurarsi per Responsabilità Civile verso terzi, compresa l'Autorità Portuale di Genova, con polizza stipulata con primaria compagnia assicurativa, con massimale non inferiore a € 2.500.000 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000 per persona e € 2.500.000 per danni a cose.
Copia del contratto deve essere inoltrato all'Autorità Portuale di Genova.
11. La gestione della presente autorizzazione è affidata all'Ufficio autorizzazioni, licenze e permessi che provvede all'inserimento in apposito registro dei dati e degli elementi individuati dall'art. 2 del D.M. n. 585 del 31.3.1995.
12. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio al "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali", nonché alle altre disposizioni regolamentari e di legge al riguardo applicabili.

Genova, 13 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano Gallanti)

Rb



Compagnia Unica

Soc. Coop. a R. L.

1008

C920/28

-9 LUG. 2003

16126 Genova - Piazzale S. Benigno

Telefono: (010) 24901

Telefax (010) 255.161

Conto Corrente Postale 19883164

C/C n. 1243/90 Banca Carige S.p.A. 57 - Genova

Codice Fiscale - Partita IVA 00270270101

Tribunale di Genova 61941

C. C. I. A. A. Genova 352290

GENOVA, _____

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA	
PROTOCOLLO CENTRALE	
10 LUG. 2003	
N.	3722
Uff. AMM	SG Copia PRES SVIL

All'Autorità Portuale
di Genova
Palazzo San Giorgio
16123 Genova

Prot. 2519

La particolare situazione del traffico portuale genovese è nota a questa Autorità. Il traffico internazionale ha infatti subito un fortissimo incremento nel corso degli ultimi mesi ed esige, per il suo consolidamento, una risposta immediata da parte degli operatori portuali.

In caso contrario, vale a dire qualora non siano soddisfatte le esigenze urgenti ed impellenti di movimentazione, che si sono manifestate in tutti i settori dello scalo genovese, vi è il concreto rischio di allontanamento dei traffici a scapito del Porto di Genova, con le conseguenti inevitabili ricadute negative.

In una situazione di particolare emergenza come l'attuale, la Compagnia Unica, nell'ambito del ruolo svolto e delle autorizzazioni ad essa rilasciate, ha necessità di fare ricorso a risorse di manodopera portuale da parte dei soggetti erogatori di lavoro interinale, ai sensi della legge 196/97.

A questo riguardo, in caso di positivo assenso da parte di questa Autorità Portuale, verranno adottate le procedure atte a consentire, sotto il profilo della sicurezza e della formazione, il miglior impiego delle risorse che verranno temporaneamente utilizzate.

Si precisa che, nella particolare situazione, vi è la necessità di poter usufruire, in via provvisoria, di circa 100 persone, che verranno richieste alle società autorizzate alla prestazione di lavoro interinale, ai sensi della richiamata legge 196/97.

Provvederemo altresì a comunicare ogni ulteriore richiesta a seconda delle necessità operative che si presentassero in futuro.

q. u.

COMPAGNIA UNICA

Soc. Coop. a r.l.

IL CONSOLE

PARIDE BATTI

Paride Batti



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

CP20/29
1009

Alla Compagnia Unica S.c.r.l.
Piazzale San Benigno
16126 - GENOVA

Genova, 25/7/03
Prot. 332

Oggetto: utilizzo di lavoro interinale

Vista la richiesta contenuta nella Vostra nota del 9 luglio u.s. e considerato che il servizio prestato da codesta Società assume, per la particolare domanda di traffico in oggi presente e la natura delle prestazioni richieste, carattere eccezionale, nonché ritenuto l'interesse del porto di Genova al soddisfacimento della particolare domanda di traffico di cui sopra, atteso il suddetto carattere eccezionale, si autorizza, per quanto di competenza, codesta Società al ricorso al personale messo a disposizione proveniente dai soggetti previsti dalla legge 196/1997, facendosi carico alla destinataria della presente di:

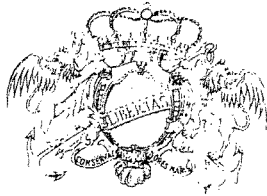
- informare il personale proveniente dalle imprese ex lege 196/1997 della normativa che disciplina il lavoro nel porto di Genova, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza di cui alla legge 626/1994 e D. Lg 277/1999;
- comunicare i nominativi ed i dati anagrafici dei soggetti messi a disposizione dalle società che erogano il lavoro interinale provvedendo alla loro iscrizione nei registri delle imprese portuali.

Si invita, inoltre, codesta Società a tenere aggiornata la scrivente in ordine al permanere delle motivazioni che originano il ricorso al lavoro temporaneo, ferme le verifiche periodiche che verranno disposte da questa Autorità.

Distinti saluti.

Il Presidente
Avv. Giuliano Gallanti

MARCA



C 920/30
1010

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Genova, 21 OTT. 2003
Prot. n. 2068/SG

Alla Compagnia Unica S.c.a.r.l.
Piazzale San Benigno
Genova

Oggetto: autorizzazione alla erogazione delle operazioni portuali.

Si comunica che codesta Compagnia Unica è autorizzata all'erogazione delle operazioni portuali e dei servizi portuali nell'ambito dei pontili Libia-Canepa oggetto della revoca di cui al decreto n. 1364 del 20 ottobre 2003.

Conseguentemente la stessa Compagnia può provvedere a definire ogni aspetto commerciale ed operativo con l'Utenza nave e merci interessata alle operazioni portuali nel predetto ambito, in attesa della formale istituzione dell'Ufficio Speciale previsto nel citato decreto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano Gallanti)



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Direzione Amministrativa
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

1011
C920/31
2
Allegato N°

SCADA 4

RACCOMANDATA A. R.

Prot. n° 1408

Spett.le

Compagnia Unica s.c. a r.l.
Piazzale San Benigno
16126 Genova

Oggetto: assetto organizzativo portuale.

Si fa riferimento alle note 18 dicembre 2002, n° 1767, e 2 aprile 2003, n° 628, allegate in copia per pronta consultazione, per informare che a tutt'oggi non sono stati forniti gli elementi richiesti.

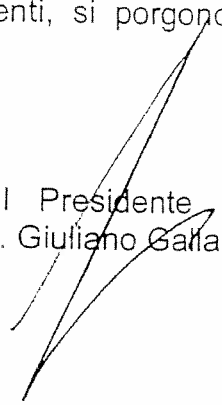
Si sollecita pertanto codesta Compagnia a voler fornire:

- programma operativo aziendale,
- tariffe applicate agli utenti portuali,
- rapporti contrattuali definiti con Imprese portuali,
- copia del contratto stipulato con primaria compagnia assicurativa,
- copia del bilancio di ogni esercizio approvato dall'assemblea dei soci.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Genova, 28 OTT. 2003

Il Presidente
(Avv. Giuliano Gallanti)





C920/32
1012

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

RACCOMANDATA A.R.

Prot. 205

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte, 16
00144 - ROMA

Oggetto: Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 32414 del 27 maggio 2003.
Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità per l'anno 2003
per i lavoratori delle Compagnie portuali transitati nelle società di cui all'art.
21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Si fa riferimento alla nota 19 settembre 2003, prot. DEM3/2474 con cui viene richiesto di far compilare e sottoscrivere alle ex Compagnie Portuali i prospetti predisposti da Codesto Ministero ed attinenti il Decreto in oggetto.

Si trasmettono in allegato le dichiarazioni pervenute dalle Compagnie Portuali (all. 1 e all. 2), relative al periodo settembre/dicembre 2003 informando che, come già peraltro comunicato con note precedenti, non compete all'Autorità Portuale di Genova il potere di certificare od asseverare l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle Compagnie Portuali costitutesi in Società, ai sensi all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 84/94.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Genova, 28 GEN. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alessandro Carena)

Roma, 17 SET. 2004

CP20/33

- Alle Autorità portuali
LORO SEDI

- Alle Capitanerie dei porti esclusi
dalla competenza territoriale delle
Autorità portuali
e, loro tramite,
agli Uffici marittimi dipendenti
dalle stesse Capitanerie
LORO SEDI

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

PORTUALE DI GENOVA
PROTOCOLLO CENTRALE

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

20 SET. 2004

N. 6697

UFFICIO (PERS.) BG Copia
PERS
PRES

Prot. DEM3/2692

OGGETTO: Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 maggio 2004, n. 34015 – Proroga trattamento CIGS per l'anno 2004 ai lavoratori portuali.

Nella gazzetta ufficiale serie generale n. 174 del 27 luglio 2004 è stato pubblicato l'allegato decreto ministeriale con il quale viene concessa la proroga del trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori appartenenti alle società che forniscono lavoro temporaneo nei porti, ovvero:

- alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, purché le stesse non effettuino assunzioni di personale a tempo indeterminato nel corso del 2004;
- alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, purché le stesse non effettuino, nel corso del 2004, assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che le predette assunzioni non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera b), della stessa legge.

Detto beneficio è concesso nel limite complessivo di spesa di € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) e per un numero di giornate non superiori a quelle riconosciute complessivamente per l'anno 2003 (cumulativamente, a livello nazionale, a tutti i beneficiari).

L'art. 2 del predetto decreto stabilisce, inoltre, che l'erogazione della relativa indennità, da parte dell'INPS, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento del termine di validità della proroga di cui all'art. 1.



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

C920/34

- 2 -

Al fine di ottemperare a tale ultima disposizione, codeste Autorità, ciascuna per il porto o i porti di rispettiva competenza, sono invitate ad acquisire, dai rappresentanti legali delle predette società, imprese o agenzie interessate, le informazioni richieste nei *fac-simile* allegati, le quali dovranno essere rese dai medesimi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e con autentica di firma ai sensi dell'art. 22 dello stesso D.P.R..

Le predette dichiarazioni, possibilmente prodotte in unico foglio (all'occorrenza stampato fronte e retro) e vistate da codeste Autorità in indirizzo, dovranno pervenire allo scrivente nei seguenti termini:

- a) quelle relative al periodo **gennaio – agosto 2004, entro il 15 ottobre 2004;**
- b) quelle relative al periodo **settembre – dicembre 2004, entro il 31 gennaio 2005.**

Al fine di evitare ingiustificati ritardi nell'erogazione delle prestazioni di cui trattasi, le Autorità in indirizzo sono pregate di rivolgere tempestivamente la relativa richiesta alle Società, Imprese o Agenzie potenzialmente interessate, fornendo ad esse copia della presente e dei relativi allegati.

In ordine alle modalità dei controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate dall'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Provinciali

Massimo Provinciali

[Signature]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2004.

Proroga dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, ai lavoratori portuali ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34015).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 63;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 10;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32414 del 27 maggio 2003, con il quale è stata concessa, per l'anno 2003, ai lavoratori portuali la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il verbale di accordo del 16 gennaio 2004 - che fa parte integrante del presente provvedimento - stipu-

lato, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore portuali, nel quale è stata concordata la necessità di ricorrere alla predetta indennità, anche per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, per lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, purché non effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2004, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, purché non effettuino assunzioni nel corso dell'anno 2004, a tempo indeterminato, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera b);

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 10 marzo 2004, nella quale, tra l'altro, viene quantificato in 8.000.000,00 di euro, l'onere complessivo per la proroga del trattamento di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, di concedere, anche per l'anno 2004, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali, così come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004, citato nel preambolo e che fa parte integrante del presente provvedimento, è concessa - dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 - nel limite di € 8.000.000,00 ai lavoratori portuali, così come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.

Art. 2.

L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo accertamento del termine di validità della proroga di cui all'art. 1.

Art. 3.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 8.000.000,00, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 328

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il 16 gennaio 2004 si sono riunite, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani dirigente della div. VIII della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dal dott. Ugo Menziani dirigente della div. V Direzione generale ammortizzatori sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima ed aerea, direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, rappresentato dal direttore generale Massimo Provinciali, dal dirigente dott. Luigi Scarponi e dalla dott.ssa Cristina Farina; le segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UIL-TRASPORTI e le associazioni ASSOLOGISTICA, FISE ASSOPORTI e ASSITERMINAL per esaminare la possibilità di far ricorso anche per l'anno 2004 all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, ai sensi dell'art. 3 comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, di cui alla legge n. 84/1994 e successive modificazioni. Preliminarmente si dà atto che tramite la predetta indennità negli anni passati si sono riusciti a gestire positivamente le problematiche occupazionali all'interno dei porti, pertanto, anche, sulla base delle iniziative presenti, si ritiene necessario proseguire, per l'anno 2004, nell'utilizzo del trattamento di cui trattasi, che comunque, dovrà essere usufruito per un numero di giornate complessivamente non superiori a quelle dell'anno 2003. Tenuto conto che la determinazione degli organici dei soggetti autorizzati ex art. 17 della legge n. 84/1994 viene effettuata in sede autorizzatoria da parte delle competenti Autorità portuali e marittime, le parti ritengono che l'indennità di cui trattasi potrà essere riconosciuta ai lavoratori, secondo le modalità successivamente indicate.

Le parti, altresì, ritengono, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed

urgenze produttive dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche la conseguenza che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festive, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa, anche per gli anni passati per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore.

Le parti, infine, concordano che lo strumento in esame, così come utilizzato anche negli anni passati non è più sufficiente a risolvere le problematiche del settore ritengono, quindi, avviare al più presto un lavoro strutturale di riordino legislativo per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori dei porti.

Le parti concordano la necessità di ricorrere all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, per l'anno 2004, come previsto dal richiamato art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) legge n. 84/1994, purché non effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2004, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994 purché non effettuino, nel corso del 2004, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera b).

04A07404

DECRETO 31 maggio 2004.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34158).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in di cassa integrazione e mobilità e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visti i decreti ministeriali n. 32413 del 23 maggio 2003 e n. 32411 del 27 maggio 2003, con i quali sono state definite le disponibilità finanziarie per l'applicazione del richiamato decreto del Ministro del lavoro e

C920/B3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto, codice fiscale,
nato a (), il, residente a
..... (), via n.,
nella sua qualità di legale rappresentante della (indicare la denominazione della Società, Impresa o
Agenzia), (indicare, secondo il caso: Società derivata
dalla trasformazione della ex Compagnia portuale di, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b)
della legge n. 84/1994; oppure: Impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994; oppure: Agenzia di
cui all'art. 17, comma 5 della legge n. 84/1994),

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali
previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace, che:

a) nei sotto indicati periodi mensili, dal **1° gennaio al 31 agosto 2004**, con riferimento ai
lavoratori appartenenti alla predetta Società dal sottoscritto rappresentata, le giornate di mancato
impiego, le giornate lavorate, e le dotazioni organiche sono state quelle di seguito indicate:

	Gennaio 2004	Febbraio 2004	Marzo 2004	Aprile 2004	Maggio 2004	Giugno 2004	Luglio 2004	Agosto 2004	Totale periodo
Giornate di mancato impiego:									
Lavoratori addetti alle opera- zioni e servizi portuali									
Personale tecnico									
Personale amministrativo									
Totale									
Giornate lavorate:									
Lavoratori addetti alle opera- zioni e servizi portuali									
Personale tecnico									
Personale amministrativo									
Totale									
Organico a fine mese:									
Lavoratori addetti alle opera- zioni e servizi portuali									
Personale tecnico									
Personale amministrativo									
Totale									

b) (riportare, secondo il caso, una delle seguenti dichiarazioni)

- la predetta Società (o Impresa o Agenzia), dal sottoscritto dichiarante rappresentata, non ha effettuato alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2004.

oppure:

- la predetta Impresa (o Agenzia), dal sottoscritto rappresentata, nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2004 non ha effettuato alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla dotazione organica stabilita dalla locale Autorità Portuale (o Autorità Marittima). (nota: dichiarazione riguardante esclusivamente le Imprese o le Agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994)

C920/38

oppure:

- la predetta Impresa (o Agenzia), dal sottoscritto rappresentata, nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2004 ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla dotazione organica stabilita dalla locale Autorità Portuale (o Autorità Marittima), trattandosi di personale proveniente dalla Società, derivata dalla trasformazione della ex Compagnia portuale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994. (nota: dichiarazione riguardante esclusivamente le Imprese o le Agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994)

Preso atto dell'informativa prevista ai sensi dell'art.10 della Legge 31/12/1996 n. 675, nonché degli artt. 11, 20, 22 e 28 della medesima, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto, in qualità di,
....., attesta, ai sensi della vigente normativa,
che la sottoscrizione che precede è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
del dichiarante, identificato a mezzo

(luogo e data)

(firma dell'incaricato)

timbro
dell'
Ufficio

VISTO DELL'AUTORITA' PORTUALE O
AUTORITA' MARITTIMA COMPETENTE

timbro

Data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

C920/39

Il Sottoscritto , codice fiscale ,
nato a (.....), il , residente a
..... (.....), via n. ,
nella sua qualità di legale rappresentante della (indicare la denominazione della Società, Impresa o Agenzia) , (indicare, secondo il caso: Società derivata dalla trasformazione della ex Compagnia portuale di , ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994; oppure: Impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994; oppure: Agenzia di cui all'art. 17, comma 5 della legge n. 84/1994) ,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace, che:

c) nei sotto indicati periodi mensili, dal **1° settembre al 31 dicembre 2004**, con riferimento ai lavoratori appartenenti alla predetta Società dal sottoscritto rappresentata, le giornate di mancato impiego, le giornate lavorate, e le dotazioni organiche sono state quelle di seguito indicate:

	Settembre 2004	Ottobre 2004	Novembre 2004	Dicembre 2004	Totale periodo
Giornate di mancato impiego:					
Lavoratori addetti alle operazioni e servizi portuali					
Personale tecnico					
Personale amministrativo					
Totale					
Giornate lavorate:					
Lavoratori addetti alle operazioni e servizi portuali					
Personale tecnico					
Personale amministrativo					
Totale					
Organico a fine mese:					
Lavoratori addetti alle operazioni e servizi portuali					
Personale tecnico					
Personale amministrativo					
Totale					

d) (riportare, secondo il caso, una delle seguenti dichiarazioni)

- la predetta Società (o Impresa o Agenzia), dal sottoscritto dichiarante rappresentata, non ha effettuato alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2004.

oppure:

- la predetta Impresa (o Agenzia), dal sottoscritto rappresentata, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2004 non ha effettuato alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla dotazione organica stabilita dalla locale Autorità Portuale (o Autorità Marittima). (nota: dichiarazione riguardante esclusivamente le Imprese o le Agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994)

C920/41

oppure:

- la predetta Impresa (o Agenzia), dal sottoscritto rappresentata, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2004 ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla dotazione organica stabilita dalla locale Autorità Portuale (o Autorità Marittima), trattandosi di personale proveniente dalla Società, derivata dalla trasformazione della ex Compagnia portuale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994. (nota: dichiarazione riguardante esclusivamente le Imprese o le Agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994)

Preso atto dell'informativa prevista ai sensi dell'art.10 della Legge 31/12/1996 n. 675, nonché degli artt. 11, 20, 22 e 28 della medesima, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto, in qualità di,
....., attesta, ai sensi della vigente normativa,
che la sottoscrizione che precede è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
del dichiarante, identificato a mezzo

(luogo e data)

timbro
dell'
Ufficio

(firma dell'incaricato)

VISTO DELL'AUTORITA' PORTUALE O
AUTORITA' MARITTIMA COMPETENTE

timbro

Data _____

Firma _____



C920/41
1014

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Decreto N. 1324

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 gennaio 2004 di nomina del Dott. Giovanni Giulio Novi nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali approvato con decreto n. 1678/SG del 13 dicembre 2002 ed in particolare l'art. 15 dello stesso;

PRESO ATTO dell'accordo in data 27 luglio 2004 tra Compagnie Portuali e Sezione Terminal Operators e dell'intervenuta approvazione da parte degli Organi deliberativi delle Compagnie Portuali come dalle stesse comunicato;

CONSIDERATO che i contenuti del predetto accordo recepiscono, di fatto, consolidati usi portuali e che l'attuazione degli stessi consente alle imprese portuali ex artt. 16 e 18 della legge 84/94 di regolare i reciproci rapporti tecnico-economici;

RITENUTO che i contenuti dell'accordo e la disciplina regolamentare di riferimento soddisfano le esigenze tecnico-operative dei diversi terminal portuali ed altresì che soddisfano le esigenze di programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate alle Compagnie Portuali nelle loro esclusive funzioni imprenditoriali ex art. 16 legge 84/94 e s.m.i.;

RITENUTO altresì che in tal modo si riesce ad assicurare il rispetto del principio di autonomia organizzativa dei terminal portuali reso possibile ed anzi favorito dall'eventuale ricorso a prestazioni organizzative da parte delle suddette Compagnie in relazione alle oggettive esigenze di variabilità dei traffici e delle attività;

CONSIDERATO che il quadro di reciproche intese così definito consentirà di garantire un sostanziale equilibrio dell'attività portuale in un contesto equilibrato di certezze economiche e sociali;

C20/42

SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nella seduta del 6 ottobre 2004;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 6 ottobre 2004, che approva le "Regole di funzionamento" ad integrazione dell'articolo 15 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali di cui al decreto n. 1678/SG del 13 dicembre 2002;

DECRETA

Sono rese esecutive le allegate "Regole di funzionamento" ad integrazione dell'art. 15 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali.

IL PRESIDENTE

Giovanni Giulio Novi

Genova, li 12 OTT, 2004

[Handwritten signature]

C920/43

Allegato al decreto n. 1324 del 12 OTT. 2004

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI

ART. 15, COMMA 4 - REGOLE DI FUNZIONAMENTO

1. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' E COSTO UOMO/TURNO

- 1.1. Le Compagnie Portuali assicurano la sussistenza di alcune condizioni minime di operatività quali: lo scrupoloso rispetto delle normative di sicurezza e degli orari di lavoro, la flessibilità di lavoro (nelle ipotesi per esempio di "cambio nave e cambio mansioni compatibili"), la necessaria professionalità delle risorse che vengono impiegate.

A tal fine opportune intese tra Compagnie Portuali e singoli Terminal potranno essere perfezionate per meglio definire la fruibilità delle risorse in relazione alle specifiche esigenze dei terminal stessi, in modo tale da offrire a quest'ultimi l'utilizzo di più professionalità nell'ambito di mansioni omogenee.

Le Compagnie Portuali, anche in ottemperanza a quanto previsto dalle recenti disposizioni in materia di security, forniranno alle Aziende Terminaliste, almeno un'ora prima dell'inizio del turno, le matricole delle risorse avviate, le loro specifiche mansioni, nonché il nominativo dell'ispettore preposto all'avviamento; l'ispettore comunica ai terminalisti eventuali variazioni delle matricole rispetto agli elenchi inviati.

Il costo uomo/turno di riferimento (turno di 6 ore) è onnicomprensivo e ricomprende le retribuzioni dirette ed indirette, i contributi e qualunque onere di legge, la copertura assicurativa nel caso di danni provocati all'interno dei terminal, la flessibilità di lavoro, la professionalità delle risorse che vengono avviate ed ogni altra voce di costo inerente l'operatività delle Compagnie, con esclusione solo delle chiamate con conferma.

Preso inoltre atto delle specificità presenti nel porto di Genova, Compagnie Portuali e Aziende Terminaliste, considerate le differenti tipologie di merci movimentate, nonché le differenti capacità di corrispondere, da parte delle Compagnie, alle articolate esigenze dei Terminal Portuali, i diversi orari e giornate in cui le risorse delle Compagnie sono impiegate, stabiliscono i seguenti livelli massimi del costo uomo/turno di riferimento: euro 185,00 per le turnazioni di quei terminal che lavorano a turni avvicendati 365 giorni/anno con una

Visito, e copia
Genova, _____
IL DIRIGENTE

quota importante delle risorse chiamate negli archi orari festivi e notturni ed euro 165,00 per le turnazioni di quei terminal che lavorano a turni avvicendati negli archi orari diurni dal lunedì al sabato (1° e 2° turno) con esclusione dei festivi e dove la turnazione notturna costituisce una eventuale quota limitata e modesta.

Resta tuttavia inteso che i contratti in essere tra ciascun Terminal e le Compagnie Portuali rimarranno validi fino alla loro scadenza ed inoltre, considerate le proprie specificità e tenuto anche conto delle differenti tipologie di merci movimentate, ogni Terminal, autonomamente, definirà i propri accordi con le Compagnie Portuali (forfait).

- 1.2. I singoli Terminal Portuali, nel caso in cui le risorse avviate dalle Compagnie non corrispondano per professionalità a quelle pattuite, oppure non sia rispettato l'orario di lavoro in particolare di inizio e fine turno, fermo restando che riconosceranno alle Compagnie esclusivamente quanto congruo rispetto alle risorse avviate e per il tempo effettivamente impiegato presso i terminal, potranno richiedere alle Compagnie un indennizzo, non eccedente il costo della prestazione, per i danni diretti subito debitamente comprovati.

Inoltre nel caso in cui il terminal constati la carenza di professionalità delle risorse avviate, potrà rifiutare, senza oneri, la prestazione e, d'intesa con le Compagnie, verificare per il futuro che le risorse in questione siano avviate esclusivamente per l'espletamento di mansioni per le quali hanno specifica ed adeguata formazione.

2. REGIME OPERATIVO

- 2.1. Sono stabiliti i seguenti orari di chiamata:

2° turno feriale entro le ore 09,30;
3° turno feriale entro le ore 15,20;
4° turno feriale entro le ore 15,45;
1° turno feriale entro le ore 16,15 (giorno precedente);

2° turno sabato entro le ore 09,15 e comunque non oltre le ore 09,30;
3° turno sabato entro le ore 10,00;
4° turno sabato entro le ore 11,00;

1°, 2°, 3°, 4° turno domenica e 1° del lunedì entro le ore 12,00 del sabato.

2.1.1. copia della presente in originale
Genova, 12 DICEMBRE
L. DIRIGENTE

2.2. La disdetta delle chiamate con conferma da parte dei terminal deve avvenire secondo i seguenti orari:

entro le ore 11,00 per il 2° turno feriale;

entro le ore 17,00 per il 3° turno feriale;

entro le ore 21,00 per il 4° turno feriale;

entro le ore 22,00 del giorno precedente per i primi turni feriali e festivi;

entro le ore 09,00 per il 2° turno festivo;

entro le ore 15,00 per il 3° turno festivo;

entro le ore 21,00 per il 4° turno festivo.

Fermo restando gli orari di disdetta sopra riportati per ciascun turno, si prevede che:

3. SICUREZZA

Ciascun Terminal e Compagnia Portuale conferma il proprio impegno in tema di sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito dello svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali secondo quanto previsto dalla specifica normativa che prevede, tra l'altro, il coordinamento e la cooperazione fra azienda committente ed appaltatrice nel caso d'affidamento dei lavori all'interno dei terminal.

operazione fra
nto dei lavori

C920/46

Compagnie Portuali ed Aziende Terminaliste, tramite i propri R.S.P.P., potranno esaminare congiuntamente, su richiesta di una delle parti, anche ai fini preventivi, le problematiche di carattere generale inerenti la sicurezza ed igiene del lavoro incontrandosi presso la sede di Assindustria Genova.

4. DECORRENZA E VALIDITA'

La presente disciplina entra in vigore il 1° agosto 2004.

La parte economica della stessa ha validità fino al 31 dicembre 2006.

La parte normativa della presente disciplina è soggetta a revisione ogni 5 anni o qualora si verifichino situazioni e/o condizioni tali da modificare in modo significativo i contenuti della stessa.

Le parti pertanto comunicheranno all'Autorità Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare in modo significativo i contenuti del Regolamento.

5. NOTIFICA

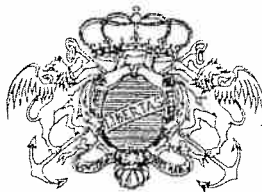
Nelle forme di rito il presente Regolamento verrà notificato alle imprese portuali artt. 16 e 18 legge 84/94 e trasmesso alle Associazioni sindacali e datoriali.

Genova,

1 2 OTT. 2004



MINUTA
[Signature]



1015

CP20/47

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Direzione Amministrativa
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

RACCOMANDATA A.R.

Prot. 1282

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte, 16
00144 ROMA

Oggetto: Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali n.34015 del 7 maggio 2004.
Proroga trattamento CIGS per l'anno 2004 ai lavoratori portuali.

Si fa riferimento alla nota 14 settembre 2004 prot.DEM3/2692 con cui viene richiesto di far compilare e sottoscrivere alle ex Compagnie Portuali i prospetti predisposti da Codesto Ministero ed attinenti il Decreto in oggetto.

Si trasmettono in allegato le dichiarazioni pervenute dalle Compagnie Portuali (all. 1 e all. 2), relative al periodo 1 gennaio - 31 agosto 2004, informando che, come già peraltro comunicato con note precedenti, non compete all'Autorità Portuale di Genova il potere di certificare od asseverare l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle Compagnie Portuali costitutesi in Società, ai sensi all'art.21, comma 1, lettera b) della legge 84/94.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Genova, 14 OTT. 2004

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Carena)

[Signature]



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Roma, 24 NOV. 2004

A tutte le Autorità portuali
Loro Sedi

Alle Capitanerie di porto
Loro Sedi

e, p.c. Ad Assoporti
Corso Rinascimento, 24
Roma

Al Comando Generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Sede

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Dip.to politiche del lavoro

- Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro, Div.VIII
- Direzione generale ammortizzatori sociali,
Div. V

Via Fornovo, 8 - Roma

DEM3

Prot. n. DEM3/3406

OGGETTO: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2004 -
Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità ai lavoratori
appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente
all'anno 2004 .-

Dall'esame congiunto delle relazioni annuali sul lavoro portuale e dei prospetti
pervenuti ai fini della corresponsione dell'integrazione salariale ai lavoratori temporanei, è
risultata la necessità di fare chiarezza sui seguenti punti:

- 1) a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 186/2000 si è completato il processo di
riforma dell'organizzazione del lavoro nei porti con la costituzione del seguente
assetto: a) imprese che svolgono operazioni e servizi portuali autorizzate ai sensi

C20/49

more della formale individuazione delle modalità di retribuzione delle giornate di mancato impiego per i lavoratori delle imprese o agenzie autorizzate a fornire prestazioni di lavoro temporaneo nei porti.

- 4) Nel corso degli anni si è preso atto dell'inattuabilità del comma 15 dell'articolo 17, e si è pertanto riconosciuta l'indennità di cui al D.L. n. 158/2001 non solo alle residue imprese che hanno fornito mere prestazioni di lavoro ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett.b), ma anche a quelle di cui all'articolo 17 commi 2 e 5 nel frattempo costitutesi: a tutti quei soggetti, cioè, autorizzati a prestare in regime di monopolio lavoro temporaneo in porto.

Da tutto quanto sopra esposto discende che il soggetto attualmente presente in porto per la fornitura di lavoro temporaneo (sia esso l'impresa o l'agenzia di cui all'articolo 17 oppure, fino alla loro individuazione, ancora l'impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.b)), non può contemporaneamente essere autorizzato ad effettuare operazioni o servizi portuali e che l'integrazione salariale di cui trattasi non può essere legittimamente corrisposta a soggetti che svolgono in porto attività diverse da quella di prestazione di lavoro temporaneo.

Del resto, il comma 3 dell'articolo 3 della legge n.186/2000 prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le eventuali situazioni di crisi e ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/94 sono disciplinate secondo le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per cui i lavoratori di dette imprese risultano adeguatamente tutelati.

Gli Enti e le Autorità in indirizzo vorranno tenere conto di quanto sopra esposto verificando, in sede di trasmissione dei dati relativi alle giornate di mancato avviamento dei lavoratori addetti alla fornitura di lavoro temporaneo, la natura dell'impresa che chiede l'ammissione al beneficio, trasmettendo allo scrivente solo le istanze dell'unico soggetto autorizzato in porto alla fornitura di lavoro temporaneo, cioè l'impresa o l'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge n. 84/94 ovvero l'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) della stessa legge, la quale, si ribadisce, è autorizzata alla predetta fornitura solo fino all'individuazione di uno dei due soggetti previsti dal citato articolo 17. Vorranno altresì verificare la conformità di quanto dichiarato in merito alle eventuali assunzioni effettuate o meno, con i dati risultanti dai registri la cui tenuta è demandata a codeste Autorità.

E' appena il caso di rammentare che la presenza del fornitore di lavoro temporaneo non è obbligatoria in ogni porto, ma è eventualmente richiesta dalle obiettive necessità delle imprese portuali. A tale proposito, si sollecitano le autorità portuali e marittime dei porti ove tale necessità risulti accertata e che ancora non vi avessero provveduto, a procedere alla formale costituzione del soggetto di cui all'articolo 17, commi 2 o 5, atteso che il principale ostacolo, finora rappresentato dall'assenza di un apposito strumento di integrazione salariale, risulta superato dalla disciplina di cui al decreto ministeriale in oggetto.

dell'articolo 16 della legge n. 84/94 (di seguito "legge") ed eventualmente concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge, tra le quali rientrano ormai a pieno titolo le imprese derivanti dalla trasformazione delle ex compagnie ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.a); b) soggetti monopolisti per la fornitura di lavoro temporaneo in attuazione dell'articolo 17, commi 2 e 5, della legge o, nelle more della loro individuazione, le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lett.b) della legge.

- 2) Tale assetto ha comportato una rilettura della disposizione di cui al citato articolo 21, comma 1, lett. b) nella parte in cui consentiva all'impresa derivante dalla trasformazione delle ex compagnie portuali di svolgere contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi portuali e di mere prestazioni di lavoro. In effetti, la nota "*sentenza Raso*" aveva giudicato contrario ai principi comunitari che un'impresa monopolista quale, nel nostro sistema, quella che offre lavoro temporaneo in porto, potesse anche fornire servizi portuali e proprio tale principio, fortemente sostenuto dalla Commissione europea, ha condotto all'attuale formulazione degli articoli 16 e 17, prevedendo anche per i servizi portuali un regime di concorrenza, previa autorizzazione analoga a quella per le operazioni portuali, e prevedendo che l'impresa monopolista per la fornitura di lavoro temporaneo non possa svolgere né operazioni né servizi portuali. Tale evoluzione legislativa porta ad interpretare l'articolo 21, comma 1, lett.b) nel senso che la ex compagnia portuale che si sia trasformata secondo tale norma non può più svolgere contemporaneamente servizi portuali e lavoro temporaneo: se sceglie i primi deve essere autorizzata ai sensi dell'articolo 16, se vuole fare prestazione di lavoro temporaneo può continuare ai sensi del 21, comma 1, lett.b) fino all'individuazione dell'impresa di cui all'articolo 17, comma 2, o alla costituzione dell'agenzia di cui al comma 5 dello stesso articolo. Si noti bene, infatti, che la data del 31 dicembre 1996, prevista come termine massimo per l'operatività in tal senso della ex compagnia portuale, era funzionale all'attuazione dell'articolo 17 nella formulazione introdotta dal D.L. n. 535/96 convertito dalla legge n. 647/96; essendo stato tale articolo riformulato dalla legge n.186/2000, la scadenza del citato termine deve ritenersi priva di effetti. Da tutto ciò deriva che l'impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.b) può ormai svolgere, fino all'individuazione del soggetto di cui all'articolo 17, commi 2 o 5, esclusivamente prestazioni di lavoro temporaneo, dovendo invece munirsi di una formale autorizzazione ex articolo 16 della legge ove scegliesse, in alternativa, di fare operazioni o servizi portuali.
- 3) Con il decreto-legge n. 158/2001, convertito dalla legge n. 248/2001 ed attuato con il decreto del Ministero del lavoro 6 giugno 2001, è stata istituita una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'articolo 21, comma 1, lett.b) della legge, fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Si rileva che tale istituto risulta diverso rispetto alla CIGS corrisposta negli anni '90 alle ex compagnie portuali nella fase di liberalizzazione del settore, in quanto questa era un sussidio per la trasformazione delle ex compagnie, mentre il nuovo istituto è una provvisoria integrazione salariale nelle

C.920/51

Si richiamano infine i doveri di vigilanza attribuiti dalla legge a codeste Autorità sulle imprese portuali, con particolare riferimento al momento del rilascio delle autorizzazioni e alla tenuta dei relativi registri, nell'ambito dei quali vorranno provvedere alla verifica di quanto sopra sia per i prospetti da inviare per le richieste relative all'integrazione salariale per il 2004 sia per quelli già inviati.

Il Direttore Generale

M. Dott. Massimo Provinciali

Massimo Provinciali



1017

C920/52

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Direzione Amministrativa
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

Verbale di riunione del giorno 7 dicembre 2004

Al fine di provvedere a quanto richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 24 novembre 2004 n° DEM 3/3406 si è predisposta apposita riunione per verificare la conformità di quanto dichiarato al Ministero stesso dalle Compagnie Portuali in merito alle eventuali assunzioni effettuate.

Presenti alla riunione i sigg. Novarino, Iori e Borghi.

Sono state verificate tutte le dichiarazioni presentate da Compagnia Unica e Compagnia Pietro Chiesa relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 (sino ad agosto).

Per quel che attiene ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, si è accertata totale conformità di quanto dichiarato con i dati contenuti nei Registri. È stato invece accertato che la Compagnia Unica non ha dichiarato i lavoratori messi a disposizione negli anni 2003 e 2004 da Agenzia Interinale ed utilizzati per lo svolgimento di Operazioni Portuali, così come meglio specificati nelle allegate tabelle.

Per quanto riguarda la Compagnia Pietro Chiesa è stata accertata la conformità a quanto dichiarato, anche se è stato rilevato che nei Registri gestiti dall'ufficio risultano iscritti n° 2 lavoratori amministrativi, dipendenti della stessa, e pertanto non addetti alle Operazioni Portuali. Nei Registri risultano altresì iscritti Presidente e Vicepresidente, gli stessi non vengono conteggiati negli organici nelle dichiarazioni della Compagnia.

Novarino

Iori

Borghi

1018

Pro Memoria per il Segretario Generale

Oggetto: Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione della indennità (integrazione salariale) per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti.

C9201

Come noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare 24 novembre u.s., (all. 1), ha informato che il soggetto presente in porto per la fornitura di lavoro temporaneo (sia esso impresa o agenzia di cui all'art. 17 oppure, sino alla loro individuazione, ancora impresa costituitasi ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera b) non può contemporaneamente essere autorizzato ad effettuare operazioni e servizi portuali e che l'integrazione salariale di cui trattasi non può essere legittimamente corrisposta a soggetti che svolgono in porto attività diverse da quelle di prestazioni di lavoro temporanee.

Ha quindi invitato a voler verificare 1) la natura delle imprese che hanno chiesto l'ammissione al beneficio di cui all'oggetto 2) la conformità di quanto dichiarato in merito alle eventuali assunzioni effettuate o meno, con i dati risultanti dai Registri la cui tenuta è demandata allo scrivente ufficio.

Tale verifica è richiesta sia per i prospetti da inviare che per quelli già inviati.

Per quel che attiene al punto 1) si rileva che due Compagnie con decreto 1679 del 13 dicembre 2002, (all. 2) sono state autorizzate ad esercitare, sulla base di specifici rapporti contrattuali, nelle aree e sulle banchine in concessione alle imprese terminalistiche tutti i servizi portuali di cui al regolamento di settore e le operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals.

La Compagnia Unica è altresì autorizzata ad esercitare in ambito portuale l'attività di riparazione contenitori (all. 3).

Per quel che attiene al punto 2) si evidenzia che le Compagnie hanno presentato i dati riferiti agli organici, e per il 2003 e 2004, come richiesto dal Ministero (all. 4), autocertificazioni attestanti di non aver effettuato assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato mentre per gli anni precedenti hanno indicato il numero dei lavoratori assunti.

Compagnia Unica con nota 25 luglio 2003 (all. 5) fu autorizzata ad avvalersi di lavoratori messi a disposizione da agenzia interinale (ad oggi 164) e quindi non assunti dalla stessa a tempo indeterminato, ma regolarmente iscritti nei Registri nelle date indicate nelle allegate tabelle (all. 6).

Tali lavoratori non sono stati dichiarati.

Come sollecitato dal Ministero l'ufficio ha provveduto a verificare i dati certificati dalle Compagnie con quelli risultanti nei Registri e, con l'esclusione dell'interinale, è stata accertata una sostanziale conformità.

E sta quindi predisposta la allegata lettera (all. 7) con cui inviare al Ministero, per le valutazioni di competenza, copia delle autorizzazioni rilasciate alle Compagnie e nota informativa attinente l'utilizzo da parte di Compagnia Unica di personale interinale nel periodo 2003 - 2004.

Tenuto altresì conto che l'autorizzazione è stata rilasciata il 25 luglio 2003, con carattere eccezionale ed al fine di soddisfare una particolare domanda di traffico ed accertato che ne prosegue l'utilizzo, si è preparata una seconda lettera (all. 8) con cui richiedere alla Compagnia aggiornamenti in merito al permanere delle motivazioni che originarono l'istanza.

22 dicembre 2004

Novarino



C920/53

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

Raccomandata A.R.

Prot.
Genova,

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte, 16
00144 - ROMA

Oggetto: Decreto Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 7 maggio 2004. Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente all'anno 2004.

Si fa riferimento alla nota 24 novembre 2004, prot. Dem/3406 ed al successivo sollecito 23 dicembre u.s. con cui è richiesto di verificare la natura delle imprese richiedenti l'ammissione al beneficio di cui all'oggetto e la conformità di quanto dalle stesse dichiarato in merito alle eventuali assunzioni con i dati risultanti dai Registri tenuti dalla scrivente.

Al riguardo si trasmette in allegato copia del decreto 1679 del 13 dicembre 2002 (all. 1) con cui Compagnia Unica e Pietro Chiesa (art. 21 comma 1, lettera b) sono state autorizzate ad esercitare, nelle aree e sulle banchine in concessione alle Imprese terminalistiche tutti i servizi portuali di cui al regolamento di settore e le operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals.

Si trasmette altresì il decreto 1324 del 12 ottobre 2004 (all. 2) con cui, a seguito degli accordi siglati tra le Compagnie Portuali e i Terminals Operators, sono state rese esecutive le "Regole di funzionamento" ad integrazione dell'art. 15 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali approvato e reso esecutivo con decreto 13 dicembre 2002 n. 1678 (all. 3).

Si invia inoltre copia del decreto 11 marzo 2004, n. 343 (all. 4) con cui Compagnia Unica, anche per l'anno 2004, fu autorizzata ad esercitare in ambito portuale attività di riparazione contenitori.

Per quel che attiene ai dati certificati dalle Compagnie in merito alle assunzioni si informa che per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si è accertata sostanziale conformità con i dati risultanti dai Registri.

Dall'agosto 2003 risultano invece utilizzati da Compagnia Unica lavoratori non assunti a tempo indeterminato ma messi a disposizione dai soggetti previsti dalla legge 196/1997 e dedicati allo svolgimento delle operazioni portuali.

Tale utilizzo fu autorizzato dalla scrivente con nota 25 luglio 2003.

Si allega tabella con le relative date di iscrizione nei Registri (all. 5) informando che Compagnia Unica, con nota 14 gennaio u.s., ha confermato la necessità di utilizzare tali lavoratori.

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Carena)

CP20/546
11/09/04

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

Raccomandata A.R.

Prot.
Genova,

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte, 16
00144 - ROMA

Oggetto: Decreto Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 7 maggio 2004. Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente all'anno 2004.

Si fa riferimento alla nota 24 novembre 2004, prot. Dem/3406 ed al successivo sollecito 23 dicembre u.s. con cui è richiesto di verificare la natura delle imprese richiedenti l'ammissione al beneficio di cui all'oggetto e la conformità di quanto dalle stesse dichiarato in merito alle eventuali assunzioni con i dati risultanti dai Registri tenuti dalla scrivente.

Al riguardo si trasmette in allegato copia del decreto 1679 del 13 dicembre 2002 (all. 1) con cui Compagnia Unica e Pietro Chiesa (art. 21 comma 1, lettera b) sono state autorizzate ad esercitare, nelle aree e sulle banchine in concessione alle Imprese terminalistiche tutti i servizi portuali di cui al regolamento di settore e le operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals.

Si trasmette altresì il decreto 1324 del 12 ottobre 2004 (all. 2) con cui, a seguito degli accordi siglati tra le Compagnie Portuali e i Terminals Operators, sono state rese esecutive le "Regole di funzionamento" ad integrazione dell'art. 15 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali approvato e reso esecutivo con decreto 13 dicembre 2002 n. 1678 (all. 3).

Si invia inoltre copia del decreto 11 marzo 2004, n. 343 (all. 4) con cui Compagnia Unica, anche per l'anno 2004, fu autorizzata ad esercitare in ambito portuale attività di riparazione contenitori.

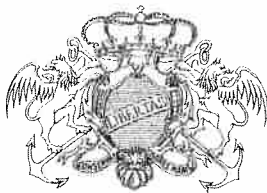
Per quel che attiene ai dati certificati dalle Compagnie in merito alle assunzioni si informa che per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si è accertata sostanziale conformità con i dati risultanti dai Registri.

Dall'agosto 2003 risultano invece utilizzati da Compagnia Unica lavoratori non assunti a tempo indeterminato ma messi a disposizione dai soggetti previsti dalla legge 196/1997 e dedicati allo svolgimento delle operazioni portuali.

Tale utilizzo fu autorizzato dalla scrivente con nota 25 luglio 2003.

Si allega tabella con le relative date di iscrizione nei Registri (all. 5) informando che Compagnia Unica, con nota 14 gennaio u.s., ha confermato la necessità di utilizzare tali lavoratori.

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Carena)



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Atti Autoritativi e Demanio
Atti Autoritativi

Raccomandata A.R.

Prot.
Genova,

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte, 16
00144 - ROMA

Oggetto: Decreto Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 7 maggio 2004.
Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente all'anno 2004.

Si fa riferimento alla nota 24 novembre 2004, prot. Dem/3406 ed al successivo sollecito 23 dicembre 2004 con cui è richiesto di verificare la natura delle imprese richiedenti l'ammissione al beneficio di cui all'oggetto e la conformità di quanto dalle stesse dichiarato in merito alle eventuali assunzioni con i dati risultanti dai Registri tenuti dalla scrivente.

Al riguardo si informa che Compagnia Unica e Compagnia Pietro Chiesa (imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 comma 1, lettera b) della legge 84/94), sono state autorizzate ad esercitare, nelle aree e sulle banchine in concessione alle Imprese terminalistiche, in assenza dell'impresa di cui all'art. 17 legge 84/94, servizi riconducibili a prestazioni di lavoro disciplinate con accordo locale 27 luglio 2004 recepito dall'Autorità Portuale con decreto 1324 del 12 ottobre 2004 in esito a deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 6 ottobre 2004.

Per quel che attiene ai dati certificati dalle Compagnie in merito all'organico si informa che per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si è accertata la conformità di quanto dichiarato con i dati risultanti dai Registri.

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Carena)

C.920/55
NON MUNITA
Basta l'impegno

MIRAVITA
[Signature]



C920/56

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

Raccomandata A.R.

Prot.
Genova,

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte, 16
00144 - ROMA

Oggetto: Decreto Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 7 maggio 2004. Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente all'anno 2004.

Si fa riferimento alla nota 24 novembre 2004, prot. Dem/3406 ed al successivo sollecito 23 dicembre u.s. con cui è richiesto di verificare la natura delle imprese richiedenti l'ammissione al beneficio di cui all'oggetto e la conformità di quanto dalle stesse dichiarato in merito alle eventuali assunzioni con i dati risultanti dai Registri tenuti dalla scrivente.

Al riguardo si informa che Compagnia Unica e Compagnia Pietro Chiesa, imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 comma 1, lettera b), sono state autorizzate ad esercitare, nelle aree e sulle banchine in concessione alle Imprese terminalistiche, in assenza dell'impresa di cui all'art. 17 legge 84/94, servizi ed operazioni portuali.

Tali attività, riconducibili a prestazioni di lavoro, sono disciplinate con accordo locale 27 luglio 2004 recepito dall'Autorità Portuale con decreto 1324 del 12 ottobre 2004 in esito a deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 6 ottobre 2004.

Per quel che attiene ai dati certificati dalle Compagnie in merito alle assunzioni si informa che per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si è accertata sostanziale conformità con i dati risultanti dai Registri.

Dall'agosto 2003 risultano invece utilizzati da Compagnia Unica lavoratori non assunti a tempo indeterminato ma messi a disposizione dai soggetti previsti dalla legge 196/1997 e dedicati allo svolgimento delle operazioni portuali.

Tale utilizzo fu autorizzato dalla scrivente con nota 25 luglio 2003.

Si allega tabella con le relative date di iscrizione nei Registri (all. 1) informando che Compagnia Unica, con nota 14 gennaio u.s., ha confermato la necessità di utilizzare tali lavoratori.

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Carena)

MINUTA
[Signature]



C920/57

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

Raccomandata A.R.

Prot.
Genova,

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte, 16
00144 - ROMA

Oggetto: Decreto Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 7 maggio 2004. Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente all'anno 2004.

Si fa riferimento alla nota 24 novembre 2004, prot. Dem/3406 ed al successivo sollecito 23 dicembre u.s. con cui è richiesto di verificare la natura delle imprese richiedenti l'ammissione al beneficio di cui all'oggetto e la conformità di quanto dalle stesse dichiarato in merito alle eventuali assunzioni con i dati risultanti dai Registri tenuti dalla scrivente.

Al riguardo si informa che Compagnia Unica e Compagnia Pietro Chiesa, imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 comma 1, lettera b), sono state autorizzate ad esercitare, nelle aree e sulle banchine in concessione alle Imprese terminalistiche, in assenza dell'impresa di cui all'art. 17 legge 84/94, servizi operativi riconducibili a prestazioni di lavoro disciplinate con accordo locale 27 luglio 2004 recepito dall'Autorità Portuale con decreto 1324 del 12 ottobre 2004 in esito a deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 6 ottobre 2004.

Per quel che attiene ai dati certificati dalle Compagnie in merito alle assunzioni si informa che per i lavoratori assunti a tempo indeterminato si è accertata sostanziale conformità con i dati risultanti dai Registri.

Dall'agosto 2003 risultano invece utilizzati da Compagnia Unica lavoratori non assunti a tempo indeterminato ma messi a disposizione dai soggetti previsti dalla legge 196/1997 e dedicati allo svolgimento delle operazioni portuali.

Tale utilizzo fu autorizzato dalla scrivente con nota 25 luglio 2003.

Si allega tabella con le relative date di iscrizione nei Registri (all. 1) informando che Compagnia Unica, con nota 14 gennaio u.s., ha confermato la necessità di utilizzare tali lavoratori.

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Carena)

Primo Firmato in data 14/11/2004



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima e Interna*

DEM 3/Prot. 3793

Roma, li

23 DIC. 2004

MOD. 99/09

C920/51

Soccorso

A tutte le Autorità Portuali
Loro Sedi

Alle Capitanerie di Porto
Loro Sedi

Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2004 – Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità ai lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente all'anno 2004.

Si fa seguito alla nota prot. Dem3/3406 di pari oggetto, datata 24 novembre 2004, con la quale si chiedeva alle Autorità in indirizzo una verifica sulla natura dell'impresa che ha chiesto l'integrazione salariale al fine di erogare detto beneficio soltanto all'unico soggetto autorizzato in porto alla fornitura di lavoro temporaneo, cioè all'impresa o all'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della legge 84/94 ovvero all'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) della stessa legge.

Ciò premesso, al fine di evitare ingiustificati ritardi nell'erogazione delle prestazioni di cui trattasi, le Autorità in indirizzo sono pregate di fornire tempestivamente allo scrivente le informazioni richieste in data 24 novembre.

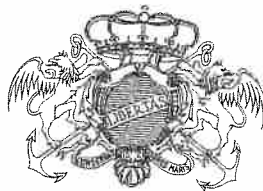
Il Dirigente
Luigi Scarponi

[Signature]

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA	
PROTOCOLLO CENTRALE	
- 3 GEN. 2005	
N.	10
Uff.	AMM (PERM)
	SG

*PRES
PERS leg*

MINUTA



1020

C920/5

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

GIA' ANTICIPATA PER FAX

Direzione Amministrativa
Servizio Affari Generali e Contrattuali
Ufficio Autorizzazioni, Licenze e Permessi

Genova, 4/1/05
Prot 5

Spett. Compagnia Unica S.c.a.r.l.
Piazzale San Benigno, 1
16149 Genova

Oggetto: Decreto Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 7 maggio 2004.
Individuazione delle Imprese legittimate alla percezione dell'indennità per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti.

Si informa che con nota 24 novembre 2004, prot. dem/3406, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto di verificare la natura delle imprese richiedenti l'ammissione al beneficio di cui all'oggetto e la conformità di quanto dalle stesse dichiarato in merito alle eventuali assunzioni sia per i prospetti da inviare sia per quelli già inviati.

Al riguardo si comunica di aver accertato la conformità dei dati afferenti le assunzioni a tempo indeterminato certificati da codesta Compagnia con quelli presenti nei Registri la cui tenuta è demandata a questa Autorità Portuale.

Risulta invece non certificato per gli anni 2003 e 2004 l'utilizzo di circa 160 lavoratori messi a disposizione da soggetto previsto dalla legge 196/1997 e peraltro autorizzato dalla scrivente per quanto di competenza e con carattere eccezionale.

Come noto tale autorizzazione fu rilasciata atteso il carattere di urgenza della richiesta e tenuto conto di una particolare domanda di traffico.

Dovendosi in oggi corrispondere alle richieste ministeriali si invita a voler fornire entro e non oltre il 15 gennaio p.v. chiarimenti in merito, aggiornando in particolare in ordine al permanere delle motivazioni che originarono il ricorso al lavoro temporaneo.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Carena)



Compagnia Unica

Soc. Coop. a R. L.

1021

Coro/6

16126 Genova - Piazzale S. Benigno

Telefoni: 010.246.28.51 - 010.261.131

Telefax: 010.255.161

Conto Corrente Postale 19883164

C/C n. 1243/90 Banca Carige S.p.A. - Ag. 57 Genova

Codice Fiscale - Partita IVA 00270270101

Tribunale di Genova 61941

C.C.I.A.A. Genova 352290

GENOVA, 14 GEN. 2005

Spett.le
Autorità Portuale di Genova
Direzione Amministrativa
Palazzo San Giorgio
16123 Genova

ANTICIPATA VIA FAX

c.a.

Segretario Generale dott. Carena

Prot. - 163

In risposta a Vs. nota prot. 5 del 04.01.05, si conferma che a tutt'oggi permangono valide le motivazioni per il ricorso al lavoro temporaneo espresse nella nostra lettera del 09.07.03 prot. 2519.

Cordiali saluti

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA PROTOCOLLO CENTRALE	
17 GEN. 2005	
N.	287
Uff. AMM (PERM)	SG Copia PRES SRIL

TRASMESSA COPIA

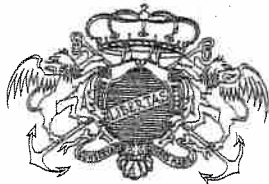
COMPAGNIA UNICA

Soc. Coop. a r.l.

IL CONSOLE

PARIDE BATINI

Paride Batini



1022

CP20/61

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Atti Autoritativi e Demanio
Ufficio Registri Obbligatori

RACCOMANDATA A.R.

Prot. 98

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte, 16
00144 - ROMA

Oggetto: Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 34015 del 7 maggio 2004.
Proroga del trattamento CIGS per l'anno 2004 ai lavoratori portuali.

Si fa riferimento alla nota 14 settembre 2004, prot. DEM3/2692 con cui viene richiesto di far compilare e sottoscrivere alle ex Compagnie Portuali i prospetti predisposti da Codesto Ministero ed attinenti il Decreto in oggetto.

Si trasmettono in allegato le dichiarazioni pervenute dalle Compagnie Portuali (all. 1 e all. 2), relative al periodo settembre - dicembre 2004.

Si informa che per quel che attiene ai dati certificati dalle Compagnie relativamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato si è accertata la conformità con i dati risultanti nei Registri.

Quanto sopra con riferimento alle specifiche dichiarazioni rese dalla Compagnia Unica e dalla Compagnia Pietro Chiesa, soggetti trasformati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 84/94 ed autorizzati allo svolgimento dei servizi riconducibili a prestazioni di lavoro disciplinate con accordo locale 27 luglio 2004, recepito dall'Autorità Portuale con decreto n. 1324 del 12 ottobre 2004 in esito a deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 6 ottobre 2004.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Genova, 28 GEN. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro Carena)



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Genova, 7 FEB. 2005
Prot. n. 270 /SG**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna
Via Asia 2
00144 Roma

Oggetto: Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 maggio 2004. Individuazione dei soggetti legittimati alla percezione dell'indennità ai lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, relativamente all'anno 2004.

Ad integrazione di quanto trasmesso con la nota 28.1.2005 prot. n.98 e con riferimento ai contenuti della nota di codesta Direzione Generale del 24.11.2004 prot. n. DEM 3/3406 si comunica che la Compagnia Unica Scarl e la Compagnia P. Chiesa Scarl sono, per i settori di rispettiva competenza (traffici di rinfuse solide per la Compagnia P. Chiesa ed altri traffici per la Compagnia Unica), autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i..

Nel comunicare quanto sopra si conferma altresì che le due indicate Compagnie sono – come confermato con le intese intercorse a livello locale – i soli soggetti in ambito portuale autorizzati a fornire prestazioni di lavoro temporaneo avuto riguardo all'intervenuta trasformazione delle stesse ai sensi dell'art.21, comma 1, lettera b) della richiamata legge 84/94.

A disposizione per quant'altro possa occorrere, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro Carena)

S. F.

C 20/62

Pro Memoria per il Direttore Amministrativo

Oggetto : Proroga Trattamento CIGS per i lavoratori portuali e verifica dati nei Registri

Con nota 14 settembre 2004 il competente Ministero ha richiesto di far compilare alle Compagnie i modelli delle dichiarazioni sostitutive all'atto di notorietà con cui dichiarare per l'anno 2004 : organici – giornate lavorate – giornate di mancato avviamento e di non aver effettuato alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato.

Con successiva nota 24 novembre e sollecito 23 dicembre 2004 ha informato che il soggetto presente in porto per la fornitura di lavoro temporaneo (sia esso impresa o agenzia di cui all'art. 17 oppure, sino alla loro individuazione, ancora impresa costituitasi ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera b) non può contemporaneamente essere autorizzato ad effettuare operazioni e servizi portuali e che l'integrazione salariale di cui trattasi non può essere legittimamente corrisposta a soggetti che svolgono in porto attività diverse da quelle di prestazioni di lavoro temporanee.

Ha quindi invitato a voler verificare 1) la natura delle imprese che hanno chiesto l'ammissione al beneficio di cui all'oggetto 2) la conformità di quanto dichiarato in merito alle eventuali assunzioni effettuate o meno, con i dati risultanti dai Registri la cui tenuta è demandata allo scrivente ufficio.

Tale verifica è stata richiesta sia per i prospetti da inviare che per quelli già inviati.

Con nota 28 gennaio 2005 (all. 1) sono state trasmesse al Ministero le dichiarazioni compilate dalle Compagnie ed informazioni in ordine alla natura delle Compagnie stesse.

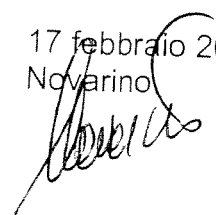
Con nota 7 febbraio u.s (all. 2) sono stati forniti ulteriori chiarimenti anche in riferimento alla nota ministeriale del 24 novembre 2004.

Come richiesto dal Ministero l'Ufficio Registri ha in ogni caso provveduto alla verifica delle dichiarazioni rese dalle Compagnie dal 1999 ad oggi accertando, per quel che attiene ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, totale conformità con i dati risultanti nei Registri.

E' stato in invece accertato che Compagnia Unica non ha dichiarato per gli anni 2003 e 2004 lavoratori messi a disposizione da Agenzia Interinale ed utilizzati per lo svolgimento delle operazioni portuali.

Si allega tabella con le relative date di iscrizione nei Registri (all. 3) richiedendo disposizioni in merito.

17 febbraio 2005
Novarino





1025

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

TRASMISSIONE COPIA	
ISTITUTO PORTUALE DI GENOVA	
PROTOCOLLO CENTRALE	
13 MAG. 2005	
N.	3550
UFF.	Copia
AMM (PERMESSI)	SG PRES PERS

Roma, 1-5 MAG 2005

CP20/63

A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

E, p.c. ad Assoporti
Corso Rinascimento 24
Roma

Al Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di
porto Sede

DEM3

Prot. n. DEM3/ Alleg.

1290

OGGETTO: Indennità Cigs - anno 2005.

In data 22 febbraio 2005 è stato sottoscritto l'accordo, in corso di recepimento con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente il riconoscimento dell'indennità pari al trattamento massimo di CIGS a copertura delle giornate di mancato avviamento, relative all'anno 2005, per i soggetti che prestano lavoro temporaneo nei porti.

Si evidenzia che il trattamento in questione potrà essere usufruito per non più di 100.000 giornate, complessivamente pari a quelle riconosciute per il 2004 ridotte del 10%, con le condizioni stabilite nell'accordo stesso.

In particolare, oltre che sulle clausole relative alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso accordo, occorre richiamare l'attenzione sui soggetti che possono beneficiare dell'indennità individuati come "i lavoratori appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti, ai sensi della legge n. 84/94 e successive modificazioni". Si ribadisce in merito a tale punto quanto già chiarito nella lettera circolare n. DEM3/3406 del 24.11.2004, e cioè che il soggetto attualmente presente in porto per la fornitura di lavoro temporaneo (sia esso l'impresa o l'agenzia di cui

C920/64

all'articolo 17 oppure, fino all'individuazione, ancora l'impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.b)) non può contemporaneamente essere autorizzato ad effettuare operazioni o servizi portuali, con la conseguenza che l'integrazione salariale di cui trattasi non può essere legittimamente corrisposta a soggetti che, in alternativa o in aggiunta, svolgono in porto attività diverse da quella di prestazione di lavoro temporaneo.

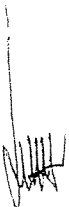
Codeste Autorità vorranno porre in essere ogni ~~utile iniziativa~~ finalizzata all'adeguamento alla fattispecie normativa come più esaurientemente ~~esplicitata~~ nella già citata circolare di quelle poche realtà portuali ancora da essa ~~difforni~~.

Si fa riserva di successive comunicazioni non appena emanato il succitato decreto.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Modello lettere
02/05/2005



C920/65

MODULARIO
M.L.P.S. - 88

MOD. 88



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il 22 febbraio 2005 si sono riunite, alla presenza del sottosegretario di Stato On.le Pasquale Viespoli assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani, dirigente della div. VII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento della Navigazione Marittima ed Aerea, D.G. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, rappresentato dal Direttore Generale Cosimo Caliendo e dal Dirigente dott. Luigi Scarponi; ITALIA LAVORO rappresentata dal dott. Piergiorgio Martufi, le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e le associazioni ASSOLOGISTICA, FISE, ASSOPORTI e ASSITERMINAL per esaminare la possibilità di far ricorso anche per l'anno 2005 all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, a copertura delle giornate di mancato avviamento, per i lavoratori delle Compagnie Portuali, ai sensi dell'art. 1 comma 155 della l. 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005).

Preliminarmente, si dà atto che tramite la predetta indennità negli anni passati si sono riusciti a gestire positivamente le problematiche occupazionali all'interno dei porti, pertanto, anche sulla base delle iniziative presenti, si ritiene necessario proseguire, per l'anno 2005, nell'utilizzo del trattamento di cui trattasi, che comunque, dovrà essere usufruito per un numero non superiore a 100.000 giornate che corrispondono alle giornate del 2004 ridotte del 10%.

C20/EE

Si dà atto che la presente proroga risponde anche all'esigenza di sopperire con uno strumento straordinario di integrazione salariale all'accertata impossibilità di dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 17 co. 15 della L. 84/1994 la cui modifica è attualmente all'esame del Parlamento, nell'ambito delle proposte di revisione più generale della stessa legge.

Le parti, altresì, ritengono, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze produttive dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche la conseguenza che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festive le indennità di cui trattasi potrà essere concessa, per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore.

Le parti concordano sulla necessità di ricorrere all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, per l'anno 2005, come previsto dal richiamato art. 1 co. 155 L. 311 del 30.12.2004, Per i lavoratori appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti, ai sensi della L. n. 84/94 e successive modificazioni, purché i predetti soggetti:

- a) Se imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, co. 2 e 5 rispettivamente della L. 84/94, non abbiano effettuato negli anni 2003 e 2004 assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94;
- b) Se società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94, non abbiano effettuato negli anni 2003 e 2004 assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il diritto all'indennità decade, nel corso del 2005 dal giorno in cui:

- a) L'impresa o l'agenzia (art. 17 commi 2 e 5 L. 84/94) assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94;
- b) Se società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94, assume personale a tempo indeterminato.

Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali ed in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, al fine del costante aggiornamento della spesa effettuerà il monitoraggio sui lavoratori effettivamente sospesi.

C920/67

Il Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli, preso atto che il Parlamento sta esaminando la riforma della normativa che porterà alla soluzione del problema, ritiene che ricorrano i requisiti previsti dall'art. 1 co. 155 L. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Letto, confermato e sottoscritto.

FILT CGIL
[Signature]

ASSOLOGISTICA
[Signature]

FIT Cisl
[Signature]
ULTRASPORTI
[Signature]

ASSOPORTI
[Signature]

FISE-UNIORT
[Signature]

ASSITERMINAL
[Signature]

ITALIA LAVORO
[Signature]

MINISTERO LAVORO
[Signature]

MINISTERO INFRASTRUTTURE
[Signature]
[Signature]



1026

Ciro/68

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

Decreto N. **554**

Vista la legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 gennaio 2004 di nomina del Dott. Giovanni Giulio Novi nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

Visto che il D.M. 31 Marzo 1995, n° 585, concernente il Regolamento attuativo dell'art. 16 della Legge 84/94, prevede all'Art. 6 che il rilascio della autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali è subordinato alla indicazione delle tariffe che saranno adottate dalle singole Imprese portuali e suddivise per tipi merceologici o per i singoli servizi;

Vista la nota 17 febbraio 2005, con cui la Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ha informato di non praticare tariffe per il compimento delle operazioni portuali in quanto le operazioni portuali stesse sono svolte, sulla base di appositi accordi, da imprese portuali autorizzate;

Vista la nota 14 febbraio 2005, con cui la Società Enel Logistica Combustibili S.r.l. ha informato di non praticare tariffe per il compimento delle operazioni portuali in quanto le stesse sono dedicate all'esclusivo esercizio della Centrale Termoelettrica di Genova;

Vista la nota 6 maggio 2005, con cui il Consorzio Grimaldi Group ha informato di non praticare tariffe in quanto, a causa di lavori che interessano l'area in concessione, l'operatività è momentaneamente sospesa;

Ritenuto opportuno, al fine di ottemperare ai disposti dei punti 1 e 4 dell'Art. 6 del richiamato D. M. 31 marzo n° 585, rendere pubbliche le tariffe comunicate per l'anno 2005 dalle Imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, ex Art. 16, Legge 84/94 nonché della società autorizzata alla gestione delle stazioni marittime;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

C92/69

Sono rese pubbliche le allegate tariffe adottate per l'anno 2005 dalle seguenti Imprese:

Società autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, ex art.16 Legge 84/94:

- ANGELO PASTORINO S.R.L.;
- C.F.M. S.A.S. DI DE CARO & C.;
- CSM S.P.A.;
- EUROMARE SERVIZI MARITTIMI S.R.L.;
- FO. RE. S. T. S.P.A.;
- G.M.T. - GENOA METAL TERMINAL S.R.L.;
- GRENDI TRASPORTI MARITTIMI S.P.A.;
- IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A.;
- INDUSTRIE REBORA S.R.L.;
- PORTO PETROLI DI GENOVA S.P.A.;
- ROLCIM S.P.A.;
- TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A.;
- TERMINAL FRUTTA GENOVA S.R.L.;
- TERMINAL RINFUSE ITALIA S.R.L.;
- THERMOCAR S.R.L.;
- V. T. E. - VOLTRI TERMINAL EUROPA S.P.A..

Società autorizzate all'esercizio dei servizi portuali, ai sensi dell'art.16 Legge 84/94:

- UNIVERSALE S.P.A.;
- VERNAZZA AUTOGRU S.R.L..

Società autorizzata alla gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri:

- STAZIONI MARITTIME S.P.A..

L'Ufficio Registri della Direzione Amministrativa - Servizio Atti Autoritativi e Demanio, provvederà alla tenuta ed aggiornamento delle predette tariffe che potranno essere visionate a richiesta.

Gli interessati potranno inoltre acquistare copia delle tariffe allegate al presente Decreto presso la Direzione Amministrativa - Servizio Affari Generali dell'Ente.

Genova, li 16 MAG. 2005

IL PRESIDENTE

Giovanni Giulio Novi



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA
DIVISIONE 3

COPIA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA PROTOCOLLO CENTRALE	
3 - AGO. 2005	
N.	5760
UFF. AMM.	PRES / SG 8VIL / PERS

Roma, 12 8 LUG. 2005

A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

e, p.c.
Assoporti
Corso Rinascimento 24
ROMA

Al Comando generale delle
Capitanerie di porto
SEDE

Prot. n. DIV3/2013

Alleg.

OGGETTO: Attuazione art. 17 della legge n. 84/1994 e indennità CIGS in favore dei lavoratori che forniscono lavoro temporaneo nei porti.

Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni concernenti l'oggetto, in particolare alle note nn. DEM3/3406 del 24.11.2004 e DEM3/1290 del 5.3.2005.

Al riguardo, si rinnova l'invito a codeste Autorità - qualora sussista la necessità di avere in porto il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo e lo stesso non sia stato ancora individuato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 84/94 - a procedere all'attuazione del predetto art. 17, tenuto anche conto del fatto che, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in ambito portuale sono appunto quelli di cui all'art. 17 della legge n. 84/94. Ciò anche al fine di evitare future difficoltà nel riconoscimento della CIGS a soggetti diversi da questi. Codeste Autorità vorranno tenere aggiornato lo scrivente in merito ai relativi adempimenti di competenza.

Relativamente al fatto che il soggetto prestatore di manodopera temporanea in porto non può contemporaneamente essere autorizzato allo svolgimento di operazioni o servizi portuali, si invitano le Autorità dei porti in cui tale separazione di attività non fosse stata ancora attuata ad adottare i provvedimenti necessari a realizzare tale separazione e a darne tempestiva comunicazione allo scrivente.

M

a m
Copia - *ing. Vignani*

C920/41

Ciò anche al fine di evitare che i lavoratori appartenenti a soggetti operanti in situazioni di incompatibilità possano risultare esclusi dal beneficio d'integrazione salariale previsto per il corrente anno.

Considerato infine che l'accordo in materia di CIGS per l'anno 2005, sottoscritto il 22.2.2005 presso il Ministero del Lavoro ed allegato in copia, prevede - tra l'altro - che detto trattamento dovrà essere usufruito per un numero non superiore a 100.000 giornate, si invitano codeste Autorità a notificare tale previsione alle Società/Imprese interessate, affinché le stesse si astengano, prudenzialmente, dall'erogare ai lavoratori trattamenti anticipati di cassa integrazione, poiché, nel caso in cui le predette 100.000 giornate risultassero insufficienti ad assicurare l'integrale copertura delle giornate di CIGS complessivamente richieste per l'anno 2005, lo scrivente Ministero dovrà necessariamente riconoscere a ciascuna Società/Impresa un numero di giornate proporzionalmente ridotto, rispetto a quello richiesto, in modo da rientrare complessivamente nel predetto limite massimo.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Cigs anticipo
27/07/2005





1028

x

*Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti*

Roma, 18 GEN. 2006

C920/12

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

Alle Autorità portuali di
BRINDISI,
CAGLIARI, CATANIA,
GENOVA e TARANTO

Protocollo	AMM(AUTOR) in
Ufficio Competente: AUTOR	A
Prot.N. 1133	del 23/01/2006
PROTOCOLLO CENTRALE	
AUTORITA' PORTUALE	

SG
PRES
PERS
URG
SIN

DIV3

Prot. n. DIV3/ Alleg.

0123

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 17 della legge n. 84/94.

Non risultando pervenuta alcuna risposta alla nota n. DIV3/2628 del 17 novembre 2005 che ad ogni buon fine si allega in copia, si chiede a codeste Autorità di voler corrispondere a quanto in essa richiesto.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

M.C.Farina
Soll. del soll. art.17
17/01/2006



AUTOREGOLAZIONE PORTUALE
INSTRUMENTO CLASSE

Ufficio Competente: **AUTOR** **A**
Prot.N. **1620** del 30/01/2006

Off. **AMM (AUTOR) / PRES** **Copia**

SG / SVIL / PERS / LEG

1029

COPIA

C920/73

Roma, 123 GEN. 2006

*Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

E, p.c. al Comando Generale
delle Capitanerie di porto
SEDE

Ad Assoporti
Corso Rinascimento, 24 **ROMA**

DIV3

Prot. n. DIV3/133 Alleg.

OGGETTO: Organici delle imprese autorizzate alla prestazione di lavoro temporaneo nei porti.

La legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevede la possibilità di proroga anche per il 2006 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria nell'ambito dei quali è ricompreso, previo accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche quello per i lavoratori addetti alla prestazione di manodopera temporanea nei porti. Tale previsione è, come noto, anche accompagnata dalla riduzione del 40% della misura del trattamento e presuppone la riduzione almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31.12.2005.

In via surrettizia, a causa della mancata attuazione del meccanismo di cui al comma 15 dell'articolo 17, si provvede alla retribuzione delle giornate di mancato avviamento con i fondi pubblici, e risulta pertanto ancora più decisivo il ruolo attribuito dalla legge a codeste Autorità in materia di determinazione e verifica degli organici effettivi delle imprese che ai sensi degli articoli 17 o 21, comma 1, lett.b) della legge n. 84/94 prestano manodopera temporanea nei porti.

C920/74

Per le imprese di cui all'articolo 17 la determinazione quantitativa e qualitativa dell'organico deve essere effettuata in rapporto alle effettive esigenze- da valutarsi al presente e non sulla base di previsioni future- delle imprese utilizzatrici e, successivamente, ne va periodicamente verificata la rispondenza a tali esigenze. Nell'ottica del contenimento degli organici si ritiene fondamentale che ogni reintegrazione degli stessi venga sottoposta da parte di codeste Autorità a rigorose valutazioni di necessità e di rispondenza alle esigenze operative del porto tenendo anche conto del fatto che ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 17, l'impresa o l'agenzia di cui ai commi 2 e 5, qualora non abbiano personale sufficiente per fare fronte alle richieste di lavoro temporaneo, possono rivolgersi alle agenzie di somministrazione del lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003

Si richiama pertanto l'attenzione sui poteri regolamentari e i doveri di vigilanza attribuiti in particolare dal comma 10 dell'articolo 17 della legge n. 84/94 a codeste Autorità in tale materia .

In ogni caso, ma in particolare nella situazione presente, in cui le giornate di mancato avviamento vengono retribuite con fondi pubblici, tale esigenza di contenimento allo stretto necessario degli organici dei predetti soggetti va perseguita con rigore anche per le imprese che ancora operano ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.b) sia in quanto anche esse, per ora, beneficiano di tali trattamenti a carico di fondi pubblici, sia perché ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 il personale di tali imprese dovrà continuare il proprio rapporto di lavoro nell'impresa o nell'agenzia di cui all'articolo 17, e, in tale prospettiva non si ritiene possa procedersi ad ulteriori assunzioni fino all'istituzione di queste ultime.

In proposito si ribadisce ancora una volta la necessità che le Autorità che non vi abbiano ancora provveduto, procedano ove ritengano necessaria e sostenibile per il porto l'individuazione del soggetto fornitore di prestazioni di lavoro temporaneo ex art.17 a dare piena attuazione al predetto articolo secondo le indicazioni fornite dallo scrivente nelle precedenti circolari sull'argomento.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Cont. org. imprese portuali
19/01/2006





*Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

Roma, 23 GEN. 2006

A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

E, p.c. al Comando Generale
delle Capitanerie di porto
SEDE

Ad Assoporti
Corso Rinascimento, 24 ROMA

DIV3

Prot. n. DIV3/133 Alleg.

OGGETTO: Organici delle imprese autorizzate alla prestazione di lavoro temporaneo nei porti.

La legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) prevede la possibilità di proroga anche per il 2006 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria nell'ambito dei quali è ricompreso, previo accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche quello per i lavoratori addetti alla prestazione di manodopera temporanea nei porti. Tale previsione è, come noto, anche accompagnata dalla riduzione del 40% della misura del trattamento e presuppone la riduzione almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31.12.2005.

In via surrettizia, a causa della mancata attuazione del meccanismo di cui al comma 15 dell'articolo 17, si provvede alla retribuzione delle giornate di mancato avviamento con i fondi pubblici, e risulta pertanto ancora più decisivo il ruolo attribuito dalla legge a codeste Autorità in materia di determinazione e verifica degli organici effettivi delle imprese che ai sensi degli articoli 17 o 21, comma 1, lett.b) della legge n. 84/94 prestano manodopera temporanea nei porti.

C920/76

Per le imprese di cui all'articolo 17 la determinazione quantitativa e qualitativa dell'organico deve essere effettuata in rapporto alle effettive esigenze- da valutarsi al presente e non sulla base di previsioni future- delle imprese utilizzatrici e, successivamente, ne va periodicamente verificata la rispondenza a tali esigenze. Nell'ottica del contenimento degli organici si ritiene fondamentale che ogni reintegrazione degli stessi venga sottoposta da parte di codeste Autorità a rigorose valutazioni di necessità e di rispondenza alle esigenze operative del porto tenendo anche conto del fatto che ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 17, l'impresa o l'agenzia di cui ai commi 2 e 5, qualora non abbiano personale sufficiente per fare fronte alle richieste di lavoro temporaneo, possono rivolgersi alle agenzie di somministrazione del lavoro di cui al decreto legislativo n. 276/2003

Si richiama pertanto l'attenzione sui poteri regolamentari e i doveri di vigilanza attribuiti in particolare dal comma 10 dell'articolo 17 della legge n. 84/94 a codeste Autorità in tale materia .

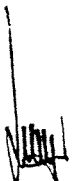
In ogni caso, ma in particolare nella situazione presente, in cui le giornate di mancato avviamento vengono retribuite con fondi pubblici, tale esigenza di contenimento allo stretto necessario degli organici dei predetti soggetti va perseguita con rigore anche per le imprese che ancora operano ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett.b) sia in quanto anche esse, per ora, beneficiano di tali trattamenti a carico di fondi pubblici, sia perché ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 il personale di tali imprese dovrà continuare il proprio rapporto di lavoro nell'impresa o nell'agenzia di cui all'articolo 17, e, in tale prospettiva non si ritiene possa procedersi ad ulteriori assunzioni fino all'istituzione di queste ultime.

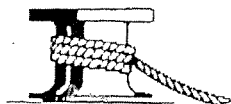
In proposito si ribadisce ancora una volta la necessità che le Autorità che non vi abbiano ancora provveduto, procedano ove ritengano necessaria e sostenibile per il porto l'individuazione del soggetto fornitore di prestazioni di lavoro temporaneo ex art.17 a dare piena attuazione al predetto articolo secondo le indicazioni fornite dallo scrivente nelle precedenti circolari sull'argomento.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Cont. org. imprese portuali
19/01/2006





ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI
(ASSOPORTI)

1030

C920/14

Roma, 21 febbraio 2006
Prot. n. 72 /06

Alle Autorità Portuali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: *CIGS*.

Si allega per conoscenza copia del verbale di accordo, intervenuto recentemente nella sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernente la richiesta di proroga per il 2006 del trattamento di CIGS per i lavoratori appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Dr. Luigi Robba)

AUTOC. MINISTERO DEL LAVORO PROTOCOLLO CENTRALE	
28 FEB. 2006	
N.	
UFF. AMM. (AUTOR)	UFF. PRES/SG SVIL/PERS

All: c.s.

MODULARIO
M.L.P.S. 88

MOD. 88



C920/48

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIIVERBALE DI ACCORDO

(SETTORE PORTUALE)

Il 10 febbraio 2006 si sono riunite, alla presenza del sottosegretario di Stato On.le Pasquale Viespoli assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani, dirigente della div. VII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento della Navigazione Marittima ed Aerea, D.G. per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, rappresentato dal Direttore Generale dott. Cosimo Caliendo e dal Dirigente dott. Luigi Scarponi; ITALIA LAVORO rappresentata dal dott. Piergiorgio Martufi, le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e le associazioni ASSOLOGISTICA, FISE, ASSOPORTI e ASSITERMINAL per esaminare la possibilità di far ricorso anche per l'anno 2006 all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, a copertura delle giornate di mancato avviamento, per i lavoratori dei soggetti sottoindicati ai sensi dell'art. 1 comma 410 della l. 23.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006).

Preliminarmente, si dà atto che tramite la predetta indennità negli anni passati si sono riuscite a gestire positivamente le problematiche occupazionali all'interno dei porti; pertanto, anche sulla base delle iniziative presenti, si ritiene necessario proseguire, per l'anno 2006, nell'utilizzo del trattamento di cui trattasi, che comunque, dovrà essere usufruito per una cifra massima di 8 milioni di Euro.

Si dà atto che la presente proroga risponde anche all'esigenza di sopperire con uno strumento straordinario di integrazione salariale all'accertata impossibilità di dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 17 co. 15 della L. 84/1994 la cui modifica si ritiene necessaria.

portuali 10.02.06

Le parti, altresì, ritengono, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze produttive dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche la conseguenza che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festive, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa, per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. Crosby

Le parti concordano sulla necessità di ricorrere all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, per l'anno 2006, come previsto dal richiamato art. 1 co. 410 L. 266 del 30.12.2005, per i lavoratori appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti, ai sensi della L. n. 84/94 e successive modificazioni, purchè i predetti soggetti:

- ad*
- a) Se imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, co. 2 e 5 rispettivamente della L. 84/94, non abbiano effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94;
 - b) Se società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94, non abbiano effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il diritto all'indennità decade, nel corso del 2006 dal giorno in cui:

- in*
- a) L'impresa o l'agenzia (art. 17 commi 2 e 5 L. 84/94) assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94;
 - b) Se società derivata dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b) della L. 84/94, assuma personale a tempo indeterminato. *AD*

Spina

Italia Lavoro, su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali - ed in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine del costante aggiornamento della spesa effettuerà il monitoraggio sulle giornate di mancato avviamento al lavoro..

Le parti si impegnano a riproporre al nuovo Parlamento un'ipotesi di riforma, che porterà alla soluzione del problema. e

Ad

Ferme restando l'efficacia e l'operatività del presente accordo, visto che il medesimo per il 2006 viene individuato con accordo di settore, le parti concordano che entro 30 giorni dalla

data di sottoscrizione dello stesso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituirà un tavolo tecnico di consultazione con le parti interessate e con l'INPS per determinare, mediante decreto del direttore generale per le Infrastrutture della navigazione marittima e interna, le modalità di erogazione del beneficio, in relazione ad una più puntuale individuazione dei soggetti beneficiari, al problema del controllo degli organici, in funzione delle reali esigenze operative dei singoli porti nonché alla messa a punto di iniziative dirette alla costituzione nei porti ove ne ricorrano i presupposti - delle imprese o agenzie di cui all'art. 17 della L. 84/94.

Il Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli, preso atto che permangono le situazioni di disagio ritiene che ricorrano i requisiti di cui previsti dall'art. 1 co. 410 L. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Letto, confermato e sottoscritto.

FILT CGIL

Tommaso Ercole

FTT Cisl

QB

UILTRASPORTI

Torricelli

ASSOLOGISTICA

Di Rosa

ASSOPORTI

Di Rosa

FISE-UNIPORT

Di Rosa
Di Rosa

ASSTTERMINAL

MINISTERO LAVORO

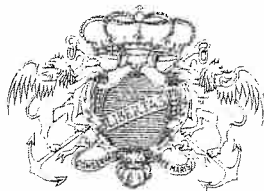
V. M.
Tommaso Viespoli

MINISTERO INFRASTRUTTURE

Colombo
Di Rosa

ITALIA LAVORO

Di Rosa
Di Rosa



1031

Coropi

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Servizio Atti Autoritativi e Demanio
Atti Autoritativi – Ufficio Registri

Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Via dell'Arte 26
00144 ROMA

Ufficio Competente: **REG** **P**
Prot. N. **3918** del 06/03/2006



Rif. Nota 17.11.2005. prot. DIV3/2628
Rif. Nota 18.01.2006 prot. DIV3/0123

Oggetto: attuazione dell'articolo 17, legge n° 84/94.

Con riferimento all'art. 17 della legge 84/94 si comunica che la Compagnia Unica Scarl e la Compagnia Pietro Chiesa Scarl sono, per i settori di rispettiva competenza (traffici di rinfuse solide per la Compagnia Pietro Chiesa ed altri traffici per la Compagnia Unica) i soggetti autorizzati a fornire le prestazioni richieste dall'utenza portuale così come disciplinati dall'accordo di cui infra, anche avuto riguardo alla intervenuta trasformazione delle stesse ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della richiamata legge 84/94.

Si precisa che le prestazioni così rese sono considerate adeguate e sufficienti rispetto all'esigenza dell'utenza portuale.

Si rileva inoltre che al fine di adottare specifica disciplina per la verifica ed il controllo delle attività, recependo al riguardo i contenuti dell'intervenuta intesa del 27 luglio 2004 tra Compagnie Portuali e Assindustria - Sezione Terminal Operator, con decreto 12 ottobre 2004, n° 1324 (all. 1) sono state rese esecutive le "Regole di Funzionamento" attinenti condizioni di operatività e costo uomo/turno, regime operativo e sicurezza.

Quanto sopra ad integrazione dell'art. 15 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali approvato e reso esecutivo con decreto 13 dicembre 2002 n. 1678, già a Vostre mani.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Dott. Eridio Moscatelli)



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

Decreto N. 400

Vista la legge 28 Gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 gennaio 2004 di nomina del Dott. Giovanni Giulio Novi nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

Visto che il D.M. 31 Marzo 1995, n° 585, concernente il Regolamento attuativo dell'art. 16 della Legge 84/94, prevede all'Art. 6 che il rilascio della autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali è subordinato alla indicazione delle tariffe che saranno adottate dalle singole Imprese portuali e suddivise per tipi merceologici o per i singoli servizi;

Vista la nota 2 febbraio 2006, con cui la Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ha informato di non praticare tariffe per il compimento delle operazioni portuali in quanto le operazioni portuali stesse sono svolte, sulla base di appositi accordi, da imprese portuali autorizzate;

Vista la nota 21 marzo 2006, con cui il Consorzio Bettolo ha informato di effettuare prestazioni a favore dei soli consorziati, non effettuando quindi prestazioni tariffabili a favore di soggetti terzi;

Vista la nota 28 marzo 2006, con cui la Società Enel Produzione S.p.A. ha informato di non praticare tariffe per il compimento delle operazioni portuali in quanto le stesse sono dedicate all'esclusivo esercizio della Centrale Termoelettrica di Genova;

Ritenuto opportuno, al fine di ottemperare ai disposti dei punti 1 e 4 dell'Art. 6 del richiamato D. M. 31 marzo n° 585, rendere pubbliche le tariffe comunicate per l'anno 2006 dalle Imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, ex Art. 16, Legge 84/94 nonché della società autorizzata alla gestione delle stazioni marittime;

Sentito il Segretario Generale.

DECRETA

C92083

Sono rese pubbliche le allegate tariffe adottate per l'anno 2006 dalle seguenti Imprese:

Società autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, ex art.16 Legge 84/94:

- ANGELO PASTORINO S.R.L.;
- C.F.M. S.A.S. DI DE CARO & C.;
- CSM S.P.A.;
- EUROMARE SERVIZI MARITTIMI S.R.L.;
- FO.RE.S.T. S.P.A.;
- G.M.T. - GENOA METAL TERMINAL S.R.L.;
- GRENDI TRASPORTI MARITTIMI S.P.A.;
- IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A.;
- INDUSTRIE REBORA S.R.L.;
- PORTO PETROLI DI GENOVA S.P.A.;
- ROLCIM S.P.A.;
- TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.P.A.;
- TERMINAL FRUTTA GENOVA S.R.L.;
- TERMINAL RINFUSE ITALIA S.R.L.;
- TERMINAL SAN GIORGIO S.R.L.;
- THERMOCAR S.R.L.;
- V. T. E. - VOLTRI TERMINAL EUROPA S.P.A..

Società autorizzate all'esercizio dei servizi portuali, ai sensi dell'art.16 Legge 84/94:

- ANGELO PASTORINO S.R.L.;
- FAGIOLI S.P.A.;
- VERNAZZA AUTOGRU S.R.L..

Società autorizzata alla gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri:

- STAZIONI MARITTIME S.P.A..

L'Ufficio Registri della Direzione Amministrativa - Servizio Atti Autoritativi e Demanio, provvederà alla tenuta ed aggiornamento delle predette tariffe che potranno essere visionate a richiesta.

Gli interessati potranno inoltre acquistare copia delle tariffe allegate al presente Decreto presso la Direzione Amministrativa - Servizio Affari Generali dell'Ente.

Genova, li 7-4-2006

IL PRESIDENTE

Giovanni Giulio Novi



1033

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

TRASMESSA COPIA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA PROTOCOLLO CENTRALE	
Ufficio Competente: AUTOR Genova	
Prot.N. 12203 /A del 03/08/2006	
	
Uff. AUTOR	Copia PRES

SG
LEG/GRUM
GTER

DIV3

MINFTRA/DINFR/N° 9442

Alleg.

OGGETTO: Art. 17, comma 13, della legge n. 84/94.

Come è noto, sull'ambito di applicazione del contratto collettivo di cui al comma 13 dell'art.17 della L. N. 84/94, si è a suo tempo aperto un contenzioso conclusosi con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3450/2006, 3821/2006, 3301/2006, 3302/2006 che hanno dichiarato l'illegittimità della nota DEM3/382 del 7.2.2001, con cui era data diffusione al contratto collettivo unico di riferimento dei lavoratori portuali.

Nelle sentenze sopracitate si individua come vizio di legittimità della suddetta nota << l'aver considerato come il "contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento" previsto dall'art.17, comma 13, della L. n. 84/94 un accordo che attiene a tutti i lavoratori portuali, anziché solo a quelli temporanei>>; inoltre rileva il Consiglio di Stato <<E' mancata, infatti, la partecipazione di tutte le rappresentanze sindacali dei soggetti (lavoratori, imprese, utenti e autorità portuali) che operano nei porti; condizione essenziale perché possa riconoscersi a un accordo la qualifica di "contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento" previsto dall'art. 17, comma 13, della L. n. 84/94.>>

Conclude pertanto il Consiglio di Stato <<L'illegittimità della nota ministeriale impugnata comporta l'illegittimità derivata degli ulteriori provvedimenti censurati che ne costituiscono applicazione ed attuazione.>>.

Roma, 31 LUG. 2006

C92084

A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

E, p.c. al Ministero del Lavoro
D.G. Rapporti di lavoro
Via Fornovo,8 **ROMA**

Ad Assoporti
Corso Rinascimento 19 **ROMA**

Al Comando generale delle
Capitanerie di porto **SEDE**

Ce20/85
Codeste Autorità vorranno pertanto procedere ad adeguare i propri provvedimenti, emanati in attuazione della nota circolare impugnata e dichiarata illegittima, ai suddetti principi.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Contr.coll.portuali
27/07/2006

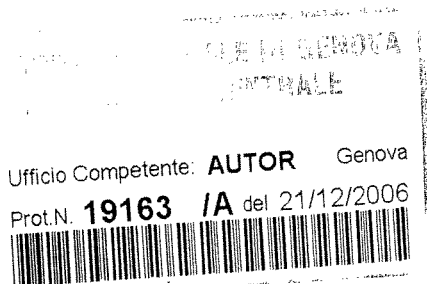




1034

*Ministero dei Trasporti*DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

TRASMESSA COPIA

AUTOR PRES/SG
LEG/GRUP
GTER

DIV3

MINFTRA/DINFR/14980

Alleg.

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 17 della legge n. 84/94.

In base agli elementi in possesso dello scrivente, codeste autorità in indirizzo non risultano aver concluso, e in alcuni casi non ancora avviato, le procedure per lo svolgimento della gara prevista dall'articolo 17 della legge n. 84/94 ai fini della selezione dell'impresa da autorizzare allo svolgimento delle prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge. Nell'evidenziare nuovamente- ribadendo quanto espresso nelle precedenti circolari riguardanti l'argomento- che l'unico soggetto che può legittimamente effettuare tali prestazioni in ambito portuale è quello individuato ai sensi del citato articolo 17, si invitano codeste Autorità ad aggiornare lo scrivente in merito allo stato delle relative procedure.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo CaliendoM.C.Farina
Attuazione art. 17 soll.doc
13/12/2006

Roma, 15 DIC. 2006

Alle Autorità portuali di
Augusta, Bari, Brindisi,
Cagliari, Catania, Genova,
Manfredonia, Messina,
Taranto, Trieste
All'Autorità portuale di
CIVITAVECCHIA (porto di
Gaeta)
Alla Capitaneria di porto di
ARBATAX, BARLETTA,
CHIOGGIA, CROTONE,
PESCARA, POZZUOLI,
TORRE ANNUNZIATA

CP21/SG



1035

Roma, 13 FEB. 2007

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
DIVISIONE 3

Prot. MINFTRA/DINFR/ n. 1721

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA	
Ufficio Competente: AUTOR Genova	
Prot.N. 3371 /A del 19/02/2007	
N.	SG/PRES/GTER
Uff. AUTOR	COPIA GRU / LEG
OGGETTO: Decreto interministeriale 2 ottobre 2006, n. 39332.	

Proroga del trattamento CIGS per l'anno 2006 ai lavoratori portuali.

- Cpzo/87*
- Alle Autorità portuali
LORO SEDI
 - Alle Capitanerie di porto
e, loro tramite,
Agli Uffici marittimi dipendenti
dalle stesse Capitanerie
LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto
S E D E

Con il decreto in oggetto (allegato in copia), pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 274 del 24/11/2006, è stata concessa la proroga del trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori appartenenti ai seguenti soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti:

- imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, purché le stesse non abbiano effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che le predette assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994;
- società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, purché le stesse non abbiano effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Detto beneficio è concesso nel limite complessivo di spesa di € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) e a condizione che i lavoratori interessati siano risultati disponibili ad essere avviati al lavoro nelle giornate per le quali viene richiesto il trattamento d'integrazione salariale.

Il diritto all'indennità decade dal giorno in cui:

- l'impresa o agenzia (art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994) assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che le predette assunzioni non abbiano riguardato



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
DIVISIONE 3

C920/88

- 2 -

lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994;

- la società derivata dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, assuma personale a tempo indeterminato.

L'art. 1 dell'allegato decreto dirigenziale emanato l'8 febbraio 2007, in attuazione dell'art. 5 del decreto interministeriale in oggetto, prevede, inoltre, che l'erogazione da parte dell'INPS della predetta indennità è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei Trasporti, in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime.

Al fine di ottemperare, pertanto, a tale ultima disposizione, codeste Autorità, ciascuna per il porto o per i porti di rispettiva competenza, sono invitate ad acquisire, dai rappresentanti legali delle predette società, imprese o agenzie interessate, le informazioni richieste nel *fac-simile* allegato, le quali dovranno essere rese dai medesimi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e con autentica di firma ai sensi dell'art. 21 dello stesso D.P.R..

Effettuati gli accertamenti di competenza, codeste Autorità sono invitate a trasmettere allo scrivente, con la massima consentita urgenza, le dichiarazioni rese dai suddetti rappresentanti legali, apponendovi la propria attestazione per l'avvenuta effettuazione dei relativi controlli.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

Art. 3.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 3,5 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. - 3.2.3.1. - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 3, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 118*

06A10577

DECRETO 2 ottobre 2006.

Concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori del settore portuale. (Decreto n. 39332).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto n. 37739 datato 3 gennaio 2006, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2006, reg. 1, foglio 133, con il quale è stata autorizzata, per l'anno 2005, la concessione della proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in favore dei lavoratori portuali;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 10 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le OO.SS. dei lavoratori del settore portuale, nel quale è stata concordata la necessità di proseguire, anche per l'anno 2006, nell'utilizzo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge n. 84/1994 e successive modificazioni, purché i predetti soggetti:

se imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, non abbiano effettuato, negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali e marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994;

se società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, non abbiano effettuato, negli anni 2003, 2004 e 2005, assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare, per l'anno 2006, la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori del settore portuale, individuati nel verbale di accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2006.

Art. 2.

Il diritto all'indennità decade, nel corso dell'anno 2006, dal giorno in cui:

a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5 legge n. 84/1994) assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1 lettera b) della legge n. 84/1994;

b) se società derivata dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera b) della legge n. 84/1994, assuma personale a tempo indeterminato.

Art. 3.

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa, per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore.

Art. 4.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 8.000.000 di euro, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 5.

Le modalità di erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S. verranno determinate mediante decreto del direttore generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 120*

06A10576

MINISTERO DELLE POLITICHE A ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale di eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE A ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di compensazione dei danni nelle aree e per i rischi non coperti dal mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata dando a questo Ministero la dichiarazione di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze nonché la ripartizione periodica delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale per le regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Calabria di intervento degli eventi avversi di seguito indicati, per la zona dei territori danneggiati delle provincie di Vibo Valentia e Catanzaro;

Pioggie alluvionali dal 2 luglio al 3 luglio nella provincia di Vibo Valentia;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria subordinando l'erogazione degli interventi di compensazione alla decisione della Commissione UE sulle infrazioni meteorologiche delle avversità che hanno causato danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della presente dichiarazione per effetto dei danni alle produzioni agricole e interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Vibo Valentia:

pioggie alluvionali dal 2 luglio al 3 luglio nelle provincie di cui all'art. 5 comma 2, lettere a) e d), comma 3 e comma 6 del territorio dei comuni di Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Gerocarne



C92092

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

DECRETO 8 FEBBRAIO 2007

Oggetto: Modalità di erogazione dei trattamenti d'integrazione salariale spettanti per l'anno 2006 ai lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994, nonché alle imprese di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della stessa legge - ai sensi del decreto interministeriale n. 39332 del 2 ottobre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

- Visto il verbale d'accordo sottoscritto in data 10 febbraio 2006 dai rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Italia Lavoro, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, il quale, in particolare, prevede l'istituzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero dei Trasporti) di un tavolo tecnico di consultazione con le parti interessate e con l'INPS per determinare, mediante decreto del Direttore Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, le modalità di erogazione del beneficio (previsto nello stesso accordo), in relazione ad una più puntuale individuazione dei soggetti beneficiari, al problema del controllo degli organici in funzione delle reali esigenze dei singoli porti, nonché alla messa a punto di iniziative dirette alla costituzione - nei porti ove ne ricorrano i presupposti - delle imprese o agenzie di cui all'art. 17 della legge n. 84/1994;
- Visto il decreto interministeriale n. 39332 del 2 ottobre 2006, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 274 del 24/11/2006;
- Visto l'allegato verbale dell'incontro intervenuto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 7 novembre 2006, nel quale è stata prevista la costituzione di un apposito tavolo tecnico al fine di pervenire alla stesura condivisa del testo di un provvedimento legislativo completa di tutti gli elementi necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati in materia nel corso dello stesso incontro;
- Considerato che le conclusioni alle quali si è pervenuti al predetto tavolo tecnico sono state sottoposte alla valutazione ed alle determinazioni degli Organi di vertice del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dei Trasporti;



C20/83

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

- 2 -

- Preso atto che la soluzione delle problematiche di cui al verbale d'accordo del 10 febbraio 2006 è stata demandata all'emanando provvedimento legislativo che gli Organi di vertice delle due Amministrazioni intenderanno mettere a punto e proporre in sede parlamentare;
- Ritenuto, pertanto, di non poter, nelle more, assumere con il presente provvedimento determinazioni innovative sulla materia in assenza delle necessarie indicazioni dei predetti Organi di vertice, anche al fine di non compromettere l'esercizio delle attribuzioni proprie di detti Organi;
- Consultati i rappresentanti delle parti interessate e dell'INPS intervenuti alla riunione del predetto tavolo tecnico di consultazione - previsto dal citato accordo del 10/2/2006, convocato dallo scrivente con note prot. MINFTRA/DINFR/n. 1211 del 1° febbraio 2007 e prot. MINFTRA/DINFR/n. 1304 del 2 febbraio 2007 e riunitosi nella sede di questo Ministero il giorno 8 febbraio 2007 - ed acquisito l'unanime parere favorevole dei medesimi sul contenuto del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

1. Per la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale in favore dei lavoratori portuali, prevista per l'anno 2006 nel decreto ministeriale n. 39332 del 2/10/2006 citato in premessa, sono confermate le stesse modalità di erogazione già adottate per gli anni 2005 e precedenti, per cui l'erogazione della predetta indennità da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei Trasporti, in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime.

Roma, 8 febbraio 2007.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

C92089

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 7 novembre 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è svolto un incontro tra le OO.SS. CGIL, CISL e UIL in rappresentanza dei lavoratori del settore portuale ed i rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale On.le Damiano e del Ministro dei trasporti On.le Bianchi nelle persone dell'On.le Giovanni Battafarano, Capo della Segreteria tecnica del Ministero del lavoro, del dott. Enrico Puija del Ministero dei trasporti, del dott. Paolo Onelli, Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della dott.ssa Barbara Pettine in rappresentanza della Sottosegretaria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale On.le Rosa Rinaldi, della dott.ssa Matilde Mancini Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della dott.ssa Anna La Rocca della Direzione generale delle politiche previdenziali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'incontro ha avuto ad oggetto l'esame delle problematiche di settore e le relative necessità di intervento normativo.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dei trasporti hanno illustrato alle parti il contenuto dell'emendamento al disegno di legge finanziaria 2007 teso a fornire una prima risposta alle esigenze occupazionali del settore, connotata da un carattere più evoluto rispetto alla mera disciplina in deroga applicata negli anni passati, mediante la previsione della corresponsione di indennità per il mancato avviamento ai lavoratori del settore per l'anno 2007 (v.allegato1)

I due Ministeri hanno inoltre condiviso la richiesta delle OO.SS. relativamente all'adozione di uno specifico provvedimento legislativo recante norme atte a risolvere i seguenti problemi:

1. Definizione a regime di un'indennità di mancato avviamento per i lavoratori del settore raggiungendo così gli obiettivi indicati nella bozza di articolato normativo proposta dalle OO.SS. (v.allegato2).
2. Definizione di norme necessarie al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni contrattuali superando le attuali difficoltà interpretative.
3. Previsione di norme atte a salvaguardare i livelli occupazionali per i siti portuali interessati da provvedimenti di chiusura del traffico commerciale al fine della salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e architettonico.

Al fine di pervenire ad una stesura condivisa del testo del provvedimento legislativo completa di tutti gli strumenti necessari al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, viene istituito apposito Tavolo tecnico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui saranno chiamati a partecipare rappresentanti del Ministero dei Trasporti, dell'INPS, delle OO.SS. e delle parti datoriali.

Il Tavolo tecnico dovrà concludere i suoi lavori entro la fine dell'anno in corso.

ROMA, 7 NOVEMBRE 2006

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO,

On. Giovanni Battafarano
On.le Rosa Rinaldi
Barbara Pettine
On.le Anna La Rocca

FIT-CALL
FIT-CISL
Min. TRASPORTI
Min. INPS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto , codice fiscale , nato a (.....),
il , residente a (.....), via n., nella sua qualità di legale
rappresentante della (1).....
(2).....

DICHIARA,

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione mendace, quanto segue:

a) nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 le giornate di mancato impiego, le giornate lavorate e le dotazioni organiche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla predetta Società dal sottoscritto rappresentata sono state, nei mesi sotto indicati, le seguenti:

[illegible]

09/02/2015

b) che i lavoratori per i quali sono richieste le giornate di integrazione salariale di cui al precedente punto a) durante le predette giornate sono stati disponibili ad essere avviati al lavoro.

c) (vedi punto (3) delle istruzioni)

Preso atto dell' informativa prevista ai sensi dell' art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675, nonché degli artt. 11, 20, 22 e 28 della medesima, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

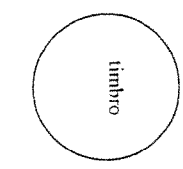
_____ (luogo e data)

_____ (firma del dichiarante)

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, attesta, ai sensi della vigente normativa, che la sottoscrizione che precede è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell' identità del dichiarante, identificato a mezzo _____

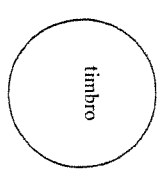
_____ (luogo e data)



_____ (firma dell'incaricato)

ATTESTAZIONE DELL' AUTORITA' DI AVVENUTA EFFETTUAZIONE
DEGLI ACCERTAMENTI DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE 8.2.2007

Data _____



Firma _____

780267
C92087

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- (1) indicare la denominazione della Società, Impresa o Agenzia.
- (2) indicare alternativamente, secondo il caso:
 - società derivata dalla trasformazione della ex Compagnia portuale di , ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994;
 - oppure:
 - impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994;
 - oppure:
 - agenzia di cui all'art. 17, comma 5 della legge n. 84/1994.
- (3) rendere, secondo il caso, soltanto una delle seguenti dichiarazioni:
 - la predetta Società (o Impresa o Agenzia), dal sottoscritto dichiarante rappresentata, non ha effettuato alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006;
 - oppure:
 - la predetta Impresa (o Agenzia), dal sottoscritto rappresentata, nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 non ha effettuato alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla dotazione organica stabilita dalla locale Autorità Portuale (o Autorità Marittima). (nota: dichiarazione riguardante esclusivamente le Imprese o le Agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994);
 - oppure:
 - la predetta Impresa (o Agenzia), dal sottoscritto rappresentata, nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla dotazione organica stabilita dalla locale Autorità Portuale (o Autorità Marittima), trattandosi di personale proveniente dalla Società , derivata dalla trasformazione della ex Compagnia portuale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994. (nota: dichiarazione riguardante esclusivamente le Imprese o le Agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994).



Roma, 13 FEB. 2007

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
DIVISIONE 3

Prot. MINFTRA/DINFRA 1721

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

Ufficio Competente: **AUTOR** Genova

Prot.N. **3371** /A del 19/02/2007



N.

UFF. **AUTOR**

OGGETTO:

Decreto interministeriale 2 ottobre 2006, n. 39332.

Proroga del trattamento CIGS per l'anno 2006 ai lavoratori portuali.

- C20/28*
- Alle Autorità portuali
LORO SEDI
 - Alle Capitanerie di porto
e, loro tramite,
Agli Uffici marittimi dipendenti
dalle stesse Capitanerie
LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto
S E D E

Con il decreto in oggetto (allegato in copia), pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 274 del 24/11/2006, è stata concessa la proroga del trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori appartenenti ai seguenti soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti:

- imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, purché le stesse non abbiano effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che le predette assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994;
- società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, purché le stesse non abbiano effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005 assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Detto beneficio è concesso nel limite complessivo di spesa di € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) e a condizione che i lavoratori interessati siano risultati disponibili ad essere avviati al lavoro nelle giornate per le quali viene richiesto il trattamento d'integrazione salariale.

Il diritto all'indennità decade dal giorno in cui:

- l'impresa o agenzia (art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994) assume personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che le predette assunzioni non abbiano riguardato



C20/89

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA
DIVISIONE 3

- 2 -

lavoratori provenienti dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994;

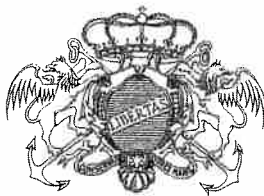
- la società derivata dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, assuma personale a tempo indeterminato.

L'art. 1 dell'allegato decreto dirigenziale emanato l'8 febbraio 2007, in attuazione dell'art. 5 del decreto interministeriale in oggetto, prevede, inoltre, che l'erogazione da parte dell'INPS della predetta indennità è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei Trasporti, in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime.

Al fine di ottemperare, pertanto, a tale ultima disposizione, codeste Autorità, ciascuna per il porto o per i porti di rispettiva competenza, sono invitate ad acquisire, dai rappresentanti legali delle predette società, imprese o agenzie interessate, le informazioni richieste nel *fac-simile* allegato, le quali dovranno essere rese dai medesimi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e con autentica di firma ai sensi dell'art. 21 dello stesso D.P.R..

Effettuati gli accertamenti di competenza, codeste Autorità sono invitate a trasmettere allo scrivente, con la massima consentita urgenza, le dichiarazioni rese dai suddetti rappresentanti legali, apponendovi la propria attestazione per l'avvenuta effettuazione dei relativi controlli.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



1036
CP20/100

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Direzione Gestione del Territorio
Servizio Atti Autoritativi e Demanio

Ufficio Competente: **AUTOR** Genova

Prot.N. **3814** /P del 23/02/2007



Spett. Compagnia Unica S.c.a.r.l.
Piazzale San Benigno 1
16149-Genova

Oggetto: Decreto Interministeriale 2 ottobre 2006, n. 39332 - Proroga del trattamento CIGS per l'anno 2006 ai lavoratori portuali.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna, con nota 13 febbraio u.s., allegata in copia per opportuna conoscenza, ha informato che è stata concessa proroga del trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti e, nel caso in argomento, alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21 comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, purchè le stesse non abbiano effettuato alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.

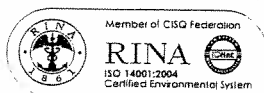
Detto beneficio è concesso a condizione che i lavoratori interessati siano risultati disponibili ad essere avviati al lavoro nelle giornate per le quali viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.

Si allegano i prospetti predisposti dal Ministero che dovranno essere compilati e restituiti con la massima sollecitudine.

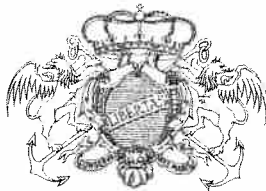
A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Presidente

Giovanni Novi



1
MINUTA
[Signature]



1037

C920/10v

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Direzione Amministrativa
Servizio Atti Autoritativi e Demanio
Atti Autoritativi - Ufficio Registri

Anticipata via fax

Ufficio Competente **AUTOR** Genova

Prot.N. **4197** /P del 01/03/2007



Spett. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Divisione 3
Via dell'Arte, 16
00144 - ROMA

Oggetto: Decreto interministeriale 2 ottobre 2006, n. 39332
Proroga trattamento CIGS per l'anno 2006 ai lavoratori portuali.

Si fa riferimento alla nota 13 febbraio u.s., prot. Minfra/Dinfr n. 1721, con cui viene richiesto di far compilare e sottoscrivere alle ex Compagnie Portuali i prospetti predisposti da Codesto Ministero ed attinenti il Decreto in oggetto.

Si trasmette in allegato la dichiarazione pervenuta dalla Compagnia Unica informando che, come peraltro comunicato con note precedenti, non compete all'Autorità Portuale di Genova il potere di certificare ed asseverare l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle Compagnie Portuali costituite in società ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 84/94.

Si informa invece che per quel che attiene ai dati certificati dalla Compagnia Unica relativamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato si è accertata la conformità con i dati risultanti nei Registri.

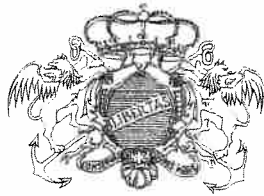
Quanto sopra con riferimento alle specifiche dichiarazioni rese dalla Compagnia Unica e dalla Compagnia Pietro Chiesa, soggetti trasformati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 84/94 ed autorizzati allo svolgimento dei servizi riconducibili a prestazioni di lavoro disciplinate con accordo locale 27 luglio 2004, recepito dall'Autorità Portuale con decreto n. 1324 del 12 ottobre 2004 in esito a deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 6 ottobre 2004.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

Dott. Eridio Moscatelli

1038
CP20/102



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

GIA' ANTICIPATO PER FAX

Ufficio Competente: **AUTOR** Genova

Prot.N. **7070** /P del 12/04/2007



Spett. Ministero dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture
della Navigazione Marittima ed Interna
Divisione 3
Via dell'Arte, 16
00144 - Roma

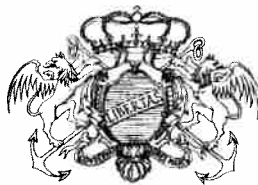
Oggetto : Compagnia Unica S.c.a.r.l.
Decreto interministeriale 2 ottobre 2006, n. 39332
Proroga trattamento CIGS per l'anno 2006 ai lavoratori portuali.

Ad integrazione di quanto trasmesso con la nota 01.03.2007, prot. n. 4197 e con riferimento ai contenuti della nota di codesta Direzione Generale del 13.02.2007, prot. Minfra/Dinfr n. 1721 si comunica che la Scrivente Amministrazione ha effettuato, a campione, presso la sede di Compagnia Unica, i richiesti accertamenti in ordine agli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati.

A riguardo si è accertata la corrispondenza dei dati con quanto certificato dalla Compagnia stessa e già a mani di Codesto Ministero.

A disposizione per quant'altro possa occorrere, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Eridio Moscatelli)



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

1039

C920/103

Ufficio Competente: **PSVIL** Genova

Prot.N. **10072 /P** del 29/05/2007



Spettabile
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture della
Navigazione Marittima ed Interna
Viale Asia, 2
00144 Roma

Oggetto: Relazione annuale sul lavoro portuale per l'anno 2006. Articolo
16 comma 2 della legge 84/94.

Con riferimento alla Vostra nota del 19 gennaio 2007, prot.
DIV3/MINFTRA/DINFR/685, si trasmette, in allegato, la relazione annuale
sul lavoro portuale, di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 84/94.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Eridio Moscatelli



C820/104



Autorità Portuale di Genova

RELAZIONE ANNUALE SUL LAVORO PORTUALE PER L'ANNO 2007 ART. 16 COMMA 2 DELLA LEGGE 84/94

Nel complesso impianto autorizzativo, di cui alla legge 84/94 e successive modificazioni si inserisce la regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, predisposta in conformità ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto 6 febbraio 2001 n. 132, approvata e resa esecutiva con decreto 12 marzo 2002, n. 357 e modificata successivamente con decreto 13 dicembre 2002, n. 1678.

Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui all'art. 16 legge 84/94 si collocano all'interno di uno schema organizzativo riferito all'insieme operativo del sistema portuale genovese ed assolvono il compito di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività garantendo al contempo il necessario coordinamento tra i diversi soggetti imprenditoriali e la più ampia specializzazione merceologica.

Tenuto conto di quanto rappresentato in ordine alle proprie necessità operative da alcuni terminals portuali ed accertata la capacità tecnico organizzativa di cui dispongono le imprese si sono rinnovate, anche per l'anno 2007, le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di "servizi portuali", da rendersi con l'utilizzo di mezzi speciali di sollevamento a favore dei terminals alle Società Angelo Pastorino s.r.l., Vernazza Autogru s.r.l. e Fagioli s.p.a.

Sono state inoltre rinnovate le autorizzazioni delle Imprese Thermocar s.r.l. e Angelo Pastorino s.r.l., concessionarie di aree demaniali marittime ed autorizzate, limitatamente a tali aree al compimento delle operazioni portuali, correlandone la durata a quella della concessione demaniale.

Si è altresì provveduto al rinnovo, con scadenza al 31.12.2007, delle autorizzazioni rilasciate alle Imprese Rolcim s.p.a. e Grendi Trasporti Marittimi s.p.a., per lo svolgimento delle operazioni portuali, in conto proprio, presso aree in concessione ad Imprese terze.

Cpzo/105

Il quadro delle autorizzazioni 2007 appare modificato rispetto all'anno precedente poiché con atto del 27 luglio 2006 è stata assentita a Centro Servizi Derna S.r.l una porzione d'area del compendio ex Multipurpose e rilasciata autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni portuali.

Valutati in ogni caso i diversi assetti imprenditoriali presenti in porto si sono individuate le seguenti categorie fondamentali di operatori portuali in modo tale da pervenire ad una completa ricognizione dell'esistente.

IMPRESE PORTUALI CONCESSIONARIE DI AREE DEMANIALI MARITTIME ED AUTORIZZATE LIMITATAMENTE A TALI AREE AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI PORTUALI EX ART. 16 LEGGE 84/94

Csm S.p.A.

Piazzale San Benigno

Genova

capitale sociale € 1.381.340,80

costituita con atto 18.05.1984 data termine 31.12.2050

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 04/08/1999 - 31/12/2020 - superficie mq. 35.295.

Autorizzata sino al 31.12.2020 allo svolgimento di operazioni portuali di deposito, movimentazione, trasporto, riempimento e svuotamento contenitori e merci ed attività accessorie.

Dipendenti n. 24

Thermocar S.r.l.

Via Pillea

Genova

unità locale Viale Africa - Genova Porto

capitale sociale € 26.000

iscritta con atto 18/03/1975 data termine 31/12/2050.

Titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con licenza durata 01/01/2007 - 31/12/2009 superficie mq. 3.476.

Autorizzata sino al 31/12/2009 allo svolgimento delle operazioni portuali di movimentazione, carico, scarico containers, tramacco, riempimento, svuotamento di merci.

Dipendenti n. 10

C.f.m. di De Caro S.a.s.

Via Milano

Genova

unità locale Viale Africa - Genova Porto

valore nominale dei conferimenti € 2.065,83

costituita con atto 18/06/1970 data termine 31/12/2020

C92d 106

atto demaniale marittimo in attesa di stipula con scadenza al 31/12/2015 - superficie mq. 3.750 circa.

Autorizzata sino al 31/12/2015 allo svolgimento delle operazioni portuali di deposito merci, riempimento, svuotamento, movimentazione containers.

Dipendenti n. 15

Angelo Pastorino S.r.l.

Via Bolzaneto 40

Genova

unità locale Ponte Libia radice - Genova Porto

capitale sociale € 100.000

costituita con atto 22.03.1948 data termine 31.12.2050.

concessione demaniale marittima in corso di perfezionamento con durata fino al 31.12.2007 per complessiva superficie di mq. 1.341.

Autorizzata sino al 31.12.2007 allo svolgimento delle operazioni portuali di rizzaggio su contenitori flat-rack, trasbordo e movimentazione contenitori e merci.

Dipendenti n. 16

Euromare Servizi Marittimi S.r.l.

Ponte Somalia radice levante

Genova Porto

capitale sociale € 50.000

costituita con atto 30.03.1999 data termine 31.12.2050

atto demaniale marittimo in corso di stipula con scadenza al 31/12/2015 - superficie mq. 3.750 circa in anticipata occupazione.

Autorizzata sino al 31.12.2015 allo svolgimento delle operazioni portuali di deposito, movimentazione merci ed attività accessorie.

Dipendenti n. 7

Centro Servizi Derna S.r.l.

Via Lungomare Canepa

Genova

Capitale sociale € 714.000

costituita con atto 20.07.1995 data termine 31.12.2050

Titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 27/07/2006 - 31/12/2029 - superficie mq. 47.977

Autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali per le attività di logistica, svuotamento e riempimento contenitori, magazzinaggio e ridistribuzione merci, imballaggi, lavorazioni e assemblaggi di merci e trasporti intermodali e servizi ausiliari di gestione e riparazione contenitori.

Dipendenti n. 26

C 20/07

Enel Produzione S.p.A.

Viale Regina Margherita

Roma

unità locale Ponte San Giorgio - Genova Porto

capitale sociale € 6.352.138.606

costituita con atto 13.10.1998

data termine 31.12.2100

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale durata 01.07.1995 – 31.12.2030 superficie mq. 48.217

autorizzata sino al 31.12.2007 allo svolgimento delle operazioni portuali di sbarco e movimentazione del carbone e dei combustibili destinati agli usi della Centrale Termoelettrica di Ponte San Giorgio, è inoltre accordato l'esercizio di accosto preferenziale alla banchina di levante del ponte ex Idroscalo.

Dipendenti n. 12

IMPRESE PORTUALI CONCESSIONARIE DI AREE E BANCHINE EX ART.18 LEGGE 84/94 ED AUTORIZZATE AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI PORTUALI EX ART. 16 STESSA LEGGE.

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI.

Voltri Terminal Europa S.p.A.

Nuovo Porto di Voltri

Palazzina Uffici

Genova

capitale sociale € 30.984.000

costituita con atto 03.10.1990 data termine 31.12.2060.

Titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 15.10.1991 - 31/12/2051 - superficie mq. 998.200.

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo dei contenitori e/o delle merci containerizzate ed altresì quelli a navi ro-ro, lo-lo e car-carrier.

Sono escluse le operazioni portuali di traffici alla rinfusa salva autorizzazione specifica.

Dipendenti n. 581

Ignazio Messina & C. S.p.A.

Via D'Annunzio 91

Genova

unità locale Lungomare Canepa - Genova Porto

capitale sociale € 30.000.000

costituita con atto 07.03.1980 data termine 31.12.2100

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 01/10/1996 - 31/12/2029 - superficie mq. 253.355.

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo per i traffici contenitori, merci varie e rotabili. Sono escluse le operazioni portuali di traffici alla rinfusa.

Dipendenti n. 268

C920/108

Fo.Re.S.t. S.p.A.

Ponte Somalia

Genova Porto

capitale sociale € 413.200

costituita con atto 25.03.1968 data termine 31.12.2010.

Titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con licenza - durata 01/01/2002 - 31/12/2007 - superficie mq. 15.512.

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo dei traffici di prodotti forestali e loro derivati.

Dipendenti n. 9

Terminal Frutta Genova S.r.l.

capitale sociale € 1.800.000

costituita con atto 28.10.1988 data termine 31.12.2050

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale durata 01/01/1990 - 31/12/2020 - superficie mq. 71.624.

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo dei prodotti ortofrutticoli e deperibili in genere compresi congelati e surgelati (nonché, in misura residuale, merci varie ed esclusi i traffici di prodotti alla rinfusa non alimentari: estensione riconducibile al nuovo piano di impresa presentato).

Dipendenti n. 34

Genoa Metal Terminal S.r.l.

Via Pietro Chiesa

Genova

unità locale Ponte Etiopia - Genova Porto

capitale sociale € 867.000

costituita con atto 11.05.1992 data termine 31.12.2050

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 23/04/1992 - 31/12/2020 - superficie mq. 80.602.

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo delle merci e dei contenitori trasportati da navi multipurpose (ro-ro, lo-lo).

Dipendenti n. 59

Terminal Rinfuse Italia S.p.a.

Ponte Rubattino

Palazzina Uffici

Genova Porto

capitale sociale € 5.000.000

costituita con atto 13.09.1994 data termine 31.12.2030

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 01/01/1992 - 30/06/2020 - superficie mq. 162.520.

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo dei traffici di prodotti alla rinfusa (nere, bianche, minerali e metalli in genere, sale, salgemma,

fertilizzanti in genere ed ogni altro prodotto alla rinfusa operabile a mezzo benne o aspiratore) prodotti siderurgici anche non alla rinfusa.

Dipendenti n. 56

Consorzio Bettolo

Via di Francia 28

Genova

unità locale Calata Bettolo - Genova Porto

costituito con atto 15.02.1989 data termine 14.02.2009

capitale sociale € 123.949,66

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 21/12/1993 - 31/12/2020 - superficie mq. 23.061.

Autorizzato allo svolgimento delle operazioni portuali in conto proprio inerenti il ciclo completo dei traffici di autoveicoli ed automezzi commerciali, contenitori, merci varie, forestali ed altresì i servizi inerenti lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri.

Dipendenti n. 3

Terminal Contenitori Porto di Genova - Sech S.p.A.

Calata Sanità

Palazzina Uffici

Genova Porto

capitale sociale € 5.805.000

costituita con atto 13.03.1986 data termine 31.12.2060

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 29/04/1993 - 31/12/2020 - superficie mq. 186.175

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo dei traffici dei contenitori e delle merci containerizzate nonché merci non containerizzate trasportate da navi adibite al trasporto contenitori. Sono escluse le operazioni portuali di prodotti alla rinfusa.

Dipendenti n. 247

Industrie Rebora S.r.l.

Via Melen

Località Erzelli

unità locale Ponte Libia - Genova Porto

capitale sociale € 1.467.700

costituita con atto 08.11.1976 data termine 31.12.2020

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 23/04/1992 - 31/12/2020 - superficie 117.597.

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo delle merci e dei contenitori trasportati da navi multipurpose (ro-ro, lo-lo).

Dipendenti n. 81

C920/110

Porto Petroli di Genova S.p.A.

Pontile Alfa

Porto Petroli

Genova

capitale sociale € 2.068.000

costituita con atto 07.11.1985 data termine 31.12.2020

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata 01/01/1993 - 31/12/2020 - superficie mq. 124.751.

Autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo dei prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici e di ogni altro prodotto operabile con le attrezzature esistenti nel terminal.

Dipendenti n. 74

Tirrenia di Navigazione S.p.A.

Ponte Colombo

Genova Porto

capitale sociale € 108.360.000,00

costituita con atto 17.12.1936 data termine 31.12.2050

titolare di concessione demaniale marittima (Ponte Libia ponente e Calata Bengasi) rilasciata con atto pluriennale - durata 01/11/2004 - 31/12/2029 - superficie mq. 50.000.

autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali per i traffici di rotabili trasportati da navi proprie, da navi agenziate nonché da navi ro-ro di cabotaggio nazionale; per questi ultimi soggetti è comunque esclusa la facoltà dell'autoproduzione.

Dipendenti n. 67

Terminal San Giorgio S.r.l.

Palazzina Ponte Libia

Genova Porto

capitale sociale € 2.500.000

costituita con atto 25/11/2003 data termine 31.12.2050

titolare di concessione demaniale marittima (Ponte Libia - Calata Tripoli) rilasciata con atto pluriennale durata 01.01.2006 - 31.12.2030 superficie mq. 80.000.

autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali di cui all'art. 16 legge 84/94 per i traffici di contenitori e merci varie trasportati sia da navi full container sia da navi miste e ro-ro.

Dipendenti n. 15

C920/111

IMPRESE PORTUALI AUTORIZZATE AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI PORTUALI EX ART. 16, LEGGE 84/94 (IN CONTO PROPRIO) PRESSO AREE IN CONCESSIONE AD IMPRESE TERZE.

Rolcim S.p.A.

Via Vannucci

Genova

unità locale Ponte ex Idroscalo Genova Porto

capitale sociale € 995.436

costituita con atto 05.04.1993 data termine 31.12.2040

autorizzata in sub concessione - superficie mq. 2.514

autorizzata sino al 31.12.2007 allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti il ciclo completo di rinfuse bianche in polvere.

Opera su aree e beni in concessione a Terminal Rinfuse.

Dipendenti n. 8

Grendi Trasporti Marittimi S.p.A.

Via del Commercio

Cagliari

unità locale Calata Ignazio Inglese - Genova Porto

capitale sociale deliberato € 500.000

costituita con atto 21.12.1993 data termine 31.12.2050

autorizzata in regime di sub concessione - superficie mq. 16.700 circa

autorizzata sino al 31.12.2007 allo svolgimento delle operazioni portuali su aree e beni in concessione ad Industrie Rebora S.r.l..

Dipendenti n. 20

IMPRESE PORTUALI AUTORIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PORTUALI EX ART. 16, LEGGE 84/94 PRESSO AREE IN CONCESSIONE AD IMPRESE TERZE.

Vernazza Autogru S.r.l.

Via Bianchi

Genova

capitale sociale € 1.000.000

costituita con atto 21.02.1992 data termine 31.12.2050

autorizzata sino al 31.12.2007 alla fornitura servizi di movimentazione di carichi con mezzi speciali presso i vari terminals portuali.

Dipendenti n. 110

Fagioli S.p.A.

Via Borzoli

Genova

capitale sociale € 20.000.000

costituita con atto 29.07.1980 data termine 31.12.2030

G920/112

autorizzata sino al 31.12.2007 alla fornitura dei servizi di movimentazione di carichi con mezzi speciali presso i vari terminals portuali.

Dipendenti n. 18

Angelo Pastorino S.r.l.

Via Bolzaneto 40

Genova

unità locale Ponte Libia radice - Genova Porto

capitale sociale € 100.000

costituita con atto 22.03.1948 data termine 31.12.2050.

autorizzata sino al 31.12.2007 alla fornitura dei servizi di movimentazione di carichi con mezzi speciali presso i vari terminals portuali.

Dipendenti n. 11

**COMPAGNIE PORTUALI A SUO TEMPO TRASFORMATE IN IMPRESA EX ART. 21
COMMA 1 LETTERA B LEGGE 84/94 ED AUTORIZZATE CON DECRETO 13
DICEMBRE 2002 N. 1679 ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PORTUALI DI CUI AL
VIGENTE REGOLAMENTO ED ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
PORTUALI RICONDUCIBILI AI CICLI SVOLTI NEI TERMINALS SULLA BASE E CON
LE MODALITA' DI CUI AGLI SPECIFICI ACCORDI CON LA SEZIONE DEI TERMINAL
OPERATORS APPROVATI E RESI ESECUTIVI CON DECRETO 12 OTTOBRE 2004, N.
1324**

Compagnia Unica S.c.r.l

Piazzale San Benigno

Genova

costituita con atto 18.03.1995 data termine 31.12.2100

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata
03/05/1999 - 02/05/2019 - superficie mq. 11.720.

Soci n. 881

Interinali 173

Compagnia Portuale Pietro Chiesa S.c.r.l.

Piazzale Giaccone

Genova Porto

costituita con atto 20.01.1995 data termine 31.12.2050

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con licenza durata 01/01/2007-
31/12/2010 - superficie mq. 1.619

Soci n. 32

Dipendenti :

Impiegati n. 2

Operai n. 3

C920/113

ART. 18, COMMA 9 BIS.

IMPRESE CONCESSIONARIE DI AREE DEMANIALI E BANCHINE DEDICATE A DEPOSITI - STABILIMENTI DI PRODOTTI PETROLIFERI E CHIMICI ALLO STATO LIQUIDO NONCHE' DI PRODOTTI AFFINI.

Petrolmar S.p.A.

Banchina Polcevera

Genova Porto

capitale sociale € 200.000

costituita con atto 29.09.1961 data termine 31.12.2030

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con licenza durata 01/01/2005 - 31/12/2008 – superficie mq. 759,00.

Getoil S.r.l.

Calata Giaccone

Genova Porto

capitale sociale € 2.500.000

costituita con atto 05.08.2002 data termine 31.12.2050

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con licenza durata - 08/02/1988 - 09/02/2008 superficie mq. 4.863.

Silomar S.p.a.

Ponte Etiopia

Genova Porto

capitale sociale € 3.222.000

costituita con atto 14.05.1951 data termine 31.12.2051

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale durata 31.01.1991 - 31.12.2020 superficie mq. 19.969.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana

Roma

unità locale calata Stefano Canzio - Genova Porto

capitale sociale € 78.914.613

iscritta 23.06.2003 data termine 31.12.2046

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con durata 27/11/1995 - 30/06/2007 superficie mq. 18.620.

C920/114

**IMPRESE AUTORIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEL CICLO OPERATIVO DI
PRODOTTI LIQUIDI ALLA RINFUSA AD USO ALIMENTARE.**

Sampierdarena Oli S.r.l.

Calata Mogadiscio

Genova Porto

capitale sociale € 429.000

costituita con atto 03.08.1990 data termine 31.12.2050

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata
01/01/2005 - 31/12/2025 – superficie mq. 10.774.

Saar Depositi Portuali S.p.A.

Ponte Paleocapa

Genova Porto

capitale sociale € 2.065.840

costituita con atto 05.01.1996 data termine 31.12.2030

titolare di concessione demaniale marittima rilasciata con atto pluriennale - durata
23/12/1991 - 31/12/2020 – superficie mq. 28.370.

ART. 19 AUTONOMIA FUNZIONALE

Ilva S.p.A.

C920/115

In sintesi :

Imprese portuali concessionarie di aree demaniali marittime ed autorizzate al compimento delle operazioni portuali ex art. 16 legge 84/94.	n. 7
Imprese portuali concessionarie di aree e banchine ex art. 18 legge 84/94 ed autorizzate al compimento delle operazioni portuali ex art. 16 stessa legge.	n. 12
Imprese portuali autorizzate al compimento delle operazioni portuali ex art. 16 legge 84/94 (in conto proprio) presso aree in concessione ad Imprese terze.	n. 2
Imprese portuali autorizzate al compimento di servizi portuali ex art. 16 legge 84/94 presso aree in concessione ad Imprese terze.	n. 3
Compagnie portuali trasformate in Impresa ex art. 21, comma 1, lettera b) legge 84/94.	n. 2
Imprese concessionarie di aree e banchine art. 18, comma 9 bis dedicate a depositi - stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido ed affini.	n. 4
Imprese autorizzate allo svolgimento del ciclo operativo di prodotti liquidi alla rinfusa ad uso alimentare art. 18 comma 9 bis.	n. 2
Imprese autorizzate in autonomia funzionale.	n. 1

Cp20/116

SICUREZZA DEL LAVORO AMBITO PORTUALE

Come da disposizioni della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna l'Autorità Portuale di Genova ha provveduto a raccogliere i dati relativi agli infortuni sul lavoro avvenuti nello svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali nel corso dell'esercizio 2006

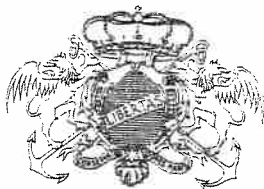
Come evidenziato nella scheda riepilogativa allegata alla presente nota il rapporto 2006/2005 relativo agli infortuni verificatisi nel corso delle succitate operazioni evidenziano una tendenza negativa che si traduce in un aumento del 16% .

Si conferma inoltre il proseguimento dell'attività dei Comitati di Igiene e Sicurezza previsti dall'art. 7 del D.Lgs 272/99 istituiti nel porto di Genova, uno riguardante il settore delle operazioni e dei servizi portuali ed uno per il settore delle riparazioni e manutenzioni navali.

9/10/12

RIEPILOGO ANNUALE INFORTUNI

Ragione sociale terminalista	anno 2003			anno 2004			anno 2005			anno 2006		
	1° sem.	2° sem.	totale	1° sem.	2° sem.	totale	1° sem.	2° sem.	totale	1° sem.	2° sem.	totale
VOLTRI TERMINAL EUROPA	52	44	96	42	39	81	18	24	42	37	56	93
TERMINAL CONTENTORI s.p.a.	10	19	29	15	7	22	7	9	16	12	6	18
STAZIONI MARITTIME s.p.a.	0	3	3	2	2	4	0	0	0	0	0	0
COMPAGNIA PIETRO CHIESA	0	3	3	4	1	5	0	0	0	0	0	0
TERMINAL REBORA	0	3	3	3	8	11	4	8	12	6	5	11
GENOA METAL TERMINAL S.R.L.	0	3	3	1	4	5	0	2	2	1	3	4
TERMINAL RINFUSE ITALIA	0	0	0	4	4	8	0	0	0	12	10	22
C.S.M. s.p.a.	0	7	7	5	2	7	4	2	6	4	4	8
TERMINAL MESSINA	12	13	25	11	7	18	6	8	14	14	10	24
FERPORT	25	18	43	35	11	46	4	18	22	15	17	32
TERMINAL FRUTTA GENOVA s.r.l.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
GRENDI TRASPORTI MARITTIMI s.p.a	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTEMPO s.p.a.	0	1	1	10	30	40	12	18	30	23	25	48
COMPAGNIA UNICA MERCI VARIE	165	240	405	165	171	336	136	146	282	117	131	248
Totale	265	355	620	297	287	584	191	235	426	241	267	508



1040

Allegato N°

2

C920/118

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

SCHEDA 1

Direzione Gestione del Territorio
Servizio Atti Autoritativi e Demanio
Ufficio Registri Obbligatori

Spettabile
Compagnia Unica S.c.a.r.l.
Piazzale San Benigno, 1
16149 Genova

Ufficio Competente: **AUTOR** GenovaProt.N. **15201** /P del 28/08/2007

Oggetto: autorizzazione allo svolgimento di servizi ed operazioni portuali, ex art. 16 legge 84/94, decreto 13 dicembre 2002 n. 1679/SG.

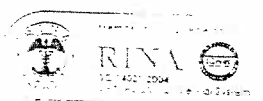
Ai fini degli adempimenti che incombono in virtù del decreto autorizzativo citato in oggetto reiteriamo con la presente l'invito a voler provvedere alla consegna della seguente documentazione, avendo questo Ente già acquisito il numero ed i nominativi dei dipendenti:

- programma operativo anno 2007;
- dotazione dei mezzi ed attrezzatura di cui dispone codesta Compagnia;
- copia della polizza assicurativa posta a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Provvederemo noi stessi ad acquisire il bilancio dell'anno 2006.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Eridio Moscatelli)





Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

AUTOPORTI PORTUALI DI GENOVA	
PROTUBOLO CENTRALE	
Ufficio Competente: AUTOR Genova	
Prot.N. 1593 /A del 23/01/2008	
Off. AUTOR	Copia PRES/SG LEG/GRUP STER

DIV3

M_TRA/DINFR/ 717
Alleg.

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Modifiche agli articoli 17 e 21 della legge n. 84/94.

Con la legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, sono stati sostituiti i commi 13 e 15 dell'articolo 17 della legge n. 84/94 e successive modifiche e sono state apportate alcune modifiche all'articolo 21 della stessa legge.

Il nuovo testo del comma 13 dell'articolo 17 prevede il trattamento minimo inderogabile normativo ed economico per tutti i lavoratori addetti alle operazioni e servizi portuali e che tale trattamento non sia inferiore a quello stabilito nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti stipulato fra le associazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21, comma 1 lett.b) della legge n. 84/94 e l'Associazione porti italiani come meglio definite nella norma stessa. Disposizioni che garantiscono il rispetto del trattamento minimo inderogabile devono essere pertanto inserite dalle Autorità portuali o marittime negli atti di autorizzazione o concessione di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94.

Il nuovo testo del comma 15 dell'articolo 17 della predetta legge prevede, per l'anno 2008, con fondi a carico dello Stato, il riconoscimento dell'indennità di integrazione salariale per i lavoratori addetti alla prestazione di lavoro portuale temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese o agenzie di cui ai commi 2 e 5 dello stesso articolo 17 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1. lett.b), per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro come specificamente determinata nella norma stessa.

C.U.

Roma, 17 GEN. 2008

C92d/119

1041

A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

Ad Assoporti
Corso Rinascimento, 24 **ROMA**

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di porto **SEDE**

Cpro/120

Nel richiamare l'attenzione delle Autorità in indirizzo sui nuovi contenuti delle norme in questione, si ritiene di dover rappresentare quanto segue.

Resta fermo il quadro dell'assetto del lavoro portuale derivante dalla legge n. 84/94 come delineato con la circolare n. DEM3/3406 del 24.11.2004, con gli opportuni adeguamenti relativi ai nuovi riferimenti normativi.

In considerazione del fatto che i fondi per la corresponsione dell'indennità di mancato avviamento sono ora posti per legge a carico dello Stato risulta ancora più determinante il ruolo delle autorità in indirizzo relativamente alla determinazione degli organici delle imprese che prestano lavoro temporaneo e alla vigilanza sul loro contenimento. Pertanto al fine di garantire una corretta amministrazione dei relativi fondi, e per consentire a tutti coloro che ne hanno diritto di beneficiarne nella misura stabilita dalla legge stessa, stante la previsione di un limite massimo di spesa, si ribadisce e si specifica ulteriormente il contenuto della circolare n. DIV3/133 del 23 gennaio 2006. In particolare:

1. per i porti in cui è tuttora operante come prestatore di manodopera temporanea il soggetto derivato dalla trasformazione della ex compagnia portuale ai sensi dell'articolo 21, comma 1 lett. b) della legge n. 84/94, si ribadisce la necessità che l'Autorità competente provveda all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17. E' peraltro necessario che codeste Autorità garantiscano il contenimento dei relativi organici sia perché anche le imprese ex articolo 21, comma 1, lett.b) beneficino dell'integrazione salariale, sia perché ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 il personale di tali imprese dovrà continuare il proprio rapporto di lavoro nell'impresa o nell'agenzia di cui all'articolo 17. In tale prospettiva non si ritiene che tali imprese possano procedere ad ulteriori assunzioni fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 84/94.
2. Per i porti in cui è operante uno dei soggetti individuati a norma dell'articolo 17 (impresa o agenzia), si ricorda che nei casi di vacanze nell'organico o di richieste di aumento dello stesso la rispondenza dell'organico alle effettive esigenze delle imprese utilizzatrici va verificata in relazione ai dati presenti e alla serie storica degli stessi, e non in relazione a teoriche esigenze future. Si ricorda anche che poiché le imprese ex articolo 17 possono far ricorso all'occorrenza alla somministrazione esterna è necessario considerare anche la sistematicità di tale ricorso al fine di valutare le esigenze delle imprese utilizzatrici. In assenza di tali presupposti non potrà procedersi né alla copertura, né tanto meno all'ampliamento dell'organico.
3. Per i porti in cui non sono presenti né l'impresa ex articolo 21, comma 1 lett.b), prestatrice di lavoro temporaneo, né alcuno dei soggetti di cui all'articolo 17, si rammenta che il soggetto prestatore di manodopera temporanea non va individuato se non a fronte delle effettive e sistematiche esigenze delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, verificate in base alla serie storica del ricorso di queste ultime al lavoro interinale esterno e non in base a prospettate o future teoriche esigenze. Nel caso in cui si ritenesse da parte di codeste Autorità di dover procedere alla istituzione ex novo del soggetto prestatore di

manodopera, va data allo scrivente tempestiva comunicazione dell'avvio della relativa istruttoria alla cui conclusione, prima dell'adozione dei relativi provvedimenti, vanno trasmesse le risultanze della stessa con la relativa documentazione. Cordier

In tutti i casi si fa presente che, in considerazione del fatto che il sostegno salariale ai soggetti di cui si tratta è garantito per legge con oneri posti a carico dello Stato, qualora *a posteriori* si rilevasse che in base alle richieste di integrazione salariale il soggetto di cui all'articolo 17 di nuova istituzione non risulti costituito in base alle effettive esigenze del porto, ovvero presenti una dotazione organica eccedente rispetto alle predette esigenze, perché non determinata secondo i criteri suddetti, lo scrivente Ministero non potrà che procedere alla segnalazione di tali casi ai competenti organi di vigilanza e controllo.

Analoga segnalazione verrà fatta nel caso di soggetti individuati già da tempo a norma dell'articolo 17 qualora dovesse risultare una eccedenza di organico determinata dalla copertura di posti vacanti o da un incremento dell'organico stesso disposti in difformità da quanto indicato nel punto 2).

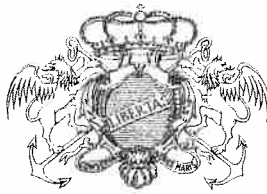


Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



M.C.Farina
Circolare co.13 e 15 art.17.doc
14/01/2008

MINUTA



C920/122
1042

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Direzione Gestione del Territorio
Servizio Atti Autoritativi e Demanio
Atti Autoritativi – Ufficio Licenze

Raccomandata A.R.

Spett. Compagnia Unica S.c.a r.l.
Piazzale San Benigno
16126 Genova

Ufficio Competente: **AUTOR** Genova

Prot.N. **5485** /P del 18/03/2008



Oggetto: Richiesta documentazioni e diffida ad adempiere.

A seguito di quanto già comunicato con nostre precedenti note 28 agosto 2007, n° 15201 e 4 febbraio 2008, n. 2520, si reitera la richiesta in ordine alla trasmissione dei seguenti documenti:

- programma operativo per l'anno 2008;
- dotazione dei mezzi ed attrezzature di cui dispone Codesta Compagnia;
- copia dei rapporti contrattuali definiti con le Imprese portuali;
- quietanza di avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa posta a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
- tariffe

Si ribadisce che la trasmissione risulta essere obbligatoria ai sensi del disposto autorizzativo (decreto 13 dicembre 2002, n. 1679/SG), e che, in caso di mancata risposta alla presente entro il giorno 28 marzo p.v., la scrivente Amministrazione provvederà ad assumere i conseguenti provvedimenti anche in ordine ai profili autorizzatori ad oggi rilasciati.

Si richiede in ultimo voler fornire idonea documentazione attestante la durata del rapporto a tempo determinato instaurato con i 179 lavoratori ammessi dal Consiglio di Amministrazione di Codesta Compagnia nella categoria Soci Speciali.

Distinti saluti.

Il Presidente
Luigi Merlo



1004

CP20/123



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

**COMMISSIONE CONSULTIVA
SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2002**

VERBALE



C 920/24

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

COMMISSIONE CONSULTIVA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2002

VERBALE

Convocata nelle forme di rito, si è riunita alle ore 14.00 del 13 dicembre 2002 in una sala di Palazzo San Giorgio, sotto la Presidenza dell'Avvocato Giuliano GALLANTI, la Commissione Consultiva dell'Autorità Portuale, di cui alla legge 84/94 per esprimere parere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 10 gennaio, 18 gennaio e 22 febbraio 2002. pag. 3
2. Organizzazione del lavoro in porto.
(Il provvedimento è riportato a pag. 7) pag. 4

Sono presenti, oltre al Presidente Avvocato Giuliano Gallanti, i Signori:

• Dottor	Luciano	SOFIO	Rappresentante Armatori
• Dottor	Augusto	DEL FANTE	Rappresentante Industriali
• Dottor	Ignazio	MESSINA	Rappresentante Imprenditori
• Dottor	Giuseppe	DE CAMILLI	Rappresentante Spedizionieri
• Signor	Antonio	DENTI	Rappr.te Autotrasportatori
• Signor	Antonio	BENVENUTI	Rappresentante FILT-C.G.I.L.
• Signor	Giovanni	CAPRINO	Rappr.te Dipendenti A. P.
• Signor	Bruno	GIUBELLINI	Rappr.te UILTRASPORTI

Hanno giustificato la propria assenza i Signori:

Ce20/125

- | | | | |
|----------|---------------|-------------|--------------------------|
| • Dottor | Cesare | CASTELBARCO | Rappr.te Ag. Rac. Marit. |
| • Signor | Antonio | PODESTÀ | Rappr.te FILT-C.G.I.L. |
| • Signor | PierFrancesco | BERTELLI | Rappr.te FILT-C.G.I.L. |
| • Signor | Ennio | ZIGGIOTTO | Rappr.te FIT-CISL |

Partecipano alla seduta il Segretario Generale dell'Ente Ingegner Fabio CAPOCACCIA ed il Dottor Alessandro CARENA.

CAPOCACCIA – (procede all'appello)

PRESIDENTE – Innanzitutto Vi chiedo scusa di averVi convocato urgentemente inviando il provvedimento in discussione oggi in tempi molto stretti ma non è dipeso da nostra cattiva volontà ma da un percorso che si è compiuto soltanto ieri.

C920/125

1. **APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 10 GENNAIO, 18 GENNAIO E 22 FEBBRAIO 2002**

PRESIDENTE - Prima di esaminare il provvedimento posto all'ordine del giorno, metto in votazione i verbali delle sedute del 10 gennaio, 18 gennaio e 22 febbraio 2002. Vi sono osservazioni?

MESSINA – Nel mio intervento, riportato a pag. 7 del verbale del 10 gennaio, se correggete “gli porta” mi fate una cortesia.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvati.

LA COMMISSIONE CONSULTIVA NULLA OSSERVA ed i verbali delle sedute del 10 gennaio, 18 gennaio e 22 febbraio 2002 risultano pertanto **APPROVATI**.

2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN PORTO

(Il provvedimento è riportato a pag. 7)

PRESIDENTE – Con decreto del 12 marzo 2002 abbiamo reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali", dopodiché ci sono state lunghe e laboriose trattative, che molti di Voi conoscono, che hanno portato alla sottoscrizione di un accordo tra le Compagnie Portuali e la Sezione Terminal Operators.

L'accordo in sintesi consolida e valorizza la validità dell'esistente "modello Genova", riconoscendo alle Compagnie Portuali l'autorizzazione ad erogare a favore dei terminalisti prestazioni di servizi e operazioni portuali riconducibili al rispettivo ciclo svolto nel terminal, e che gli stessi terminalisti si avvalgano delle prestazioni delle Compagnie per quanto non possano provvedere direttamente con proprio personale dipendente.

L'accordo prevede altresì una nuova disciplina ed alcune regole più puntuali e precise per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro delle Compagnie. Per converso, prevede anche la dismissione da parte della Compagnia Unica del Terminal Multipurpose attualmente gestito.

L'Autorità Portuale ha cercato quindi di adottare tutti gli atti necessari al fine di regolamentare i contenuti dell'accordo operando alcuni aggiustamenti alla normativa vigente. Pertanto abbiamo sostituito l'articolo 15 del Regolamento con un altro articolo avente ad oggetto "Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – Regole di funzionamento".

Il nuovo articolo, in coerenza con quello che dicevo prima, contiene il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi del Regolamento ad imprese che erogano operazioni portuali a favore di altre imprese concessionarie e indica nelle due Compagnie trasformate gli unici soggetti deputati a tale attività.

E' previsto, previ gli accordi che verranno direttamente intrapresi tra le Compagnie e le rappresentanze dei Terminalisti, che vengano predisposte delle norme che regolano il funzionamento delle attività svolte dalle Compagnie in modo da garantire a tutti gli operatori del porto dei criteri organizzativi ed operativi omogenei con conseguenti obblighi e diritti da parte dei diversi soggetti.

Al riguardo, l'Autorità Portuale ha fissato dei criteri di massima che le Compagnie e le rappresentanze dei terminal operators dovranno seguire al fine di predisporre tali norme di funzionamento che successivamente verranno tradotte dall'Autorità stessa in apposito Regolamento di funzionamento.

Un fatto positivo è la volontà da parte dei terminalisti e delle due Compagnie di arrivare ad un accordo pur partendo da esigenze a volte contrastanti; spero sia l'inizio di un nuovo clima che si diffonda anche ad altri.

MESSINA – Prima di passare alla votazione del provvedimento, sottolineo che per i terminalisti un punto fondamentale di questo accordo è la dismissione dell'attività

terminalistica da parte delle Compagnie. Auspichiamo però che non si debba andare oltre i 60 giorni dall'approvazione di questo documento altrimenti saremo costretti a cautelarci.

DEL FANTE – Intervengo per esporre solo alcune brevi considerazioni. Noi ci eravamo lasciati a febbraio scorso con l'approvazione del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, approvazione non del tutto facile perché presupponeva, da parte di qualcuno, un'intesa molto più vasta chiaramente pur sottolineando che in fondo quelle prestazioni che si regolamentavano certo non erano determinanti nel nostro porto.

Credo che vada dato atto, anzitutto, alla insistenza, alla perseveranza, all'impegno di tutti quelli che hanno concorso a raggiungere l'intesa, ivi compresa anche l'Autorità Portuale che ha cercato di assecondarla nell'ambito delle sue competenze e si è sempre dichiarata pronta a tradurla in un determinato quadro normativo.

I Soggetti che hanno collaborato hanno tenuto conto di un aspetto fondamentale, pur nell'ambito di un dettato legislativo nazionale, cioè delle peculiarità che si manifestano in ciascun porto o in qualche porto in modo particolare; questa è stata una considerazione sulla realtà esistente molto concreta e molto pragmatica.

La memoria stessa che ci è stata presentata ricorda che, dopo il mutamento del quadro legislativo intervenuto con la riforma, ci si è mossi con usi non codificati - usa questa espressione che è molto pertinente -, l'esigenza generale è che ci si muova nel migliore quadro di certezza e di sicurezza per tutti coloro che operano nell'ambito portuale.

Detto questo credo personalmente che sia da apprezzare la modifica apportata al Regolamento sostituendo l'articolo 15: tale modifica ha una formulazione articolata, minuziosa, molto attenta, lascia poi alle parti di verificare e costruire quello che risulta più importante ai fini di un'attività e di una finalità comune.

BENVENUTI – Esprimo parere favorevole anche perché abbiamo lavorato molto per trovare un punto di mediazione, di aggregazione che soddisfacesse tutti, come mi pare sia stato fatto. Ritengo che è quanto di meglio si potesse fare per il porto e per tutti quanti.

Rispetto a quello che diceva il Dottor Messina credo che per quanto riguarda il problema del terminal, c'è nella lettera firmata dalla Compagnia, ci potrebbero essere tempi tecnici ma dipendono solo da noi.

PRESIDENTE – Metto in votazione il provvedimento con il quale si esprime parere favorevole sull'adozione del nuovo testo dell'art. 15 "Assetto organizzativo portuale - Autorizzazioni ad imprese - regole di funzionamento" del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento; al rilascio dell'autorizzazione alla Compagnia Unica S.c. a r.l. e alla

C920/128
Compagnia Pietro Chiesa S.c. a r.l. nei termini e con i contenuti, di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento.

Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Unanimità.

Esaurito l'ord.g. la seduta termina alle ore 14.25.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

C92d/129

PROVVEDIMENTI

provvedimento
da n. 23 fogli,
ati.

3, 4, 5, 5.1, 5.2
composto da 12
8 e 9.



C920/130

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Deliberazione della Commissione Consultiva

Protocollo n. / 2... / 2002

TA NELLA SEDUTA DEL **13 DIC. 2002**

in conformità alla proposta memoria n. ..2.... avente il testo nel seguito formulato e proposto dalla

Struttura (Direzione, Ufficio) ..AMMINISTRATIVA.....

in dissenso del Responsabile competente (Direttore, Dirigente, Funzionario)

..... DOTTOR CARENA.....

TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Commissione Consultiva		Carica
X		Giuliano	GALLANTI	Presidente A.P.
X		Luciano	SOFIO	Rappresentante Armatori
X		Augusto	DEL FANTE	Rappresentante Industriali
X		Ignazio	MESSINA	Rappresentante Imprenditori
X		Giuseppe	DE CAMILLI	Rappresentante Spedizionieri
X	X	Cesare	CASTELBARCO	Rappresentante Ag. Racc. Marittimi
X		Antonio	DENTI	Rappresentante Autotrasportatori
X		Antonio	BENVENUTI	Rappresentante FILT - CGIL
	X	Antonio	PODESTA'	Rappresentante FILT - CGIL
	X	Pierfrancesco	BERTELLI	Rappresentante FILT - CGIL
X		Giovanni	CAPRINO	Rappresentante FILT - CGIL
	X	Ennio	ZIGGIOTTO	Rappresentante FIT - CISL
X		Bruno	GIUBELLINI	Rappresentante ULTRASPORTI

13 DIC. 2002

Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

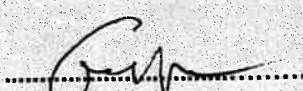
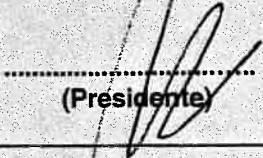
(Presidente)

ASSISTE il Revisore dei Conti.....

C920/131

ASSISTE, con funzioni di Segretario, la SignoraRosanna GHIGLIONE.....
della Segreteria del Comitato.

.....

 (Segretario Generale)	 (Presidente)
---	---

C20/132

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETERIA COMITATI
N. D'ORDINE2.....	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA 13 DIC. 2002
SEDUTA 13 DIC. 2002	

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 STRUTTURA //
 CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA
 AVENTE AD OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN PORTO.

SCHEMA N. // DEL PROT. GEN. ANNO 2002

Il responsabile del procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta alla Commissione Consultiva, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag. ... 4 della presente cartella. Lo SCHEMA proposto non è corredato/è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. ... 7/8..... della presente cartella.

13 DIC. 2002

Data
 Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
 Struttura proponente

.....
 (Segretario Generale) (Presidente)

C929/133

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA**

PROTOCOLLO N. 13 D.T.C. 2002 / 20 91

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL PORTO

1. Il Comitato Portuale l'8 marzo 2002, su conforme parere della Commissione Consultiva reso il 22 febbraio 2002, approvava il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali".

Tale Regolamento, reso esecutivo con decreto n. 357 del 12 marzo 2002, è stato definito sulla base di una significativa convergenza tra tutti i Soggetti interessati alla vita portuale, convergenza che ha permesso di pervenire ad una ampia e qualificata intesa tra gli operatori terminalisti e le Compagnie in ordine agli assetti portuali ed ai ruoli degli stessi soggetti imprenditoriali.

2. L'elemento decisivo della intesa è rappresentato dall'impegno dei terminalisti e delle Compagnie di valorizzare e completare il processo trasformativo avviato, in particolare, dalle Compagnie portuali, attraverso un impianto contrattuale di rapporti atti a consentire l'erogazione da parte delle Compagnie di prestazioni di servizi ed operazioni portuali riconducibili al ciclo operativo svolto nei diversi terminals.
3. L'intesa, pertanto, ha come obiettivo di consolidare un modello organizzativo che ha spiegato positivi effetti sull'andamento dei traffici favorendo ad un tempo un equilibrato sviluppo della occupazione non disgiunto da apprezzabili dati sulla produttività.

L'intesa presuppone l'adozione di soluzioni normative atte a sostenere gli equilibri che si sono raggiunti, soluzioni che consentiranno, da un lato, di confermare le due Compagnie, trasformate in imprese ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94, quali unici soggetti erogatori di operazioni portuali a favore dei terminals e, dall'altro, di creare le condizioni affinché le stesse Compagnie dismettano le partecipazioni nei terminals portuali impegnandosi inoltre a non detenere, né indirettamente né direttamente, partecipazioni in imprese concessionarie di aree e banchine.

Data 13 DIC. 2002
Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione della
Commissione Consultiva**

Protocollo n. / 2 / 20.52

13 DIC. 2002

4. L'intesa, in sintesi, al di là dei profili tecnico-giuridici che induce, rappresenta un elemento di valore indiscutibile sotto gli aspetti della continuità produttiva e della garanzia di stabilità e consente di traguardare con la necessaria determinazione gli obiettivi del piano operativo e le opere del piano regolatore.
5. L'invito che le parti formulano all'Autorità Portuale, in coerenza con le intese da loro raggiunte, è quello di "adottare tutti gli atti necessari al fine di regolamentare" i contenuti dell'intesa.

Tale invito può quindi essere raccolto operando alcuni semplici aggiustamenti alla normativa vigente ed innervando in specifiche autorizzazioni le volontà espresse. Si tratta, in estrema sintesi, di sostituire l'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" che disciplina la prima fase applicativa del regolamento stesso, con altro articolo (15) avente ad oggetto "Assetto organizzativo portuale - Autorizzazioni ad imprese - Regole di funzionamento".

6. Il nuovo articolo deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi del Regolamento ad imprese (art. 16 legge 84/94) che erogino operazioni portuali a favore di altre imprese concessionarie (art. 18 legge 84/94).

Al riguardo l'intesa intervenuta indica nelle due Compagnie trasformate gli unici soggetti deputati a tale attività, pertanto la norma deve disporre che il "numero delle autorizzazioni è fissato in due" e ciò nel presupposto, acclarato dai fatti e dalla volontà dei Soggetti portuali, che tali attività possono esaurirsi con simile, compiuto, apporto tecnico-organizzativo rappresentato dal complesso di risorse produttive ed umane di cui le due Compagnie dispongono, risorse idonee a garantire l'esecuzione dei segmenti di ciclo o, in

Data 13 DIC. 2002
Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione della
Commissione Consultiva

Protocollo n. / / 20.02.

13 DIC. 2002

genere, dei servizi loro affidati in base ai rapporti contrattuali definiti ovvero che saranno definiti.

- b) la costruzione, previ gli opportuni accordi tra le Compagnie e le rappresentanze dei terminalisti, di uno specifico "regolamento di funzionamento" necessario, da un lato, per garantire tutti gli operatori e gli utenti del porto in ordine ai criteri operativi ed organizzativi che debbono presiedere all'obbligo dei Soggetti interessati a corrispondere alle richieste di servizio e, dall'altro, per fornire adeguate certezze professionali e di sicurezza nella fase esecutiva delle prestazioni.

Infatti essendo venuto meno, a seguito della riforma del 1994, l'articolato complesso di norme atto a disciplinare il lavoro portuale, l'attività portuale è, come noto, proseguita anche sulla base di usi non codificati i cui effetti peraltro sono risultati positivi sia per la programmazione delle risorse sia per la gestione esecutiva delle attività.

Al riguardo occorre far particolare riferimento alla programmazione del lavoro, all'uso dei mezzi meccanici, ai tempi di richiesta e di risposta delle imprese interessate, all'articolazione tariffaria e alle diverse capacità tecnico-produttive delle Compagnie, ed altresì all'esigenza che il lavoro venga costantemente accompagnato con adeguata formazione e con utili presidi in materia di sicurezza.

Pare necessario orientare le scelte delle parti attraverso la fissazione, in dispositivo, di alcuni criteri che rappresentano, nei fatti, valori consolidati, in particolare ciò vale per la tariffa che deve tenere conto del costo medio contrattuale per lavoratore, per la certezza di tempi e di costi in relazione alla programmazione del lavoro, per l'organizzazione del lavoro nel porto da confermarsi sull'attuale articolazione oraria a turni ovvero a spezzato e nella certezza di servizio per l'intero arco giornaliero ed annuale.

Data 13 DIC. 2002
Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

**segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione della
Commissione Consultiva**

Protocollo n. ... / ...2... / 20.52...

13 DIC. 2002

7. In esito a quanto indicato (intesa e modifica del Regolamento) può quindi intendersi completato l'assetto organizzativo portuale, assetto che, come più volte affermato, si caratterizza, sul versante delle operazioni portuali, sulla praticabilità di rapporti contrattuali tra le imprese terminalistiche e le Compagnie portuali trasformate, ciascuna nell'ambito della propria capacità tecnico-organizzativa. Tale modello che – come detto – deve trovare coerente seguito nelle previste decisioni in ordine alla dismissione di partecipazioni in terminal portuali sembra altresì trovare conforto nei più recenti orientamenti giurisprudenziali che, appunto, consentono l'affidamento di operazioni portuali riconducibili al ciclo dei diversi terminals ad altre imprese autorizzate su richiesta della impresa concessionaria.

Nel caso che qui occupa si deve quindi registrare una unitaria e motivata richiesta da parte delle imprese terminalistiche portuali ad avvalersi, per alcune attività comprese nel proprio ciclo operativo, delle prestazioni di servizio delle due (e solo di esse) Compagnie trasformate.

Pertanto ed a completamento della complessa istruttoria svolta si rende necessario, sulla base dell'indicata modifica regolamentare, rilasciare il titolo autorizzativo alle due Compagnie, titolo che, in virtù dell'esigenza di ammortizzo di costi di investimento e di coerenza con rapporti demaniali esistenti, può prevedersi pluriennale.

8. Nel confermare l'assoluta rilevanza degli atti all'esame per quel che attiene le attività portuali ed i suoi sviluppi in termini di traffici, di produttività, di investimenti e di occupazione, si precisa che gli stessi atti hanno trovato il preventivo consenso da parte delle Compagnie e delle rappresentanze dei Terminal Operators.

In esito alle Vostre decisioni si provvederà all'immediata adozione dei provvedimenti conseguenti di cui in allegati 1 e 2.

Data **13 DIC. 2002**
Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

Allegato n.1

IL PRESIDENTE

DECRETO N.

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale, tra cui la legge 30 giugno 2001, n. 186;

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il decreto n. 357 del 12 marzo 2002 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dell'art. 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" che disciplinava la prima fase applicativa del regolamento stesso, con altro articolo avente ad oggetto "Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento";

SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nel seduta del 13 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 13 dicembre 2002, che sostituisce integralmente l'art. 15 del vigente "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

DECRETA

1. L'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" è integralmente sostituito dal testo di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
2. E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" (All. 2) come sopra modificato.
3. Se ne dispone, a cura della Direzione Amministrativa, l'affissione all'albo dell'Autorità Portuale di Genova e la sua diffusione agli interessati mediante i più opportuni strumenti pubblicitari, nonché la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Genova, 13 dicembre 2002

IL PRESIDENTE

CP20/138

Allegato n. 1 al decreto n. del 13 dicembre 2002
"Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali"

ART. 15

Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento

1. Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
2. Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
3. Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
4. Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
 - la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
 - i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
 - le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
 - la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
 - la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.

Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:

- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.

Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.

Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminals portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.

Allegato n. 2 al decreto n. del 13 dicembre 2002

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI

ART. 1 Definizioni

Legge: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 con le modificazioni apportate con Leggi 647/1996, 30/1998, 472/1999, 488/1999, 186/2000;

delimitazione territoriale: le aree territoriali nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle rientranti nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, e dall'Autorità Portuale di Genova destinate in sede di Piano Regolatore portuale a funzioni commerciali per lo svolgimento delle operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide (funzioni C1, C2, C3 del vigente Piano Regolatore Portuale);

operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (art. 1, comma 1, cpr. 1, art. 16 legge 84/94 e s.m.i.);

ciclo delle operazioni portuali (nel testo anche "ciclo"):

l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001);

servizi portuali:

le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);

impresa portuale concessionaria (di seguito anche "terminal"):

l'impresa portuale di cui all'art. 18 della legge che organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e di banchine, l'insieme delle operazioni portuali e dei servizi di cui al "ciclo" autorizzato;

impresa portuale:

il soggetto che nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art. 16 della legge, operazioni portuali;

impresa di servizi portuali:

il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle imprese portuali concessionarie;

autorizzazione:

1. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1995, n. 585 alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali:
 - a. per conto terzi, a favore delle imprese portuali concessionarie di aree e banchine;
 - b. per conto proprio, a favore delle navi di proprietà ovvero di quelle agenziate.
2. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 18 della legge ed in conformità del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, alle imprese portuali concessionarie per lo svolgimento, nell'ambito della concessione demaniale rilasciata, delle operazioni portuali;

Ce20/140

- a. per conto terzi, a favore degli utenti e dei vettori in genere;
 - b. per conto proprio, nel caso in cui l'impresa concessionaria svolga l'attività autorizzata a favore delle proprie navi ovvero di quelle agenziate, ovvero della merce di cui dispone.
3. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova al vettore marittimo od impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 e della nota circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n. 2672.
4. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nel presente Regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.

ART. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree territoriali del porto di Genova come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.

ART. 3

Operazioni portuali

1. Il "ciclo delle operazioni portuali" così come definito all'art. 2, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 è organizzato e gestito da imprese concessionarie di aree demaniali, ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i., responsabili, nei confronti dei terzi e dell'Autorità Portuale, dell'esecuzione dello stesso.
2. L'esecuzione del predetto "ciclo" deve assicurare il rispetto del programma di attività presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato.
3. Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti in sede di concessione, possono avvalersi con rapporto contrattuale diretto di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 84/94.
4. Il divieto a svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall'art. 18, comma 7, della legge 84/94, è esteso alle imprese portuali che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all'art. 18 della legge 84/94

ART. 4

Individuazione dei servizi portuali

1. Sono individuati quali servizi portuali, in quanto consistenti in prestazioni specialistiche, che sono complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, le seguenti attività imprenditoriali, da rendersi su richiesta ed a favore delle imprese concessionarie di cui all'art. 18 della legge 84/94 ovvero in autoproduzione da parte delle stesse imprese:
 - a) servizi di assistenza alle merci, quali: pulizia merce, marcatura, campionatura;
 - b) servizi di assistenza al carico, quali: lavori di fardaggio atti a consentire l'accesso alla merce (paratie, boccaporti, camminamenti, corridoi, ecc.);
 - c) servizi di assistenza al terminal portuale, quali: uso di pontoni e mezzi speciali non in dotazione nel porto di Genova; assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili nel porto di Genova adeguate dotazioni strumentali; gestione contenitori frigo: colonnine elettricità, controllo temperature, controllo conservazioni merci.

2. Dei predetti servizi, ai fini dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, dovrà essere dimostrata, a cura dell'impresa richiedente, la funzionalità per il proficuo svolgimento del "ciclo delle operazioni

C920/144

portuali" come descritto nell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132.

ART. 5 Presentazione delle domande

1. L'impresa che intende fornire servizi portuali deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Portuale.
2. Al fine di ottenere detta autorizzazione, gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale apposita istanza, in carta legale, fornendo la descrizione dettagliata dei servizi portuali che intendono offrire e delle modalità tecnico operative della loro erogazione con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e dati:
 - a) certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altresì l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente;
 - b) certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
 - c) elenco completo dei dati anagrafici degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
 - d) organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni, fornendo ogni dato al riguardo rilevante ivi compresa copia del libro matricola, nonché precisa indicazione del CCNL applicato ai dipendenti, dichiarando che nei confronti degli stessi è applicato (o sarà applicato) un trattamento normativo/retributivo non inferiore al minimo per livello professionale di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 27.7.2000 ai sensi della legge n. 186 del 2000 ed inoltre di non trovarsi nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge n. 84/94;
 - e) indicazione delle tariffe massime che saranno praticate per i servizi da autorizzare;
 - f) elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
 - g) polizza assicurativa da stipularsi con primaria Compagnia Assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi con un massimale non inferiore a 2.600.000,00 € per ogni sinistro;
 - h) dichiarazione contenente l'impegno ad operare in osservanza della legge 23.10.1960, n. 1369 e della legge 30.6.2000, n. 186, nonché per gli aspetti relativi alla sicurezza, del D. lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 272/1999 e dei regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto;
 - i) dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere i canoni fissati dall'Autorità Portuale ed a fornire le garanzie fideiussorie dalle stesse richieste ed a comunicare le tariffe per i servizi autorizzati;
 - j) ogni altro elemento che l'Autorità Portuale riterrà di dover acquisire ai fini istruttori.
4. In tutti i casi previsti e consentiti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle richieste certificazioni.

ART. 6 Termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di rinnovo

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132, le istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno.
2. Per le autorizzazioni con decorrenza nell'anno 2002, le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione all'albo del presente decreto.

- Cp20/142 ✓
3. Per il rinnovo di autorizzazioni pluriennali le relative istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità.

ART. 7

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali il soggetto, persona fisica o giuridica, che versi nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6.2.2001, n. 132.
2. Non possono altresì essere autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali le persone fisiche o giuridiche che si trovino nelle situazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato decreto n. 132 del 2001.

ART. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta, rilascia, sentita la Commissione Consultiva, con provvedimento del Presidente, l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi.
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale.
3. L'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità Portuale, con periodicità bimestrale, la ragione sociale delle imprese concessionarie cui eroga i servizi autorizzati.

ART. 9

Numero massimo delle autorizzazioni

Nel rilasciare le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva, si riserva di valutare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici, conseguentemente pronunciandosi in ordine al numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ovvero mantenute.

ART. 10

Durata dell'autorizzazione

Decadenza

1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni.
2. La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva e sentito il Comitato Portuale, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
 - b) omesso pagamento del canone annuale;
 - c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;

C20/43

- d) applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
 - e) inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza.
3. Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna all'interessato un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
 4. L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
 5. L'Autorità Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

ART. 11

Canone e garanzia per il pagamento

1. L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali – anche in autoproduzione - è tenuta a pagare all'Autorità Portuale di Genova un canone annuo, non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fideiussione bancaria a prima richiesta non inferiore a due annualità del canone fisso.
Il canone per l'anno 2002 è determinato in una quota fissa pari a 2.830,00 € più una quota variabile pari allo 0,5% del fatturato realizzato nel porto.
2. I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati.
3. L'impresa autorizzata è tenuta a trasmettere all'Autorità Portuale copia del bilancio annuale nonché ogni elemento contabile richiesto dall'Autorità Portuale stessa ai fini di quanto previsto al precedente comma 1.

ART. 12

Responsabilità del soggetto autorizzato

1. Le imprese autorizzate sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.
2. Dette imprese sono in ogni caso obbligate a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia, condanna che potesse derivare dall'uso dell'autorizzazione.

ART. 13

Autoproduzione

I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94.

ART. 14

Aggiornamento dei servizi individuati

L'Autorità Portuale di Genova procede, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto e, tenuto anche conto delle specifiche necessità rappresentate dalle imprese portuali, può aggiornare l'elencazione dei servizi ammessi.

C920/14

Sussistendo motivate ragioni di urgenza si può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie con provvedimento del Presidente fermo restando che l'autorizzazione in tal modo rilasciata dovrà essere ratificata in sede di prima riunione utile del Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva.

ART. 15

Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento

1. Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
2. Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
3. Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
4. Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
 - la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
 - i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
 - le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
 - la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
 - la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.

Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:

- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.

Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.

Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminali portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.

ART. 16 Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le attività ed i servizi disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze, decreti) dell'Autorità Portuale ovvero dell'Autorità Marittima;
- i servizi di interesse generale quali individuati nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996;

C 920/145

- i servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84;
- le attività ed i servizi resi in ambito portuale e connessi alla consegna/riconsegna delle merci da: trasportatori, ricevitori, spedizionieri, vettori e loro rappresentanti (dipendenti, preposti e mandatar);
- le attività autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94;
- le attività di cui all'art. 16 comma 7 bis, della legge 84/94.

Genova, 13 dicembre 2002

Allegato n. 2

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28.1.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTE le istanze presentate dalla Compagnia Unica s.c.r.l. e dalla Compagnia Pietro Chiesa s.c.r.l. rispettivamente in data..... e in data, con cui le predette hanno chiesto di esser autorizzate a erogare a favore dei terminali portuali servizi ed operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminali;

VISTO, in particolare, l'art. 16 della legge 84/94, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000 n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001 n. 132, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94;

VISTO il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" approvato dal Comitato Portuale l'8 marzo 2002 e reso esecutivo con decreto n. 357 del 12 marzo 2002, nonché le modifiche apportate con deliberazione del Comitato Portuale in data 13 dicembre 2002 e rese esecutive con decreto n. del 13 dicembre 2002;

VISTO il Regolamento di cui al D.M. 31 marzo 1995 n. 585 ed il D. Lgs. 272/1999;

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto fra la Compagnia Unica, la Compagnia Pietro Chiesa e i Terminalisti Genovesi volto a garantire, sulla base anche di specifici impegni assunti dalle parti, un assetto stabile all'organizzazione portuale fondato su un positivo equilibrio raggiunto con le Compagnie Portuali e di cui alla comunicazione di Assindustria Genova - Sezione Terminal Operators del 12 dicembre 2002;

CONSIDERATO il ruolo centrale che le Compagnie hanno avuto ed hanno per il mantenimento di detto equilibrio e tenuto conto dell'attività dalle stesse positivamente svolta fino ad oggi, concretizzata in rapporti contrattuali con le imprese terminalistiche portuali, nonché della articolata dotazione di mezzi ed attrezzature di cui le stesse Compagnie dispongono e dei connessi impegni finanziari derivanti dal loro mantenimento e rinnovo ed in particolare della esigenza di ammortizzo delle immobilizzazioni tecniche di

C920/47

cui le stesse si sono dotate e di quella di ammortizzo degli investimenti sui beni demaniali in concessione con previsione pluriennale in atti;

SENTITA la Commissione Consultiva il 13 dicembre 2002 e su conforme deliberazione del Comitato Portuale espressa nella seduta del 13 dicembre 2002;

AUTORIZZA

1. La Compagnia Unica S.c.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.r.l. – trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94 - rispettivamente con sede in Genova, e ad esercitare, nell'ambito portuale di Genova e sulla base di specifici rapporti contrattuali, nelle aree e sulle banchine in concessione alle imprese terminalistiche, tutti i servizi portuali di cui al regolamento approvato con decreto n. 357/2002 e le operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals alle condizioni che seguono.
2. La presente autorizzazione decorre dal 1° gennaio 2003 ed è sottoposta a verifica annuale per l'accertamento della sussistenza delle condizioni richiamate in premessa nonché in ordine alla osservanza dei contenuti della stessa autorizzazione. L'autorizzazione avrà termine con il 30 aprile 2020.
3. Il canone della presente autorizzazione è fissato in € 5.660,00 annui per ciascuno dei soggetti autorizzati, oltre ISTAT annuale, oltre ad una quota variabile pari allo 0,5 per mille del fatturato riferito ad operazioni e servizi portuali.
4. Le Compagnie trasformate, come sopra autorizzate, sono tenute a presentare all'Autorità Portuale con periodicità annuale il proprio programma operativo.
5. L'attività autorizzata deve essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti nel porto di Genova e più in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. 272/1999 in materia di sicurezza del lavoro nonché del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali. L'attività autorizzata è altresì svolta in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto e dagli altri Enti pubblici interessati, per scopi di istituto, al controllo delle attività in porto.
6. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire l'elenco dei propri dipendenti e dei propri amministratori ai fini del rilascio della tessera di accesso al porto; ogni variazione dovrà essere comunicata entro 10 giorni dalla data della decisione.
7. L'attività autorizzata deve essere svolta in favore dei richiedenti in condizioni di assoluta parità di trattamento.
8. Le tariffe praticate verranno rese pubbliche ed esse, unitamente ai rapporti contrattuali definiti con le imprese portuali, devono essere comunicati all'Autorità Portuale, così come deve essere inviato all'Autorità Portuale il bilancio di ogni esercizio come approvato dall'Assemblea dei Soci.
9. I soggetti autorizzati sono direttamente responsabili verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed

Cp20/148

alla proprietà nell'esercizio della presente autorizzazione e dichiarano di manlevare in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità Portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potessero ad essi derivare dall'uso della presente autorizzazione.

10. I soggetti autorizzati, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione sono tenuti ad assicurarsi per Responsabilità Civile verso terzi, compresa l'Autorità Portuale di Genova, con polizza stipulata con primaria compagnia assicurativa, con massimale non inferiore a €..... per ogni sinistro, con il limite di €per persona e €.... per danni a cose.

Copia del contratto deve essere inoltrato all'Autorità Portuale di Genova.

11. La gestione della presente autorizzazione è affidata all'Ufficio autorizzazioni, licenze e permessi che provvede all'inserimento in apposito registro dei dati e degli elementi individuati dall'art. 2 del D.M. n. 585 del 31.3.1995.

12. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio al "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali", nonché alle altre disposizioni regolamentari e di legge al riguardo applicabili.

Genova,

IL PRESIDENTE

Cpzo/146

REGISTRAZIONI CONTABILI

IN RIFERIMENTO A DELIBERAZIONE N. 1/2 DEL

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

PROTOCOLLO N. / 2 / 2002

LA COMMISSIONE CONSULTIVA

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il decreto n. 357 del 12 marzo 2002 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto fra la Compagnia Unica, la Compagnia Pietro Chiesa ed i Terminalisti Genovesi volto a garantire, sulla base anche di specifici impegni assunti dalle parti, un assetto stabile all'organizzazione portuale fondato su un positivo equilibrio raggiunto con le Compagnie Portuali e di cui alla comunicazione di Assindustria Genova – Sezione Terminal Operators del 12 dicembre 2002;

VISTA la relazione del Presidente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sull'adozione del nuovo testo dell'art. 15 "Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento" del Regolamento per

Data **13 DIC. 2002**
Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

AUTORITA' PORTUALE
DI GENOVA

Ufficio Segreteria Comitati

Delibera Prot. / ... / 2002

Pagina n. 2

C20/151

Approvata nella seduta del 13 DIC. 2002

IL RESPONSABILE

segue Schema di deliberazione della Commissione Consultiva

Protocollo n. / / 20.....

13 DIC. 2002

l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali , di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento;

- al rilascio dell'autorizzazione alla Compagnia Unica S.c. a r.l. e alla Compagnia Pietro Chiesa S.c. a r.l. nei termini e con i contenuti, di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento.

Data 13 DIC. 2002
Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

CP2/152

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PROT. / ... / 20...

ESITO relativo al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

13 DIC. 2002

SEDUTA DEL
IL SOTTOSCRITTO Rossio Gagliardi che nel corso della suindicata seduta ha svolto i compiti di Segretario, DA' ATTO che:

☒ ALL'UNANIMITA' (oppure) ☐ A MAGGIORANZA

- a) - favorevoli
- b) - astenuti
- c) - contrari
- d) - assenti

☒ **LA COMMISSIONE CONSULTIVA HA APPROVATO** il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. della presente cartella.

2. LA COMMISSIONE CONSULTIVA HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene **DELIBERAZIONE** della COMMISSIONE CONSULTIVA col N. 1/2/2002 (N. progressivo annuale e N. o.d.g.)

3. LA COMMISSIONE CONSULTIVA HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero **RINVIARE ALLA STRUTTURA PROPONENTE** il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. ... della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. LA COMMISSIONE CONSULTIVA - su proposta
HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a pag. della presente cartella.

ATTESTO che la determinazione assunta dalla Commissione Consultiva in ordine al provvedimento di cui trattasi E' CONFORME a quanto indicato al n. 1. Le eventuali DICHIARAZIONI sono riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto della Commissione stessa.

IL SEGRETARIO

(Nominativo, firma, data della relativa apposizione, qualifica)

G. Gagliardi

**AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA****COMITATO PORTUALE
SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2002****VERBALE**

Convocato nelle forme di rito, si è riunito alle ore 15.30 del giorno 13 dicembre 2002 in una sala di Palazzo San Giorgio, sotto la Presidenza dell'Avvocato Giuliano Gallanti, il Comitato Portuale dell'Autorità Portuale, di cui alla legge 84/94, per deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Numero Progressivo 2002		
68	1. Approvazione verbali del Comitato Portuale del 2 ottobre e del 30 ottobre 2002.	pag. 4
69	2. Comunicazioni del Presidente: a) Primo centenario della costituzione del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (1903 – 2003). (La comunicazione è riportata a pag. 26)	pag. 5
70	b) Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali nel porto di Genova. Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi portuali. (La comunicazione è riportata a pag. 31)	pag. 6
71	c) Dm 29 novembre 2002. Riduzione del 15% degli stanziamenti per spese di funzionamento degli "Enti e organismi pubblici non territoriali". (La comunicazione è riportata a pag. 46)	pag. 7
72	3. Organizzazione del lavoro in porto. (Il provvedimento è riportato a pag. 58)	pag. 9
73	4. Piano Operativo Triennale 2003 - 2005. (Il provvedimento è riportato a pag. 95) (Il P.O.T. sarà inserito nell'Atto Ufficiale)	pag. 13
74	5. Ampliamento ed estensione dei termini temporali della concessione in capo alla Società Silomar S.p.A.. (Il provvedimento è riportato a pag. 103)	pag. 16

Numero Progressivo 2002		
75	6. Rilascio di atti suppletivi ex art. 38 della legge 24 novembre 2000 n. 340 titolato "trasferimento di impianti, beni ed attività alle Società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico". (Il provvedimento è riportato a pag. 129)	pag. 17
76	7. Nuovo Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio. (Il provvedimento è riportato a pag. 138)	pag. 19
77	8. Variazioni nei residui attivi e passivi ex art. 38, comma 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. (Il provvedimento è riportato a pag. 200)	pag. 20
78	9. Richiesta di acquisto di area demaniale marittima da parte di Coopsette Società Cooperativa a responsabilità limitata. (Il provvedimento è riportato a pag. 211)	pag. 21
79	10. Richiesta di acquisto di beni demaniali marittimi da parte di S.A.R.A.G. S.r.l.. (Il provvedimento è riportato a pag. 220)	pag. 22
80	11. Pareri di cui all'art. 9, comma 3, lettera f) della legge 84/94: 11.1 Subingresso Società "Grandi Traghetto S.p.A. di Navigazione" nel vigente atto di concessione n. 68 di Rep. del 21 dicembre 1993 assentito al "Consorzio Grimaldi Group". (Il provvedimento è riportato a pag. 229)	pag. 23
81	11.2 Subingresso Società "SER.MAR. S.r.l." nel vigente atto di concessione n. 675 di Reg. e n. 1192 di Rep. del 21 dicembre 1998 assentito alla "SENAM S.r.l.". (Il provvedimento è riportato a pag. 237)	pag. 24
82	11.3 Atto n. 645 di Reg. e n. 464 di Rep. del 19 dicembre 1995, rilasciato alla Sestri Cantiere Navale S.p.A.: - licenza di subingresso della Fincantieri – Cantieri Navali Italiani nella titolarità dell'atto di concessione; - atto suppletivo per aumento della durata della concessione ed ampliamento delle aree ricomprese nell'atto pluriennale, conglobando in esso le superfici fino ad oggi assentite con licenza demaniale marittima. (Il provvedimento è riportato a pag. 245)	pag. 25

Sono presenti, oltre al Presidente Avvocato Giuliano GALLANTI, i Signori:

- Contramm.	Raimondo	POLLASTRINI	Comandante del Porto
- Dottor	Giuseppe	ANSALONE	Dirigente Serv. Doganali di Genova
- Dottoressa	Mirella	BOLOGNA	Rappresentante Imprese Ferroviarie
- Signor	Vittorio	ADOLFO	per Presidente della Giunta Regionale
- Dottor	Alfonso	PITTALUGA	per Presidente Ammin. Prov.(GE)
- Prof.ssa	Marta	VINCENZI	per Sindaco del Comune di Genova
- Dottor	Paolo C.	ODONE	Presidente CCIAA - Genova
- Dottor	Giorgio	MESSINA	Rappresentante Armatori
- Ingegnere	Marco	BISAGNO	Rappresentante Industriali
- Dottor	Luigi	NEGRI	Rappresentante Imprenditori
- Dottor	Enrico	CUTILLO	Rappresentante Spedizionieri
- Signor	Giulio	SCHENONE	Rappresentante Ag. Racc. Mar.
- Signor	Arrigo	CALEO	Rappresentante Autotrasportatori
- Signora	Roberta	PAPI	Rappresentante FILT – CGIL
- Signor	Ivano	BOSCO	Rappresentante FILT – CGIL
- Signor	Mario	LAI	Rappresentante FILT – CGIL
- Signor	Mario	PINO	Rappresentante FIT-CISL
- Signor	Andrea	RONCALLO	Rappresentante UILTRASPORTI

Hanno giustificato la propria assenza i Signori:

- Ingegnere	Alessandro	PENTIMALLI	Rappresentante Ministero LL. PP.
- Signor	Angelo	VASSALLO	Rappresentante Dipendenti A. P.

Partecipano alla seduta il Segretario Generale dell'Ente Ingegnere Fabio CAPOCACCIA ed il Dottor Alessandro CARENA.

Assistono il Direttore Dottor BARONE ed i Dirigenti: Dottor SANGUINERI, Dottor MOSCATELLI ed il Ragioniere CEPOLLINA.

Assiste, altresì, alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dottor Paolo LENZI.

CAPOCACCIA – (procede all'appello).

3. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN PORTO

(Il provvedimento è riportato a pag. 58)

PRESIDENTE – Passiamo alla discussione del primo provvedimento riguardante: "Organizzazione del lavoro in porto".

In primo luogo mi scuso con tutti Voi per il fatto che questo provvedimento Vi è stato trasmesso solo all'ultimo minuto; non è dipeso da cattiva volontà di alcuno ma, come risulta anche dal testo del provvedimento che è alla Vostra attenzione, abbiamo atteso che ci pervenisse l'accordo firmato dalle parti interessate.

Non voglio tediarVi con la lettura della relazione, anche perché tutti coloro che sono seduti attorno a questo tavolo sanno benissimo quale sia stata la complessa e lunga vicenda relativa all'organizzazione del lavoro nel nostro porto dopo l'intervento delle modifiche legislative. E' stata una storia abbastanza complessa ma oggi finalmente si è giunti ad un accordo, che io mi permetto di valutare positivamente, intervenuto tra le Compagnie, l'Assindustria di Genova e la Sezione Terminal Operators.

L'accordo, in sintesi, prevede che le Compagnie portuali rimangano titolari delle attività che già oggi svolgono all'interno del porto di Genova per i così detti picchi di traffico ed i terminalisti si avvalgano delle prestazioni delle Compagnie per quanto non possano provvedere direttamente con il proprio personale dipendente.

Un punto importante di quest'accordo è l'impegno da parte della Compagnia Unica a dismettere l'attività terminalistica svolta nel Multipurpose.

In conseguenza di questa intervenuta intesa abbiamo predisposto, per dare attuazione a quanto ivi previsto, una modifica all'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" ed il rilascio di autorizzazione alle due Compagnie, di cui trovate bozza allegata al provvedimento.

Sostanzialmente la modifica all'art. 15 è rappresentata dal fatto che prevediamo, attraverso un meccanismo che ha una certa complessità, l'introduzione di una nuova normativa che disciplini il funzionamento dell'attività svolta dalle Compagnie nel loro rapporto con i diversi terminal operators.

L'art. 15 fissa alcuni criteri di massima all'interno dei quali si svolgerà un confronto tra le parti, Compagnie da un lato e terminalisti dall'altro, atto a proporre delle norme di funzionamento che disciplinino i rapporti che attengono l'organizzazione del lavoro.

Tali norme verranno presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in un Regolamento di funzionamento.

Il Regolamento di funzionamento colma il vuoto normativo venuto meno a seguito della riforma della legge 84/94, infatti, come noto, esisteva un regolamento che disciplinava in modo abbastanza minuzioso lo svolgimento dell'attività da parte delle Compagnie.

Con l'intesa e la modifica del Regolamento si può definire completato l'assetto organizzativo portuale.

Per il raggiungimento dell'intesa devo dare atto, ai protagonisti di questa difficile trattativa, all'Assindustria, alla Sezione Terminal Operators e alle due Compagnie, della volontà dimostrata che aveva come obiettivo, non vorrei sembrare enfatico, il consolidamento di un modello organizzativo che ha dato positivi effetti sull'andamento dei traffici portuali.

La Commissione Consultiva, riunitasi nel primo pomeriggio di oggi, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'adozione dei provvedimenti sottoposti al Vostro esame.

POLLASTRINI – C'è sicuramente da rallegrarsi della conclusione di questa vicenda che è stata lunga e tormentata e di cui molti di noi hanno preso cognizione attraverso la stampa. Leggendo in fretta il provvedimento - in fretta perché come Lei ricordava è stato consegnato solo poche ore fa - mi sembra necessario chiarire alcuni passaggi che propongo all'attenzione del Comitato.

Modifica art. 15, in particolare mi riferisco alle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94.

L'articolo 16 prevede che alcuni soggetti possano compiere operazioni portuali per conto proprio o di terzi, quindi la distinzione è fondamentale ed andrebbe prevista all'interno dell'art. 15 aggiungendo al punto 1 dopo "in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali *per conto terzi*".

Il terminalista in base all'articolo 18 dovrebbe essere in possesso per legge di autorizzazione ad operare per conto proprio; non ricordo deliberazioni del Comitato Portuale al riguardo, di conseguenza ci troveremmo in una situazione in cui il terminalista, che pur opera per conto proprio all'interno del proprio terminal ricorrendo poi alla Compagnia per i servizi e per i picchi di lavoro non è autorizzato ad impiegare il proprio personale.

Vorrei un ultimo chiarimento: se attraverso questa formulazione viene quindi abbandonata, o ripresa successivamente, la procedura di cui all'art. 17 per il pool di manodopera o comunque per gli altri aspetti legati al lavoro portuale, oppure se l'Autorità Portuale ha già previsto la procedura da adottare. Con questa formula si dovrebbe eliminare l'art. 17, ma, siccome non c'è nessun riferimento, chiederei delle precisazioni. Grazie.

PRESIDENTE – La prima modifica, proposta dall'Ammiraglio, all'art. 15 può essere in effetti un chiarimento - anche se il meccanismo è quello di prestazione per i picchi e quindi un 16 per conto terzi.

Sull'ultima richiesta posso dire che non abbiamo deciso ancora tempi e modi ma sarà valutata abbastanza rapidamente anche perché ci sono degli adempimenti prodromici.

POLLASTRINI – Le imprese hanno, in base alla legge, un'autorizzazione ex art. 16, ritengo che sia opportuno un inserimento nell'articolo 15 distinguendo "conto proprio e conto terzi".

CARENA – Le imprese Tirrenia e Grendi operano sul proprio traffico e sulle proprie navi, tutto il resto opera per conto terzi.

POLLASTRINI – Con questa limitazione a due sole imprese (Compagnie), nessun altro può effettuare operazioni portuali nell'ambito del porto. Se Lei individua due sole imprese che operano indipendentemente per conto proprio o per conto terzi, rimarrebbero allora esclusi tutti gli altri, sono concessionari ma non possono operare né per conto proprio e né per conto terzi.

Nel momento in cui si redige per la prima volta un regolamento in cui si parla di operazioni portuali riconoscendo due imprese soltanto, si esclude automaticamente che altri possano fare operazioni portuali.

Si tratta quindi semplicemente di apportare una modifica.

CALEO – Io considero importante, oltretutto necessario, preservare nel nostro porto i rapporti che si sono stabiliti tra le Società Terminaliste e le Compagnie Portuali per la semplice ragione che ciò ha consentito di conseguire dei risultati che prima non avevamo, risultati che dobbiamo consolidare e che dobbiamo accrescere.

In questo senso considero molto positivo l'accordo, che abbiamo potuto leggere soltanto da pochi minuti, stipulato tra Assindustria, Sezione Terminal Operators e le due Compagnie portuali, che conferma appunto la volontà di entrambi i soggetti di proseguire su questo cammino.

Per quanto riguarda le modifiche che vengono proposte all'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali", non ho avuto tempo per rifletterci sufficientemente ma preciso che faccio fatica ad individuarne la necessità rispetto all'accordo intervenuto.

In realtà le modifiche da apportare non sono molto sostanziali in quanto, oltre a riconfermare l'articolo 4, introducono un ragionamento più ampio sulle attività portuali rese dai terminalisti rispetto ai quali poi si rimanda ad un accordo che dovrebbe intervenire con le Compagnie portuali.

Non riesco a comprendere la necessità di tali modifiche, probabilmente perché non ho avuto il tempo di esaminare il documento.

L'introduzione nell'articolo 15 di una norma all'articolo 4 che definisce chi sono le imprese autorizzate, rispetto a questo regolamento ed alle procedure che noi adottiamo, la trovo inusuale perché il regolamento dovrebbe, come fa, fissare le regole ed i requisiti che occorrono per poter essere autorizzati, dopodiché l'Autorità Portuale, su proposta del

Presidente, una volta determinato il numero - che vedo riconfermato in due - delibera quali imprese autorizzare.

Nel Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, che avevamo approvato e che viene riconfermato, la durata dell'autorizzazione viene fissata per un periodo minimo di un anno oppure, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro, mentre la bozza di autorizzazione propone come termine il 30 aprile 2020; mi sembra quindi necessario rivedere i documenti.

Viene richiamato, sia nell'accordo fatto tra Assindustria e le Compagnie ma anche nella relazione, il problema del divieto alle imprese autorizzate di detenere partecipazioni direttamente od indirettamente in altre società. Credo che la legge questo limite lo ponga soltanto per le eventuali future imprese autorizzate in base all'art. 17 in quanto il divieto a non partecipare direttamente od indirettamente ad altre imprese, se non ricordo male, riguarda solamente il pool di manodopera autorizzato a prestazioni.

PRESIDENTE – Le due Compagnie sono da tempo trasformate ai sensi dell'art. 21 e quindi si prende atto di questa realtà e la si inserisce anche nella norma regolamentare, proprio per il fatto che non c'è bisogno di nessuna successiva attività istruttoria per darne attuazione.

Sulla durata dell'autorizzazione la motivazione è legata al fatto che le compagnie sono titolari di concessione, hanno realizzato investimenti sui beni demaniali, per cui collegando l'autorizzazione al possesso di questi beni ci è sembrato ragionevole dare un'autorizzazione con quella durata, senza con questo contravvenire alla norma che è inserita nel regolamento.

Infine sull'ultimo punto riguardante il divieto, l'abbiamo inserito a fini cautelativi, coerente anch'esso con l'accordo intervenuto.

Non so se sono stato soddisfacente, ma questa è la spiegazione a quello che abbiamo deciso e concordato, cioè sottoposto alla Vostra valutazione.

Vi sono altri che desiderano intervenire?

Metto in votazione la delibera con la modifica apportata dall'Ammiraglio: art. 15 comma 1 aggiungere dopo operazioni portuali *"per conto terzi e fatta salva l'applicazione dell'art. 18"*. Contrari, astenuti? Un astenuto il Signor Caleo.

Il presente provvedimento
è composto da n. 39 fogli,
così numerati:

pagina 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2,
(allegato composto da 14 pagine)
6, 7, 8, 8.1, 8.2 (allegato composto
da 12 pagine) e 9.



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. ...72. / ...3.... / 2002

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 13 DIC. 2002

In conformità alla proposta memoria n.3..... avente il testo nel seguito formulato e
proposto dalla Struttura (Direzione, Ufficio)AMMINISTRATIVA.....

con l'assenso del Responsabile competente (Direttore, Dirigente, Funzionario).....

.....DOTTOR CARENA.....

ALLA TRATTAZIONE SONO:

Presenti	Assenti	Membri Comitato		Carica
X		Giuliano	GALLANTI	Presidente Autorità Portuale
X		Raimondo	POLLASTRINI	Comandante del Porto
X		Giuseppe	ANSALONE	Dirigente Servizi Doganali Ge
X		Mirella	BOLOGNA	Rappr. Imprese Ferroviarie
	X	Alessandro	PENTIMALLI	Rappr. Ministero LL.PP
X		P. Sandro	BIASOTTI	Presidente Giunta Regionale
X		P. Giuseppe	PERICU	Sindaco Comune di Genova
X		P. Alessandro	REPETTO	Presidente Amm. Provinciale Ge
X		Paolo C.	ODONE	Presidente CCIAA Genova
X		Giorgio	MESSINA	Rappresentante Armatori
X		Marco	BISAGNO	Rappresentante Industriali
X		Luigi	NEGRI	Rappresentante Imprenditori
X		Enrico	CUTILLO	Rappresentante Spedizionieri
X		Giulio	SCHENONE	Rappresentante Ag. Racc. Marittimi
X		Arrigo	CALEO	Rappresentante Autotrasportatori
X		Roberta	PAPI	Rappresentante FILT - CGIL
X		Ivano	BOSCO	Rappresentante FILT - CGIL
X		Mario	LAI	Rappresentante FILT - CGIL
X		Mario	PINO	Rappresentante FIT - CISL
	X	Angelo	VASSALLO	Rappresentante Dipendenti A. P.
x		Andrea	RONCALLO	Rappresentante UILTRASPORTI

Data
Responsabile del procedimento

VISTO
DELLA RAGIONERIA

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

C920/G1

ASSISTE il Revisore dei ContiDottor Paolo LENZI.....

ASSISTE, con funzioni di Segretario, la SignoraRosanna GHIGLIONE.....
della Segreteria del Comitato Portuale.

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

C920/162

SCHEMA DI DELIBERAZIONE	
RIFERIMENTO ALL'O.D.G.	UFFICIO SEGRETARIA COMITATI
N. D'ORDINE3..... SEDUTA13 DIC 2002.....	DATA DI RICEZIONE DELLA CARTELLA

AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

DIREZIONEAMMINISTRATIVA.....

STRUTTURA/.....

CARTELLA DEL PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO AL COMITATO PORTUALE AVENTE AD
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN PORTO

SCHEMA N./..... DEL PROT. GEN. ANNO ..2002...

Il responsabile del procedimento appartenente alla Struttura predetta, presenta al Comitato, per le determinazioni di competenza, lo SCHEMA di ATTO DELIBERATIVO, come sopra individuato, che ha predisposto in merito all'oggetto indicato e che viene sottoposto, previa approvazione del Presidente. Il testo originale dello SCHEMA che si propone è riportato a pag.4..... della presente cartella. Lo SCHEMA proposto non è corredato/è corredato di allegati, che ne sono parte integrante e necessaria. Sul contenuto dello SCHEMA si ritiene necessario far presente quanto è riportato nello SCHEMA di deliberazione a pag. ..7/8..... della presente cartella.

Data 13 DIC 2002 Responsabile del procedimento
--

VISTO DELLA RAGIONERIA

IL DIRETTORE Struttura proponente

..... (Segretario Generale)	 (Presidente)
--------------------------------	-----------------------

C20/163

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE
DEL COMITATO PORTUALE**

PROTOCOLLO N. ²²12 / ³3 / 20.02
13 DIC 2002

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN PORTO

1. Il Comitato Portuale l'8 marzo 2002, su conforme parere della Commissione Consultiva reso il 22 febbraio 2002, approvava il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali".

Tale Regolamento, reso esecutivo con decreto n. 357 del 12 marzo 2002, è stato definito sulla base di una significativa convergenza tra tutti i Soggetti interessati alla vita portuale, convergenza che ha permesso di pervenire ad una ampia e qualificata intesa tra gli operatori terminalisti e le Compagnie in ordine agli assetti portuali ed ai ruoli degli stessi soggetti imprenditoriali.

2. L'elemento decisivo della intesa è rappresentato dall'impegno dei terminalisti e delle Compagnie di valorizzare e completare il processo trasformativo avviato, in particolare, dalle Compagnie portuali, attraverso un impianto contrattuale di rapporti atti a consentire l'erogazione da parte delle Compagnie di prestazioni di servizi ed operazioni portuali riconducibili al ciclo operativo svolto nei diversi terminals.
3. L'intesa, pertanto, ha come obiettivo di consolidare un modello organizzativo che ha spiegato positivi effetti sull'andamento dei traffici favorendo ad un tempo un equilibrato sviluppo della occupazione non disgiunto da apprezzabili dati sulla produttività.

L'intesa presuppone l'adozione di soluzioni normative atte a sostenere gli equilibri che si sono raggiunti, soluzioni che consentiranno, da un lato, di confermare le due Compagnie, trasformate in imprese ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94, quali unici soggetti erogatori di operazioni portuali a favore dei terminals e, dall'altro, di creare le condizioni affinché le stesse Compagnie dismettano le partecipazioni nei terminals portuali impegnandosi inoltre a non detenere, né indirettamente né direttamente, partecipazioni in imprese concessionarie di aree e banchine.

Data
Responsabile del procedimento

VISTO
DELLA RAGIONERIA

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. ^{F2/3} / 20.02
13 DIC. 2002

4. L'intesa, in sintesi, al di là dei profili tecnico-giuridici che induce, rappresenta un elemento di valore indiscutibile sotto gli aspetti della continuità produttiva e della garanzia di stabilità e consente di traguardare con la necessaria determinazione gli obiettivi del piano operativo e le opere del piano regolatore.
5. L'invito che le parti formulano all'Autorità Portuale, in coerenza con le intese da loro raggiunte, è quello di "adottare tutti gli atti necessari al fine di regolamentare" i contenuti dell'intesa.

Tale invito può quindi essere raccolto operando alcuni semplici aggiustamenti alla normativa vigente ed innervando in specifiche autorizzazioni le volontà espresse. Si tratta, in estrema sintesi, di sostituire l'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" che disciplina la prima fase applicativa del regolamento stesso, con altro articolo (15) avente ad oggetto "Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – Regole di funzionamento".

6. Il nuovo articolo deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi del Regolamento ad imprese (art. 16 legge 84/94) che erogino operazioni portuali a favore di altre imprese concessionarie (art. 18 legge 84/94).

Al riguardo l'intesa intervenuta indica nelle due Compagnie trasformate gli unici soggetti deputati a tale attività, pertanto la norma deve disporre che il "numero delle autorizzazioni è fissato in due" e ciò nel presupposto, acclarato dai fatti e dalla volontà dei Soggetti portuali, che tali attività possono esaurirsi con simile, compiuto, apporto tecnico-organizzativo rappresentato dal complesso di risorse produttive ed umane di cui le due Compagnie dispongono, risorse idonee a garantire l'esecuzione dei segmenti di ciclo o, in

Data **13 DIC. 2002**
Responsabile del procedimento

VISTO
DELLA RAGIONERIA

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. ~~F2~~ / ~~3~~ / 2002
13 DIC. 2002

genere, dei servizi loro affidati in base ai rapporti contrattuali definiti ovvero che saranno definiti.

- b) la costruzione, previ gli opportuni accordi tra le Compagnie e le rappresentanze dei terminalisti, di uno specifico "regolamento di funzionamento" necessario, da un lato, per garantire tutti gli operatori e gli utenti del porto in ordine ai criteri operativi ed organizzativi che debbono presiedere all'obbligo dei Soggetti interessati a corrispondere alle richieste di servizio e, dall'altro, per fornire adeguate certezze professionali e di sicurezza nella fase esecutiva delle prestazioni.

Infatti essendo venuto meno, a seguito della riforma del 1994, l'articolato complesso di norme atto a disciplinare il lavoro portuale, l'attività portuale è, come noto, proseguita anche sulla base di usi non codificati i cui effetti peraltro sono risultati positivi sia per la programmazione delle risorse sia per la gestione esecutiva delle attività.

Al riguardo occorre far particolare riferimento alla programmazione del lavoro, all'uso dei mezzi meccanici, ai tempi di richiesta e di risposta delle imprese interessate, all'articolazione tariffaria e alle diverse capacità tecnico-produttive delle Compagnie, ed altresì all'esigenza che il lavoro venga costantemente accompagnato con adeguata formazione e con utili presidi in materia di sicurezza.

Pare necessario orientare le scelte delle parti attraverso la fissazione, in dispositivo, di alcuni criteri che rappresentano, nei fatti, valori consolidati, in particolare ciò vale per la tariffa che deve tenere conto del costo medio contrattuale per lavoratore, per la certezza di tempi e di costi in relazione alla programmazione del lavoro, per l'organizzazione del lavoro nel porto da confermarsi sull'attuale articolazione oraria a turni ovvero a spezzato e nella certezza di servizio per l'intero arco giornaliero ed annuale.

Data 13 DIC. 2002
Responsabile del procedimento

VISTO
DELLA RAGIONERIA

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

segue Relazione di accompagnamento dello schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 72 / 3 / 2002
13 DIC 2002

7. In esito a quanto indicato (intesa e modifica del Regolamento) può quindi intendersi completato l'assetto organizzativo portuale, assetto che, come più volte affermato, si caratterizza, sul versante delle operazioni portuali, sulla praticabilità di rapporti contrattuali tra le imprese terminalistiche e le Compagnie portuali trasformate, ciascuna nell'ambito della propria capacità tecnico-organizzativa. Tale modello che – come detto – deve trovare coerente seguito nelle previste decisioni in ordine alla dismissione di partecipazioni in terminal portuali sembra altresì trovare conforto nei più recenti orientamenti giurisprudenziali che, appunto, consentono l'affidamento di operazioni portuali riconducibili al ciclo dei diversi terminals ad altre imprese autorizzate su richiesta della impresa concessionaria.

Nel caso che qui occupa si deve quindi registrare una unitaria e motivata richiesta da parte delle imprese terminalistiche portuali ad avvalersi, per alcune attività comprese nel proprio ciclo operativo, delle prestazioni di servizio delle due (e solo di esse) Compagnie trasformate.

Pertanto ed a completamento della complessa istruttoria svolta si rende necessario, sulla base dell'indicata modifica regolamentare, rilasciare il titolo autorizzativo alle due Compagnie, titolo che, in virtù dell'esigenza di ammortizzo di costi di investimento e di coerenza con rapporti demaniali esistenti, può prevedersi pluriennale.

8. Nel confermare l'assoluta rilevanza degli atti all'esame per quel che attiene le attività portuali ed i suoi sviluppi in termini di traffici, di produttività, di investimenti e di occupazione, si precisa che gli stessi atti hanno trovato il preventivo consenso da parte delle Compagnie e delle rappresentanze dei Terminal Operators.

In esito alle Vostre decisioni si provvederà all'immediata adozione dei provvedimenti conseguenti di cui in allegati 1 e 2.

Data 13 DIC 2002
Responsabile del procedimento

VISTO
DELLA RAGIONERIA

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale) (Presidente)

Allegato n.1

IL PRESIDENTE

DECRETO N.

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale, tra cui la legge 30 giugno 2001, n. 186;

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il decreto n. 357 del 12 marzo 2002 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dell'art. 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" che disciplinava la prima fase applicativa del regolamento stesso, con altro articolo avente ad oggetto "Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento";

SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nel seduta del 13 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 13 dicembre 2002, che sostituisce integralmente l'art. 15 del vigente "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

DECRETA

1. L'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" è integralmente sostituito dal testo di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
2. E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" (All. 2) come sopra modificato.
3. Se ne dispone, a cura della Direzione Amministrativa, l'affissione all'albo dell'Autorità Portuale di Genova e la sua diffusione agli interessati mediante i più opportuni strumenti pubblicitari, nonché la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Genova, 13 dicembre 2002

IL PRESIDENTE

Allegato n. 1 al decreto n. del 13 dicembre 2002
"Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali"

ART. 15
Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento

1. Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
2. Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
3. Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
4. Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
 - la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
 - i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
 - le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
 - la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
 - la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.

Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:

- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.

Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.

Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminali portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.

Allegato n. 2 al decreto n. del 13 dicembre 2002

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI

ART. 1 Definizioni

Legge: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 con le modificazioni apportate con Leggi 647/1996, 30/1998, 472/1999, 488/1999, 186/2000;

delimitazione territoriale: le aree territoriali nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle rientranti nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, e dall'Autorità Portuale di Genova destinate in sede di Piano Regolatore portuale a funzioni commerciali per lo svolgimento delle operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide (funzioni C1, C2, C3 del vigente Piano Regolatore Portuale);

operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (art. 1, comma 1, cpr. 1, art. 16 legge 84/94 e s.m.i.);

ciclo delle operazioni portuali (nel testo anche "ciclo"):

l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001);

servizi portuali:

le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);

impresa portuale concessionaria (di seguito anche "terminal"):

l'impresa portuale di cui all'art. 18 della legge che organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e di banchine, l'insieme delle operazioni portuali e dei servizi di cui al "ciclo" autorizzato;

impresa portuale:

il soggetto che nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art. 16 della legge, operazioni portuali;

impresa di servizi portuali:

il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle imprese portuali concessionarie;

autorizzazione:

1. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1995, n. 585 alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali:
 - a. per conto terzi, a favore delle imprese portuali concessionarie di aree e banchine;
 - b. per conto proprio, a favore delle navi di proprietà ovvero di quelle agenziate.
2. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 18 della legge ed in conformità del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, alle imprese portuali concessionarie per lo svolgimento, nell'ambito della concessione demaniale rilasciata, delle operazioni portuali;

- a. per conto terzi, a favore degli utenti e dei vettori in genere;
 - b. per conto proprio, nel caso in cui l'impresa concessionaria svolga l'attività autorizzata a favore delle proprie navi ovvero di quelle agenziate, ovvero della merce di cui dispone.
- 3. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova al vettore marittimo od impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 e della nota circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n. 2672.
 - 4. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nel presente Regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.

ART. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree territoriali del porto di Genova come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.

ART. 3

Operazioni portuali

- 1. Il "ciclo delle operazioni portuali" così come definito all'art. 2, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 è organizzato e gestito da imprese concessionarie di aree demaniali, ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i., responsabili, nei confronti dei terzi e dell'Autorità Portuale, dell'esecuzione dello stesso.
- 2. L'esecuzione del predetto "ciclo" deve assicurare il rispetto del programma di attività presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato.
- 3. Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti in sede di concessione, possono avvalersi con rapporto contrattuale diretto di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 84/94.
- 4. Il divieto a svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall'art. 18, comma 7, della legge 84/94, è esteso alle imprese portuali che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all'art. 18 della legge 84/94

ART. 4

Individuazione dei servizi portuali

- 1. Sono individuati quali servizi portuali, in quanto consistenti in prestazioni specialistiche, che sono complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, le seguenti attività imprenditoriali, da rendersi su richiesta ed a favore delle imprese concessionarie di cui all'art. 18 della legge 84/94 ovvero in autoproduzione da parte delle stesse imprese:
 - a) servizi di assistenza alle merci, quali: pulizia merce, marcatura, campionatura;
 - b) servizi di assistenza al carico, quali: lavori di fardaggio atti a consentire l'accesso alla merce (paratie, boccaporti, camminamenti, corridoi, ecc.);
 - c) servizi di assistenza al terminal portuale, quali: uso di pontoni e mezzi speciali non in dotazione nel porto di Genova; assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili nel porto di Genova adeguate dotazioni strumentali; gestione contenitori frigo: colonnine elettricità, controllo temperature, controllo conservazioni merci.
- 2. Dei predetti servizi, ai fini dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, dovrà essere dimostrata, a cura dell'impresa richiedente, la funzionalità per il proficuo svolgimento del "ciclo delle operazioni

portuali" come descritto nell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132.

ART. 5 Presentazione delle domande

1. L'impresa che intende fornire servizi portuali deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Portuale.
2. Al fine di ottenere detta autorizzazione, gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale apposita istanza, in carta legale, fornendo la descrizione dettagliata dei servizi portuali che intendono offrire e delle modalità tecnico operative della loro erogazione con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e dati:
 - a) certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altresì l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente;
 - b) certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
 - c) elenco completo dei dati anagrafici degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
 - d) organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni, fornendo ogni dato al riguardo rilevante ivi compresa copia del libro matricola, nonché precisa indicazione del CCNL applicato ai dipendenti, dichiarando che nei confronti degli stessi è applicato (o sarà applicato) un trattamento normativo/retributivo non inferiore al minimo per livello professionale di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 27.7.2000 ai sensi della legge n. 186 del 2000 ed inoltre di non trovarsi nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge n. 84/94;
 - e) indicazione delle tariffe massime che saranno praticate per i servizi da autorizzare;
 - f) elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
 - g) polizza assicurativa da stipularsi con primaria Compagnia Assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi con un massimale non inferiore a 2.600.000,00 € per ogni sinistro;
 - h) dichiarazione contenente l'impegno ad operare in osservanza della legge 23.10.1960, n. 1369 e della legge 30.6.2000, n. 186, nonché per gli aspetti relativi alla sicurezza, del D. lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 272/1999 e dei regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto;
 - i) dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere i canoni fissati dall'Autorità Portuale ed a fornire le garanzie fideiussorie dalla stesse richieste ed a comunicare le tariffe per i servizi autorizzati;
 - j) ogni altro elemento che l'Autorità Portuale riterrà di dover acquisire ai fini istruttori.
4. In tutti i casi previsti e consentiti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle richieste certificazioni.

ART. 6 Termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di rinnovo

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132, le istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno.
2. Per le autorizzazioni con decorrenza nell'anno 2002, le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione all'albo del presente decreto.

3. Per il rinnovo di autorizzazioni pluriennali le relative istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità.

ART. 7

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali il soggetto, persona fisica o giuridica, che versi nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6.2.2001, n. 132.
2. Non possono altresì essere autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali le persone fisiche o giuridiche che si trovino nelle situazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato decreto n. 132 del 2001.

ART. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta, rilascia, sentita la Commissione Consultiva, con provvedimento del Presidente, l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi.
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale.
3. L'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità Portuale, con periodicità bimestrale, la ragione sociale delle imprese concessionarie cui eroga i servizi autorizzati.

ART. 9

Numero massimo delle autorizzazioni

Nel rilasciare le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva, si riserva di valutare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici, conseguentemente pronunciandosi in ordine al numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ovvero mantenute.

ART. 10

Durata dell'autorizzazione

Decadenza

1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni.
2. La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva e sentito il Comitato Portuale, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
 - b) omesso pagamento del canone annuale;
 - c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;

- d) applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
 - e) inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza.
3. Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna all'interessato un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
 4. L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
 5. L'Autorità Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

ART. 11

Canone e garanzia per il pagamento

1. L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali – anche in autoproduzione - è tenuta a pagare all'Autorità Portuale di Genova un canone annuo, non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fideiussione bancaria a prima richiesta non inferiore a due annualità del canone fisso.
Il canone per l'anno 2002 è determinato in una quota fissa pari a 2.830,00 € più una quota variabile pari allo 0,5% del fatturato realizzato nel porto.
2. I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati.
3. L'impresa autorizzata è tenuta a trasmettere all'Autorità Portuale copia del bilancio annuale nonché ogni elemento contabile richiesto dall'Autorità Portuale stessa ai fini di quanto previsto al precedente comma 1.

ART. 12

Responsabilità del soggetto autorizzato

1. Le imprese autorizzate sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.
2. Dette imprese sono in ogni caso obbligate a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia, condanna che potesse derivare dall'uso dell'autorizzazione.

ART. 13

Autoproduzione

I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94.

ART. 14

Aggiornamento dei servizi individuati

L'Autorità Portuale di Genova procede, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto e, tenuto anche conto delle specifiche necessità rappresentate dalle imprese portuali, può aggiornare l'elencazione dei servizi ammessi.

Sussistendo motivate ragioni di urgenza si può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie con provvedimento del Presidente fermo restando che l'autorizzazione in tal modo rilasciata dovrà essere ratificata in sede di prima riunione utile del Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva.

ART. 15

Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento

1. Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
2. Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
3. Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
4. Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
 - la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
 - i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
 - le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
 - la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
 - la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.

Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:

- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.

Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.

Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminali portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.

ART. 16 Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le attività ed i servizi disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze, decreti) dell'Autorità Portuale ovvero dell'Autorità Marittima;
- i servizi di interesse generale quali individuati nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996;

- i servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84;
- le attività ed i servizi resi in ambito portuale e connessi alla consegna/riconsegna delle merci da: trasportatori, ricevitori, spedizionieri, vettori e loro rappresentanti (dipendenti, preposti e mandatari);
- le attività autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94;
- le attività di cui all'art. 16 comma 7 bis, della legge 84/94.

Genova, 13 dicembre 2002

Allegato n. 2

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28.1.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTE le istanze presentate dalla Compagnia Unica s.c.r.l. e dalla Compagnia Pietro Chiesa s.c.r.l. rispettivamente in data..... e in data, con cui le predette hanno chiesto di esser autorizzate a erogare a favore dei terminals portuali servizi ed operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals;

VISTO, in particolare, l'art. 16 della legge 84/94, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000 n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001 n. 132, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94;

VISTO il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" approvato dal Comitato Portuale l'8 marzo 2002 e reso esecutivo con decreto n. 357 del 12 marzo 2002, nonché le modifiche apportate con deliberazione del Comitato Portuale in data 13 dicembre 2002 e rese esecutive con decreto n. del 13 dicembre 2002;

VISTO il Regolamento di cui al D.M. 31 marzo 1995 n. 585 ed il D. Lgs. 272/1999;

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto fra la Compagnia Unica, la Compagnia Pietro Chiesa e i Terminalisti Genovesi volto a garantire, sulla base anche di specifici impegni assunti dalle parti, un assetto stabile all'organizzazione portuale fondato su un positivo equilibrio raggiunto con le Compagnie Portuali e di cui alla comunicazione di Assindustria Genova – Sezione Terminal Operators del 12 dicembre 2002;

CONSIDERATO il ruolo centrale che le Compagnie hanno avuto ed hanno per il mantenimento di detto equilibrio e tenuto conto dell'attività dalle stesse positivamente svolta fino ad oggi, concretizzata in rapporti contrattuali con le imprese terminalistiche portuali, nonché della articolata dotazione di mezzi ed attrezzature di cui le stesse Compagnie dispongono e dei connessi impegni finanziari derivanti dal loro mantenimento e rinnovo ed in particolare della esigenza di ammortizzo delle immobilizzazioni tecniche di

cui le stesse si sono dotate e di quella di ammortizzo degli investimenti sui beni demaniali in concessione con previsione pluriennale in atti;

SENTITA la Commissione Consultiva il 13 dicembre 2002 e su conforme deliberazione del Comitato Portuale espressa nella seduta del 13 dicembre 2002;

AUTORIZZA

1. La Compagnia Unica S.c.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.r.l. – trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94 - rispettivamente con sede in Genova, e ad esercitare, nell'ambito portuale di Genova e sulla base di specifici rapporti contrattuali, nelle aree e sulle banchine in concessione alle imprese terminalistiche, tutti i servizi portuali di cui al regolamento approvato con decreto n. 357/2002 e le operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals alle condizioni che seguono.
2. La presente autorizzazione decorre dal 1° gennaio 2003 ed è sottoposta a verifica annuale per l'accertamento della sussistenza delle condizioni richiamate in premessa nonché in ordine alla osservanza dei contenuti della stessa autorizzazione. L'autorizzazione avrà termine con il 30 aprile 2020.
3. Il canone della presente autorizzazione è fissato in € 5.660,00 annui per ciascuno dei soggetti autorizzati, oltre ISTAT annuale, oltre ad una quota variabile pari allo 0,5 per mille del fatturato riferito ad operazioni e servizi portuali.
4. Le Compagnie trasformate, come sopra autorizzate, sono tenute a presentare all'Autorità Portuale con periodicità annuale il proprio programma operativo.
5. L'attività autorizzata deve essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti nel porto di Genova e più in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. 272/1999 in materia di sicurezza del lavoro nonché del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali. L'attività autorizzata è altresì svolta in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto e dagli altri Enti pubblici interessati, per scopi di istituto, al controllo delle attività in porto.
6. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire l'elenco dei propri dipendenti e dei propri amministratori ai fini del rilascio della tessera di accesso al porto; ogni variazione dovrà essere comunicata entro 10 giorni dalla data della decisione.
7. L'attività autorizzata deve essere svolta in favore dei richiedenti in condizioni di assoluta parità di trattamento.
8. Le tariffe praticate verranno rese pubbliche ed esse, unitamente ai rapporti contrattuali definiti con le imprese portuali, devono essere comunicati all'Autorità Portuale, così come deve essere inviato all'Autorità Portuale il bilancio di ogni esercizio come approvato dall'Assemblea dei Soci.
9. I soggetti autorizzati sono direttamente responsabili verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed

alla proprietà nell'esercizio della presente autorizzazione e dichiarano di manlevare in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità Portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potessero ad essi derivare dall'uso della presente autorizzazione.

10. I soggetti autorizzati, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione sono tenuti ad assicurarsi per Responsabilità Civile verso terzi, compresa l'Autorità Portuale di Genova, con polizza stipulata con primaria compagnia assicurativa, con massimale non inferiore a €..... per ogni sinistro, con il limite di €per persona e €.... per danni a cose.

Copia del contratto deve essere inoltrato all'Autorità Portuale di Genova.

11. La gestione della presente autorizzazione è affidata all'Ufficio autorizzazioni, licenze e permessi che provvede all'inserimento in apposito registro dei dati e degli elementi individuati dall'art. 2 del D.M. n. 585 del 31.3.1995.

12. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio al "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali", nonché alle altre disposizioni regolamentari e di legge al riguardo applicabili.

Genova,

IL PRESIDENTE

C920/179

REGISTRAZIONI CONTABILI

IN RIFERIMENTO A DELIBERAZIONE N. 75/3 DEL 1.3.11 2002

C929/180

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

PROTOCOLLO 72/3 / 20.22
13 DIC. 2002

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il decreto n. 357 del 12 marzo 2002 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto fra la Compagnia Unica, la Compagnia Pietro Chiesa ed i Terminalisti Genovesi volto a garantire, sulla base anche di specifici impegni assunti dalle parti, un assetto stabile all'organizzazione portuale fondato su un positivo equilibrio raggiunto con le Compagnie Portuali e di cui alla comunicazione di Assindustria Genova – Sezione Terminal Operators del 12 dicembre 2002;

SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nel seduta del 13 dicembre 2002;

VISTA la relazione del Presidente;

APPROVA

- il nuovo "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali", di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento, contenente la nuova formulazione

..... Data 13 DIC. 2002 Responsabile del procedimento 	VISTO DELLA RAGIONERIA 	IL DIRETTORE Struttura proponente 		
<table border="1"><tr><td> (Segretario Generale) </td><td> (Presidente) </td></tr></table>			 (Segretario Generale)	 (Presidente)
..... (Segretario Generale)	 (Presidente)			

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 12 / 3 / 20.02

13 DIC. 2002

dell'art. 15 "Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento".

- il rilascio alla Compagnia Unica S.c. a r.l. e alla Compagnia Pietro Chiesa S.c. a r.l. dell'autorizzazione nei termini e con i contenuti di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento

dando mandato al Presidente di predisporre gli atti amministrativi conseguenti.

Data 13 DIC. 2002
Responsabile del procedimento

VISTO
DELLA RAGIONERIA

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE

PROTOCOLLO 12 / 3 / 2002

13 DIC. 2002

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il decreto n. 357 del 12 marzo 2002 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto fra la Compagnia Unica, la Compagnia Pietro Chiesa ed i Terminalisti Genovesi volto a garantire, sulla base anche di specifici impegni assunti dalle parti, un assetto stabile all'organizzazione portuale fondato su un positivo equilibrio raggiunto con le Compagnie Portuali e di cui alla comunicazione di Assindustria Genova – Sezione Terminal Operators del 12 dicembre 2002;

SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nella seduta del 13 dicembre 2002;

VISTA la relazione del Presidente;

APPROVA

- il nuovo "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali", di cui all'allegato n. 1 del presente provvedimento, contenente la nuova formulazione

Data
Responsabile del procedimento

**VISTO
DELLA RAGIONERIA**

**IL DIRETTORE
Struttura proponente**

.....
(Segretario Generale)

.....
(Presidente)

8.180

C 201183

segue Schema di deliberazione del Comitato Portuale

Protocollo n. 72/3/2002

13 DIC 2002

dell'art. 15 "Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento", aggiungendosi al comma 1 dopo le parole "operazioni portuali" le parole "per conto terzi e fatta salva l'applicazione dell'art. 18 della legge 84/94";

- il rilascio alla Compagnia Unica S.c. a r.l. e alla Compagnia Pietro Chiesa S.c. a r.l. dell'autorizzazione nei termini e con i contenuti di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento

dando mandato al Presidente di predisporre gli atti amministrativi conseguenti.

Data 13 DIC 2002
Responsabile del procedimento

VISTO
DELLA RAGIONERIA

IL DIRETTORE
Struttura proponente

(Segretario Generale)

(Presidente)

Allegato n. 1

IL PRESIDENTE

DECRETO N.

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale, tra cui la legge 30 giugno 2001, n. 186;

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO, in particolare, l'art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132 (pubblicato sulla G.U. del 19 aprile 2001, Serie Generale n. 91), con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il decreto n. 357 del 12 marzo 2002 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dell'art. 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" che disciplinava la prima fase applicativa del regolamento stesso, con altro articolo avente ad oggetto "Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento";

SENTITA la Commissione Consultiva ed acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione stessa nel seduta del 13 dicembre 2002;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Portuale nella seduta del 13 dicembre 2002, che sostituisce integralmente l'art. 15 del vigente "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali";

DECRETA

1. L'articolo 15 del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" è integralmente sostituito dal testo di cui all'allegato 1 al presente provvedimento.
2. E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" (All. 2) come sopra modificato.
3. Se ne dispone, a cura della Direzione Amministrativa, l'affissione all'albo dell'Autorità Portuale di Genova e la sua diffusione agli interessati mediante i più opportuni strumenti pubblicitari, nonché la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Genova, 13 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano Gallanti)

ART. 15

Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento

1. Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi e fatta salva l'applicazione dell'art. 18 della legge 84/94 ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
2. Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
3. Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
4. Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
 - la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
 - i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
 - le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
 - la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
 - la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.

Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:

- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.

Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.

Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminals portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.

Allegato n. 2 al decreto n. del 13 dicembre 2002

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI

ART. 1 Definizioni

Legge: la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 con le modificazioni apportate con Leggi 647/1996, 30/1998, 472/1999, 488/1999, 186/2000;

delimitazione territoriale: le aree territoriali nelle quali trova applicazione il presente Regolamento sono quelle rientranti nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, e dall'Autorità Portuale di Genova destinate in sede di Piano Regolatore portuale a funzioni commerciali per lo svolgimento delle operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide (funzioni C1, C2, C3 del vigente Piano Regolatore Portuale);

operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale (art. 1, comma 1, cpr. 1, art. 16 legge 84/94 e s.m.i.);

ciclo delle operazioni portuali (nel testo anche "ciclo"): l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzata al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001);

servizi portuali: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001);

impresa portuale concessionaria (di seguito anche "terminal"): l'impresa portuale di cui all'art. 18 della legge che organizza e gestisce, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e di banchine, l'insieme delle operazioni portuali e dei servizi di cui al "ciclo" autorizzato;

impresa portuale: il soggetto che nell'ambito portuale ed in virtù di specifica autorizzazione svolge, ai sensi dell'art. 16 della legge, operazioni portuali;

impresa di servizi portuali: il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle imprese portuali concessionarie;

autorizzazione:

1. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 31 marzo 1995, n. 585 alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali:
 - a. per conto terzi, a favore delle imprese portuali concessionarie di aree e banchine;
 - b. per conto proprio, a favore delle navi di proprietà ovvero di quelle agenziate.
2. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'art. 18 della legge ed in conformità del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, alle imprese portuali concessionarie per lo svolgimento, nell'ambito della concessione demaniale rilasciata, delle operazioni portuali;

- a. per conto terzi, a favore degli utenti e dei vettori in genere;
 - b. per conto proprio, nel caso in cui l'impresa concessionaria svolga l'attività autorizzata a favore delle proprie navi ovvero di quelle agenziate, ovvero della merce di cui dispone.
- 3. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova al vettore marittimo od impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 e della nota circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n. 2672.
 - 4. l'atto, rilasciato dall'Autorità Portuale di Genova alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali così come individuati nel presente Regolamento e forniti a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali.

ART. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree territoriali del porto di Genova come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.

ART. 3

Operazioni portuali

- 1. Il "ciclo delle operazioni portuali" così come definito all'art. 2, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 è organizzato e gestito da imprese concessionarie di aree demaniali, ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i., responsabili, nei confronti dei terzi e dell'Autorità Portuale, dell'esecuzione dello stesso.
- 2. L'esecuzione del predetto "ciclo" deve assicurare il rispetto del programma di attività presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato.
- 3. Le imprese concessionarie, fermi restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti in sede di concessione, possono avvalersi con rapporto contrattuale diretto di altre imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 84/94.
- 4. Il divieto a svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall'art. 18, comma 7, della legge 84/94, è esteso alle imprese portuali che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all'art. 18 della legge 84/94

ART. 4

Individuazione dei servizi portuali

- 1. Sono individuati quali servizi portuali, in quanto consistenti in prestazioni specialistiche, che sono complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, le seguenti attività imprenditoriali, da rendersi su richiesta ed a favore delle imprese concessionarie di cui all'art. 18 della legge 84/94 ovvero in autoproduzione da parte delle stesse imprese:
 - a) servizi di assistenza alle merci, quali: pulizia merce, marcatura, campionatura;
 - b) servizi di assistenza al carico, quali: lavori di fardaggio atti a consentire l'accesso alla merce (paratie, boccaporti, camminamenti, corridoi, ecc.);
 - c) servizi di assistenza al terminal portuale, quali: uso di pontoni e mezzi speciali non in dotazione nel porto di Genova; assistenza per operazioni speciali per le quali non sono reperibili nel porto di Genova adeguate dotazioni strumentali; gestione contenitori frigo: colonnine elettricità, controllo temperature, controllo conservazioni merci.

2. Dei predetti servizi, ai fini dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, dovrà essere dimostrata, a cura dell'impresa richiedente, la funzionalità per il proficuo svolgimento del "ciclo delle operazioni portuali" come descritto nell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132.

ART. 5 **Presentazione delle domande**

1. L'impresa che intende fornire servizi portuali deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Portuale.
2. Al fine di ottenere detta autorizzazione, gli interessati devono presentare all'Autorità Portuale apposita istanza, in carta legale, fornendo la descrizione dettagliata dei servizi portuali che intendono offrire e delle modalità tecnico operative della loro erogazione con particolare riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.
3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e dati:
 - a) certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dal quale risulti altresì l'inesistenza di procedure concorsuali a carico del richiedente;
 - b) certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante e dei loro procuratori o degli amministratori e dei sindaci nel caso di società;
 - c) elenco completo dei dati anagrafici degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche sociali, nonché dei procuratori;
 - d) organigramma del personale dipendente (o dei soci lavoratori nel caso di società cooperative), comprensivo di eventuali quadri e dirigenti, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni, fornendo ogni dato al riguardo rilevante ivi compresa copia del libro matricola, nonché precisa indicazione del CCNL applicato ai dipendenti, dichiarando che nei confronti degli stessi è applicato (o sarà applicato) un trattamento normativo/retributivo non inferiore al minimo per livello professionale di cui al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti sottoscritto il 27.7.2000 ai sensi della legge n. 186 del 2000 ed inoltre di non trovarsi nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge n. 84/94;
 - e) indicazione delle tariffe massime che saranno praticate per i servizi da autorizzare;
 - f) elenco dei mezzi, meccanismi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata, suddivisi per tipo con l'indicazione del titolo in forza del quale se ne dispone (proprietà, leasing, locazione o altro), la cui durata per i casi diversi dalla proprietà non può in ogni caso essere inferiore ad un anno;
 - g) polizza assicurativa da stipularsi con primaria Compagnia Assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dallo svolgimento dell'attività da autorizzarsi con un massimale non inferiore a 2.600.000,00 € per ogni sinistro;
 - h) dichiarazione contenente l'impegno ad operare in osservanza della legge 23.10.1960, n. 1369 e della legge 30.6.2000, n. 186, nonché per gli aspetti relativi alla sicurezza, del D. lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, del D. Lgs. 272/1999 e dei regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto;
 - i) dichiarazione contenente l'impegno a corrispondere i canoni fissati dall'Autorità Portuale ed a fornire le garanzie fideiussorie dalle stesse richieste ed a comunicare le tariffe per i servizi autorizzati;
 - j) ogni altro elemento che l'Autorità Portuale riterrà di dover acquisire ai fini istruttori.
4. In tutti i casi previsti e consentiti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali richiesti possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle richieste certificazioni.

ART. 6 **Termine per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di rinnovo**

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001, n. 132, le istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno.

2. Per le autorizzazioni con decorrenza nell'anno 2002, le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dall'affissione all'albo del presente decreto.
3. Per il rinnovo di autorizzazioni pluriennali le relative istanze devono essere presentate entro il 1° dicembre dell'ultimo anno di validità.

ART. 7

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali il soggetto, persona fisica o giuridica, che versi nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6.2.2001, n. 132.
2. Non possono altresì essere autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali le persone fisiche o giuridiche che si trovino nelle situazioni disciplinate dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato decreto n. 132 del 2001.

ART. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'Autorità Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta, rilascia, sentita la Commissione Consultiva, con provvedimento del Presidente, l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi.
2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale.
3. L'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità Portuale, con periodicità bimestrale, la ragione sociale delle imprese concessionarie cui eroga i servizi autorizzati.

ART. 9

Numero massimo delle autorizzazioni

Nel rilasciare le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, il Presidente, sentita la Commissione Consultiva, si riserva di valutare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto tra il numero di imprese operanti e le esigenze del traffico, rispettando la finalità di assicurare il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo compatibilmente con il massimo sviluppo possibile dei traffici, conseguentemente pronunciandosi in ordine al numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate ovvero mantenute.

ART. 10

Durata dell'autorizzazione

Decadenza

1. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro anni.
2. La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata, previa acquisizione del parere della Commissione Consultiva e sentito il Comitato Portuale, nei seguenti casi:

C920/190

- a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
 - b) omesso pagamento del canone annuale;
 - c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
 - d) applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
 - e) inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento, anche in materia di sicurezza.
3. Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna all'interessato un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
 4. L'iscrizione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
 5. L'Autorità Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

ART. 11

Canone e garanzia per il pagamento

1. L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali – anche in autoproduzione - è tenuta a pagare all'Autorità Portuale di Genova un canone annuo, non frazionabile neppure in caso di effettivo utilizzo per un periodo inferiore all'anno, nonché a prestare una garanzia per il suo pagamento mediante cauzione in numerario o titoli di stato ovvero fideiussione bancaria a prima richiesta non inferiore a due annualità del canone fisso.
Il canone per l'anno 2002 è determinato in una quota fissa pari a 2.830,00 € più una quota variabile pari allo 0,5% del fatturato realizzato nel porto.
2. I suddetti canoni saranno aggiornati annualmente in base alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie operai ed impiegati.
3. L'impresa autorizzata è tenuta a trasmettere all'Autorità Portuale copia del bilancio annuale nonché ogni elemento contabile richiesto dall'Autorità Portuale stessa ai fini di quanto previsto al precedente comma 1.

ART. 12

Responsabilità del soggetto autorizzato

1. Le imprese autorizzate sono direttamente responsabili nei confronti dei terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle cose nell'esercizio dell'autorizzazione.
2. Dette imprese sono in ogni caso obbligate a manlevare e tenere indenne l'Autorità Portuale da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia, condanna che potesse derivare dall'uso dell'autorizzazione.

ART. 13

Autoproduzione

I servizi portuali possono essere sempre autoprodotti dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della legge 84/94.

- 0920/191

ART. 14
Aggiornamento dei servizi individuati

L'Autorità Portuale di Genova procede, su base annuale, alla verifica delle esigenze operative del porto e, tenuto anche conto delle specifiche necessità rappresentate dalle imprese portuali, può aggiornare l'elencazione dei servizi ammessi.

Sussistendo motivate ragioni di urgenza si può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie con provvedimento del Presidente fermo restando che l'autorizzazione in tal modo rilasciata dovrà essere ratificata in sede di prima riunione utile del Comitato Portuale sentita la Commissione Consultiva.

ART. 15
Assetto organizzativo portuale – Autorizzazioni ad imprese – regole di funzionamento

1. Ai fini di quanto disposto con il presente Regolamento in ordine allo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi e fatta salva l'applicazione dell'art. 18 della legge 84/94 ed in particolare di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 3 il numero delle autorizzazioni è fissato in due.
2. Con specifico provvedimento vengono autorizzate, per quanto previsto al precedente comma ed anche per l'erogazione dei servizi portuali di cui al precedente articolo 4, la Compagnia Unica S.c.a.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.a.r.l., imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94.
3. Con l'adozione del predetto provvedimento, da assumersi anche in attuazione delle intese intercorse tra l'Associazione delle Imprese portuali e le Imprese trasformate ai sensi dell'art. 21 legge 84/94, si intende completato l'assetto organizzativo portuale.
4. Le Compagnie di cui sopra propongono, d'intesa con le rappresentanze dei terminal operators, norme di funzionamento atte a disciplinare in particolare:
 - la programmazione del lavoro e l'articolazione delle attività affidate;
 - i criteri per l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o comunque in possesso;
 - le condizioni di utilizzo ed i limiti temporali di intervento;
 - la composizione e l'articolazione delle tariffe per tipologie di servizio e per merceologie nonché la differente capacità di corrispondere, sotto il profilo tecnico e professionale, alle diverse esigenze o ai diversi traffici portuali;
 - la programmazione degli interventi formativi e le eventuali condizioni atte a determinare interventi particolari ovvero specifici presidi di sicurezza.

Nella predisposizione della normativa le parti devono seguire i seguenti criteri:

- per la composizione delle tariffe proposte e da rendersi pubbliche deve tenersi conto del costo contrattuale medio turno praticato;
- per la programmazione del lavoro si devono assumere le esigenze delle imprese terminalistiche portuali in termini di unitarietà e di autonomia organizzativa da rendersi note secondo normali condizioni di preavviso e con i connessi obblighi contrattuali in caso di rinuncia;
- deve rimanere confermata l'organizzazione a turni portuali ovvero ad orario spezzato e l'esigenza di assicurare i servizi e le operazioni portuali per l'intero arco della giornata e dell'anno.

Le norme vengono presentate per l'approvazione all'Autorità Portuale che le tradurrà in apposito Regolamento di funzionamento.

Tale Regolamento, siccome approvato dall'Autorità Portuale, integrerà la presente disciplina avendo contenuto anche codificatorio di alcuni usi esistenti nel porto di Genova, a cui sono sottoposti le Compagnie trasformate di cui al comma 2 ed i terminals portuali e, nei limiti in cui operano nei loro confronti, gli utenti portuali.

C960/192

ART. 16

Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le attività ed i servizi disciplinati con altri provvedimenti (regolamenti, ordinanze, decreti) dell'Autorità Portuale ovvero dell'Autorità Marittima;
- i servizi di interesse generale quali individuati nei decreti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 14 novembre 1994 e del 4 aprile 1996;
- i servizi tecnico-nautici di cui all'art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84;
- le attività ed i servizi resi in ambito portuale e connessi alla consegna/riconsegna delle merci da: trasportatori, ricevitori, spedizionieri, vettori e loro rappresentanti (dipendenti, preposti e mandatari);
- le attività autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge 84/94;
- le attività di cui all'art. 16 comma 7 bis, della legge 84/94.

Genova, 13 dicembre 2002

Allegato n. 2

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28.1.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 25 gennaio 2000, ricevuto in data 27 gennaio 2000, di conferma dell'Avv. Giuliano Gallanti nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTE le istanze presentate dalla Compagnia Unica s.c.r.l. e dalla Compagnia Pietro Chiesa s.c.r.l. rispettivamente in data..... e in data, con cui le predette hanno chiesto di esser autorizzate a erogare a favore dei terminals portuali servizi ed operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals;

VISTO, in particolare, l'art. 16 della legge 84/94, come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000 n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 6 febbraio 2001 n. 132, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94;

VISTO il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali" approvato dal Comitato Portuale l'8 marzo 2002 e reso esecutivo con decreto n. 357 del 12 marzo 2002, nonché le modifiche apportate con deliberazione del Comitato Portuale in data 13 dicembre 2002 e rese esecutive con decreto n. del 13 dicembre 2002;

VISTO il Regolamento di cui al D.M. 31 marzo 1995 n.585 ed il D. Lgs. 272/1999;

PRESO ATTO dell'accordo intervenuto fra la Compagnia Unica, la Compagnia Pietro Chiesa e i Terminalisti Genovesi volto a garantire, sulla base anche di specifici impegni assunti dalle parti, un assetto stabile all'organizzazione portuale fondato su un positivo equilibrio raggiunto con le Compagnie Portuali e di cui alla comunicazione di Assindustria Genova – Sezione Terminal Operators del 12 dicembre 2002;

CONSIDERATO il ruolo centrale che le Compagnie hanno avuto ed hanno per il mantenimento di detto equilibrio e tenuto conto dell'attività dalle stesse positivamente svolta fino ad oggi, concretizzata in rapporti contrattuali con le imprese terminalistiche portuali, nonché della articolata dotazione di mezzi ed attrezzature di cui le stesse Compagnie dispongono e dei connessi impegni finanziari derivanti dal loro mantenimento e rinnovo ed in particolare della esigenza di ammortizzo delle immobilizzazioni tecniche di

C92/193

cui le stesse si sono dotate e di quella di ammortizzo degli investimenti sui beni demaniali in concessione con previsione pluriennale in atti;

SENTITA la Commissione Consultiva il 13 dicembre 2002 e su conforme deliberazione del Comitato Portuale espressa nella seduta del 13 dicembre 2002;

AUTORIZZA

1. La Compagnia Unica S.c.r.l. e la Compagnia Pietro Chiesa S.c.r.l. – trasformate ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94 - rispettivamente con sede in Genova, e ad esercitare, nell'ambito portuale di Genova e sulla base di specifici rapporti contrattuali, nelle aree e sulle banchine in concessione alle imprese terminalistiche, tutti i servizi portuali di cui al regolamento approvato con decreto n. 357/2002 e le operazioni portuali riconducibili al ciclo svolto nei terminals alle condizioni che seguono.
2. La presente autorizzazione decorre dal 1° gennaio 2003 ed è sottoposta a verifica annuale per l'accertamento della sussistenza delle condizioni richiamate in premessa nonché in ordine alla osservanza dei contenuti della stessa autorizzazione. L'autorizzazione avrà termine con il 30 aprile 2020.
3. Il canone della presente autorizzazione è fissato in € 5.660,00 annui per ciascuno dei soggetti autorizzati, oltre ISTAT annuale, oltre ad una quota variabile pari allo 0,5 per mille del fatturato riferito ad operazioni e servizi portuali.
4. Le Compagnie trasformate, come sopra autorizzate, sono tenute a presentare all'Autorità Portuale con periodicità annuale il proprio programma operativo.
5. L'attività autorizzata deve essere esercitata nel rispetto delle norme vigenti nel porto di Genova e più in particolare di quanto disposto dal D. Lgs. 272/1999 in materia di sicurezza del lavoro nonché del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali. L'attività autorizzata è altresì svolta in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto e dagli altri Enti pubblici interessati, per scopi di istituto, al controllo delle attività in porto.
6. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire l'elenco dei propri dipendenti e dei propri amministratori ai fini del rilascio della tessera di accesso al porto; ogni variazione dovrà essere comunicata entro 10 giorni dalla data della decisione.
7. L'attività autorizzata deve essere svolta in favore dei richiedenti in condizioni di assoluta parità di trattamento.
8. Le tariffe praticate verranno rese pubbliche ed esse, unitamente ai rapporti contrattuali definiti con le imprese portuali, devono essere comunicati all'Autorità Portuale, così come deve essere inviato all'Autorità Portuale il bilancio di ogni esercizio come approvato dall'Assemblea dei Soci.
9. I soggetti autorizzati sono direttamente responsabili verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed

alla proprietà nell'esercizio della presente autorizzazione e dichiarano di manlevare in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità Portuale da qualsiasi azione, molestia o condanna che potessero ad essi derivare dall'uso della presente autorizzazione.

10. I soggetti autorizzati, a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione sono tenuti ad assicurarsi per Responsabilità Civile verso terzi, compresa l'Autorità Portuale di Genova, con polizza stipulata con primaria compagnia assicurativa, con massimale non inferiore a €..... per ogni sinistro, con il limite di €per persona e €.... per danni a cose.
Copia del contratto deve essere inoltrato all'Autorità Portuale di Genova.

11. La gestione della presente autorizzazione è affidata all'Ufficio autorizzazioni, licenze e permessi che provvede all'inserimento in apposito registro dei dati e degli elementi individuati dall'art. 2 del D.M. n. 585 del 31.3.1995.

12. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio al "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e servizi portuali", nonché alle altre disposizioni regolamentari e di legge al riguardo applicabili.

Genova,

IL PRESIDENTE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE
PROT. 12 / 3102 / 2002

ESITO relativo al PROVVEDIMENTO ESAMINATO

SEDUTA DEL 13 DIC. 2002
 LA SOTTOSCRITTA Giuseppe Spagnone, che nel corso della suindicata seduta
 ha svolto i compiti di Segretario, DA' ATTO che:

☐ ALL'UNANIMITA' (oppure) ☒ A MAGGIORANZA

a) - favorevoli

b) - astenuti (1/10)

c) - contrari

d) - assenti

1. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO il provvedimento
 proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale a pag. 3.1.88.2 della
 presente cartella.

2. **IL COMITATO PORTUALE** HA APPROVATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE IN
 CORSO DI SEDUTA il provvedimento proposto, in conformità del nuovo testo che è riportato in
 originale a pag. della presente cartella.

In conseguenza di quanto sopra indicato al n. 1 il provvedimento di cui trattasi diviene
DELIBERAZIONE del COMITATO PORTUALE col N. 12/3102
 (N. progressivo annuale e N. o.d.g.)

3. **IL COMITATO PORTUALE** HA DECISO DI NON APPROVARE ovvero RINVIARE ALLA
 STRUTTURA PROPONENTE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in originale a
 pag. della presente cartella, per i seguenti motivi:

4. **IL COMITATO PORTUALE** - su proposta
 - HA DECISO DI RINVIARE/RITIRARE il provvedimento formulato secondo il testo riportato in
 originale a pag. della presente cartella.

 ATTESTO che la determinazione assunta dal Comitato Portuale in ordine al provvedimento di cui
 trattasi E' CONFORME a quanto dianzi indicato al n. 1. Eventuali DICHIARAZIONI rese sono
 riportate nel verbale della seduta e/o nell'atto del Comitato Portuale stesso.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Spagnone
 (Nominativo, firma, data della relativa apposizione, qualifica)



Guardia di Finanza
STAZIONE NAVALE GENOVA

- Sezione Operativa -

16128 Genova - Via Molo Giano s.n. - Tel. e Fax (010) 2461155 - 2461128

Stazione Navale Genova
Protocollo

Nr. 5030 /Fasc. 250/07

Genova, li 07/07/2008

OGGETTO: Trasmissione atti.

Vallie



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE di = GENOVA =
(alla c.a. del Sost. Proc. Dott. Mario Romeo Morisani)

^ ^ ^ ^ ^
_ _ _ _ _

Come da disposizioni verbali impartite dalla S.V.I., con la presente si inviano in allegato, i sotto elencati atti di rinuncia relativi ai ricorsi promossi al T.A.R. dalla Società **“Ignazio Messina S.P.A.”** contro l’Autorità Portuale di Genova:

- Atto di rinuncia del ricorso al T.A.R. nr. 1051/2001;
- Atto di rinuncia del ricorso al T.A.R. nr. 1678/2003, completo di atto di accettazione a spese compensate della rinuncia dell’Autorità Portuale di Genova;
- Atto di rinuncia del ricorso al T.A.R. nr. 247/2003;
- Atto di rinuncia del ricorso al T.A.R. nr. 433/2003;
- Atto di rinuncia del ricorso al T.A.R. nr. 113/2002.

Si prega di restituire, firmata per ricevuta e completa del numero di registrazione, copia della presente.

P IL COMANDANTE DELLA STAZIONE NAVALE *APJ*
-Magg. Mario Lupinelli-
M.O. Polidori Alessio

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA LIGURIA**

SEZ. I

Atto di rinuncia

IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A., in persona del suo Presidente

sig. Gianfranco Messina, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi

Cocchi nel ricorso R.G.R. n. 1051/2001 proposto

contro

l'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo
Presidente *pro tempore* – resistente – Avv. Alessandra Busnelli,

e

la **CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA**, in persona del
suo Comandante *pro tempore* – resistente – Avvocatura di Stato,

e nei confronti di

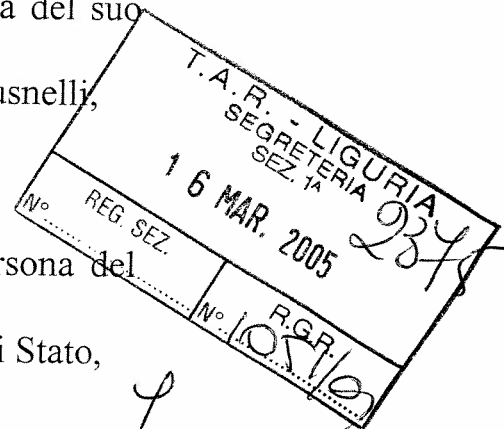
SOCIETA' COOPERATIVA S. BARBARA a r.l., in persona
del suo legale rappresentante *pro tempore* – controinteressata –
avv.ti Sergio Maria Carbone e Francesco Munari

per l'annullamento

dell'ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova
22/5/2001, recante l'approvazione del "Regolamento per il
transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova",
nonché, per quanto occorra ed in quanto collegata, dell'ordinanza

C922
Avv. Luigi Cocchi
Via ... 11/5
Tel. 52.13.21 - 54.19.83
16121 GENOVA

ORIGINALE



Cont. n. 13044

Tassa	6x3	3,66
Dati	x3	7,75
Tassa Portuale		11,41
		0,50

11,81

2 MAR. 2005

n. 61/2001 dell'11/4/2001 del Comandante della Capitaneria di porto di Genova, recante l'approvazione del "Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio del porto di Genova, e di ogni atto presupposto e/o presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o conseguente, nessuno escluso,

RINUNCIA

relativamente ai soli motivi d'impugnazione formulati avverso l'ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova 22/5/2001, al ricorso proposto in data 24/7/2001 ed iscritto in data 3/8/2001 al R.G.R. di codesto on.le T.A.R. con il numero 1051/2001, con la condizione della compensazione delle spese.

Genova, lì 24/1/2005

(Gianfranco Messina)

(Avv. Luigi Cocchi)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto UNEP presso la Corte d'Appello di Genova, richiesto dall'Avv. Luigi Cocchi, ho notificato il su esteso atto di rinuncia, rimettendone copia conforme:

CR24

- quanto all'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona
del suo Presidente *pro tempore*, nel domicilio eletto presso l'Avv.
Alessandra Busnelli, in Genova – Via della Mercanzia 2 ed ivi a
mani di:

Ghigliore Rosanna
impiegata della Autorità Portuale di Genova
sottoscrive in sua propria assenza del domiciliatario.

GE 04/3/2005

Maurizio Alicata
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE APPELLO GENOVA

- quanto alla CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA, in
persona del suo Comandante *pro tempore*, nel domicilio *ex lege*
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova – Viale
Brigate Partigiane 2 ed ivi a mani di:

in persona del Comandante Capo *pro tempore* *pro Romi Les*
stante la precaria assenza del legale rappresentante *pro tempore*

li 03.3.2005

Andrea Schiapparelli
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE APPELLO GENOVA

- quanto alla SOCIETA' COOPERATIVA S. BARBARA a r.l., in
persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio
eletto presso l'Avv. Francesco Munari, in Genova – Largo S.
Giuseppe 3/23 ed ivi a mani di:

A MANI DI *Giuseppe Munari* IMPIEGATA IVI
ADDETTA AL RITIRO IN PRECARIA
ASSENZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *Domiciliatario*

Ge 03.03.2005

Marco Bottallo
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE APPELLO GENOVA

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA LIGURIA**

SEZ. I

Atto di rinuncia

IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A., in persona del suo Presidente
sig. Gianfranco Messina, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
Cocchi nel ricorso R.G.R. n. 1678/2003 proposto

contro

l'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo
Presidente *pro tempore* – resistente – Avv.ti Alessandra Busnelli e
Corrado Mauceri,

e nei confronti di

- **CONSORZIO MULTIPURPOSE**, in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova P.le S. Benigno –
controniteressato – non costituito,

- **TERMINAL MULTIPURPOSE S.P.A.**, in persona del suo
legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova P.le
S.Benigno – controinteressata – non costituita,

- **CENTRO SERVIZI DERNA S.R.L.**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova Lungomare
Canepa – controinteressata – non costituita,

C925

Origine
Vignette

URGENTE
02 MAR 2005

T.A.R. - LIGURIA SEGRETARIA SEZ. 1 ^A	
16 MAR. 2005	
REG. SEZ. N°.....	R.G.R. N° 1678/03

9

13040

16 x 2	P. 18
XS	11,63
	21,81
	9,92

21,73

- **COMPAGNIA UNICA s.c. a r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova P.le S. Benigno 1
– controinteressata – non costituita,

per l'annullamento

1. della deliberazione del Comitato Portuale in data 15/10/2003, avente ad oggetto “riassetto del compendio Canepa – Libia (Multipurpose) e provvedimenti conseguenti: revoca parziale dell'atto 649/Rep. del 19/9/1996 al Consorzio Multipurpose”;
2. degli atti con la stessa connessi e/o conseguenti ed in particolare:
 - a) la nota 30/10/2003 prot. n. 4111 del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;
 - b) l'avviso datato 23/10/2003 di avvio della procedura concorrenziale per l'assegnazione delle aree e delle banchine – in parte – già ricomprese nella concessione di Consorzio Multipurpose;
3. di tutti gli altri atti presupposti e/o preparatori – per quanto incidenti sulla deliberazione impugnata in principalità sub 1, nessuno escluso ed in particolare delle delibere del Comitato Portuale 17/4/2003, 12/5/2003, 26/6/2003, 30/7/2003, 10/9/2003, 24/9/2003 relative all'oggetto,



C 927

nonché

per il risarcimento dei danni subiti e/o subendi per
l'illegittimità di detti atti,

RINUNCIA

al ricorso proposto in data 12/12/2003 ed iscritto in data
19/12/2003 al R.G.R. di codesto on.le T.A.R. con il numero
1678/2003, con la condizione della compensazione delle spese.

Genova, lì 24/1/2005

(Gianfranco Messina)

(Avv. Luigi Cocchi)

LIBRARIO B3
LO GENOVA

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale
Giudiziario, addetto UNEP presso la Corte d'Appello di Genova,
richiesto dall'Avv. Luigi Cocchi, ho notificato il su esteso atto di
rinuncia, rimettendone copia conforme:

- quanto all'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona
del suo Presidente *pro tempore*, nel domicilio eletto presso l'Avv.
Alessandra Busnelli, in Genova – Via della Mercanzia 2 ed ivi a
mani di:

sig. Ghigliione Rosanna
impiegata del catasto incaricata delle
consegne in sua propria assenza, del domiciliatario.

04/3/2005

UFFICIO AIUTANTE
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE D'APPELLO GENOVA

46

id. *id.*

✓

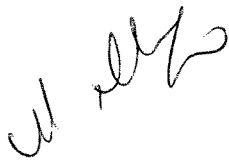
mani di:

16

024 MAR 2005

- quanto alla COMPAGNIA UNICA s.c. a r.l., in persona del suo
- legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova – P.le S.

Benigno 1 ed ivi a mani di:



Richiesto come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. B3 addetto
alla Corte di Appello di Genova, ho ratificato copia del presente atto
all'indicato Avvocato/Sig. *Compagnone Umberto*
all'indirizzo indicato in atti a mani proprie come qualificatosi.
Anzi in sua precaria assenza, mediante consegna a
capace e convivente che ne cura la consegna.
La Segret./Imp. delegat. ivi incaricata.
Il Collega/Colaboratore delegat. di ufficio avv.
in busta sigillata con cronologico.
Genova, li *04/3/05*

Ufficiale Giudiziario B3
Dr. Vito Scarpulla

ATTO

R. G.
Nat. Atto
Cronologico
Udienza
Ufficio
N. copie
Avv.

Richiesto come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. B3 addetto
alla Corte di Appello di Genova, ho ratificato copia del presente atto
all'indicato Avvocato/Sig. *Compagnone Umberto*
all'indirizzo indicato in atti a mani proprie come qualificatosi.
Anzi in sua precaria assenza, mediante consegna a
capace e convivente che ne cura la consegna.
La Segret./Imp. delegat. ivi incaricata.
Il Collega/Colaboratore delegat. di ufficio avv.
in busta sigillata con cronologico.
Genova, li *04/3/05*

Ufficiale Giudiziario B3
Dr. Vito Scarpulla

ATTO

R. G.
Nat. Atto
Cronologico
Udienza
Ufficio
N. copie
Avv.

Richiesto come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. B3 addetto
alla Corte di Appello di Genova, ho ratificato copia del presente atto
all'indicato Avvocato/Sig. *Compagnone Umberto*
all'indirizzo indicato in atti a mani proprie come qualificatosi.
Anzi in sua precaria assenza, mediante consegna a
capace e convivente che ne cura la consegna.
La Segret./Imp. delegat. ivi incaricata.
Il Collega/Colaboratore delegat. di ufficio avv.
in busta sigillata con cronologico.
Genova, li *04/3/05*

Ufficiale Giudiziario B2
Dr. Vito Scarpulla

ATTO CIV

R. G.
Nat. Atto
Cronologico
Udienza
Ufficio
N. copie
Avv.

C931

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LIGURIA – GENOVA**

Atto di accettazione a spese compensate della rinuncia

al ricorso N.R.G. 1678/2003 – Sez. I

L'Autorità Portuale di Genova, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Giovanni Giulio Novi, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata in Via della Mercanzia 2 presso Servizio Legale dell'Ente e presso la persona dell'Avv. Alessandra Busnelli, che la rappresenta ed assiste nel presente procedimento unitamente, ma anche disgiuntamente, all'Avv. Corrado Mauceri come da mandato in atti

COPIA

- resistente -

premesse

che, in data 04.03.2005, il ricorrente Ignazio Messina & C. S.p.A. ha notificato all'Autorità Portuale di Genova atto di rinuncia al ricorso NRG 1678/2003, fatta salva la compensazione delle spese

dichiara

di aderire alla richiesta di compensazione delle spese e, per quanto possa occorrere, di accettare la rinuncia.

Con osservanza.

Genova, 27 APR. 2005
Autorità Portuale di Genova
Il Presidente
Giovanni G. Novi

Avv. Corrado Mauceri
Avv. Alessandra Busnelli
T.A.R. LIGURIA
SEGRETERIA
SEZ. 1A
28 APR. 2005
CONTENZIOSO
N° R.G.R. N°

CP32

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA LIGURIA**

SEZ. I

Atto di rinuncia

IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A., in persona del suo Presidente
sig. Gianfranco Messina, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio
Quaglia nel ricorso R.G.R. n. 247/2003 proposto

contro

l'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo
Presidente *pro tempore* – resistente – Avv. Alessandra Busnelli,

e nei confronti

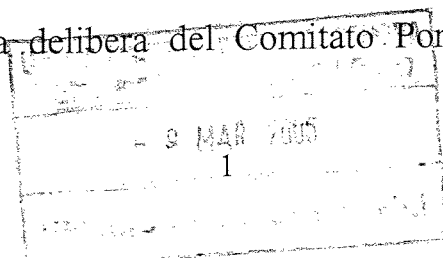
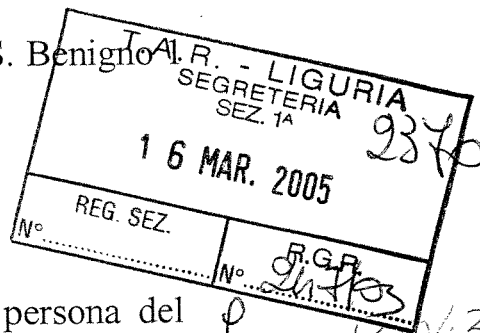
di **COMPAGNIA UNICA s.c. a r.l.**, in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova P.le S. Benigno
– controinteressata – non costituita,

e

di **COMPAGNIA PIETRO CHIESA s.c.a.r.l.**, in persona del
suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova P.le
Giaccone Pietro – controinteressata – non costituita,

per l'annullamento

1. del decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova
n. 1678/2002 in data 13/12/2002, con il quale viene resa
esecutiva la delibera del Comitato Portuale in pari data



**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LIGURIA – GENOVA**

COPIA

Atto di accettazione a spese compensate della rinuncia

al ricorso N.R.G. 247/2003 – Sez. I

L'Autorità Portuale di Genova, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Giovanni Giulio Novi, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata in Via della Mercanzia 2 presso il Servizio Legale dell'Ente e presso la persona dell'Avv. Alessandra Busnelli, che la rappresenta ed assiste nel presente procedimento

- resistente -

premesse

che, in data 04.03.2005, il ricorrente Ignazio Messina & C. S.p.A. ha notificato all'Autorità Portuale di Genova atto di rinuncia al ricorso NRG 247/2003, fatta salva la compensazione delle spese

dichiara

di aderire alla richiesta di compensazione delle spese e, per quanto possa occorrere, di accettare la rinuncia.

Con osservanza.

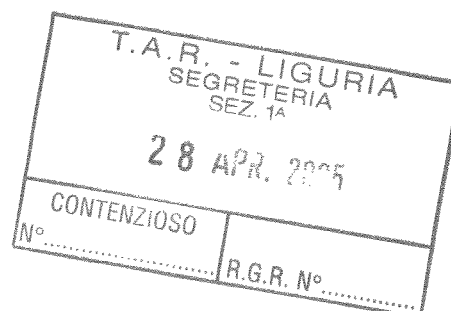
Genova, 27 APR. 2005

Autorità Portuale di Genova

Il Presidente

Giovanni G. Novi

Avv. Alessandra Busnelli



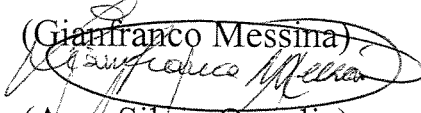
CP34

- avente ad oggetto la sostituzione dell'art. 15 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali e contestualmente approvato e reso esecutivo il testo del nuovo – conseguente – regolamento della materia;
2. del decreto presidenziale ancora in pari data n. 1679/2002, con il quale l'Autorità Portuale autorizza Compagnia Unica s.c. a r.l. ad esercitare in ambito portuale e sulla base di specifici rapporti contrattuali in via esclusiva nel porto di Genova le operazioni portuali e tutti i servizi portuali in favore di terzi;
3. di tutti gli altri atti preparatori e/o presupposti e/o connessi e/o consequenziali, nessuno escluso.

RINUNCIA

al ricorso proposto in data 11/2/2003 ed iscritto in data 19/2/2003 al R.G.R. di codesto on.le T.A.R. con il numero 247/2003, con la condizione della compensazione delle spese.

Genova, li 24/1/2005

(Gianfranco Messina)

(Avv. Silvio Quaglia)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto UNEP presso la Corte d'Appello di Genova, richiesto dall'Avv. Silvio Quaglia, ho notificato il su esteso atto di rinuncia, rimettendone copia conforme:

- quanto all'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, nel domicilio eletto presso l'Avv. Alessandra Busnelli, in Genova – Via della Mercanzia 2 ed ivi a mani di:

~~a mani dell'impiegato addetto alla
stante la precaria presenza dell'impiegato rappresentante pro-tempore~~

Sig. *Ghigliione Rosanne*
impiegata del Tribunale incaricata della
consegna in sede giudiziaria assistita, del domicilio eletto.

Già 04/3/2005

Maurizio Alicata
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE D'APPELLO GENOVA

- quanto alla COMPAGNIA UNICA s.c. a r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova – P.le S. Benigno 1 ed ivi a mani di:

St. all. 2

- quanto alla COMPAGNIA PIETRO CHIESA s.c. a r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Genova – P.le Giaccone Pietro ed ivi a mani di:

W. all. 3

CP36

Richiesto come in atti io sottoscritto Uff. Giud. B3 addetto
alla Corte di Appello di Genova ho notificato copia del presente atto
all'indicato Avvocato
Anzi in sua precaria assenza, mediante consegna a tale qualificatosi
capace e convivente che ne cura la consegna
La Segret./Imp. delegat. ivi incaricat. di
Il Collega/Collaboratore delegat. di studio Avv.
in busta sigillata con cronologico
Genova, li

Compilare unite Se An e
Molteni De Rose
OKBOS

Ufficiale Giudiziario B3
Dr. Vito Scarpulla

ATTO

R. G.
Nat. Atto
Cronologico
Udienza
Ufficio
N. copie
Avv.

Richiesto come in atti io sottoscritto Uff. Giud. B3 addetto
alla Corte di Appello di Genova ho notificato copia del presente atto
all'indicato Avvocato
Anzi in sua precaria assenza, mediante consegna a tale qualificatosi
capace e convivente che ne cura la consegna
La Segret./Imp. delegat. ivi incaricat. di
Il Collega/Collaboratore delegat. di studio Avv.
in busta sigillata con cronologico
Genova, li

Compilare unite Se An e
Muzys De Rose
OKB3/as

Ufficiale Giudiziario B3
Dr. Vito Scarpulla

ATTO

R. G.
Nat. Atto
Cronologico
Udienza
Ufficio
N. copie
Avv.

CP37

13
1013 GENOVA

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA LIGURIA**

SEZ. I

Atto di rinuncia

IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A., in persona del suo Presidente
sig. Gianfranco Messina, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio
Quaglia nel ricorso R.G.R. n. 433/2003 proposto

contro

**il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**, in persona del Ministro *pro tempore* – resistente –
Avvocatura di Stato,

la **CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA**, in persona del
suo Comandante *pro tempore* – resistente – Avvocatura di Stato,

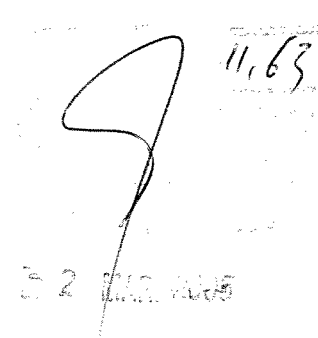
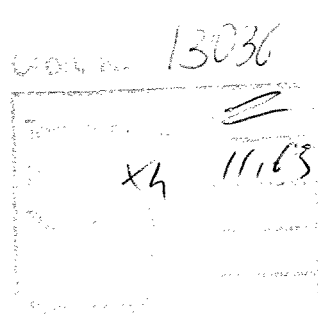
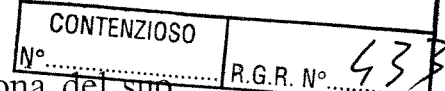
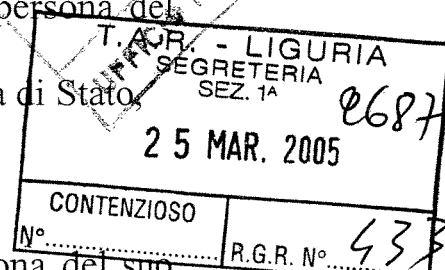
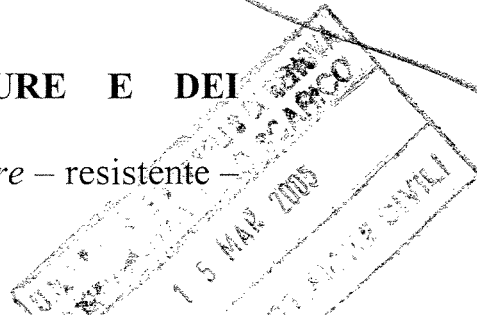
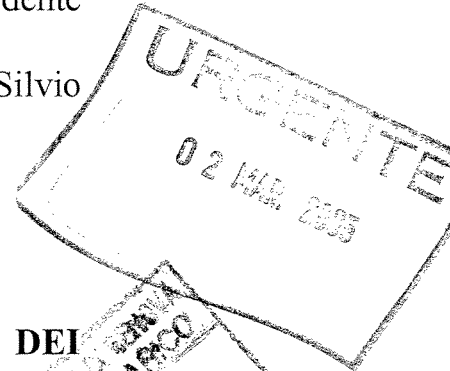
e, per quanto di ragione,

l'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo
Presidente *pro tempore* – resistente – Avv. Alessandra Busnelli,

e nei confronti di

SOCIETA' COOPERATIVA S. BARBARA a r.l., in persona
del suo legale rappresentante *pro tempore* – controinteressata –
avv.ti Sergio Maria Carbone e Francesco Munari,

per l'annullamento

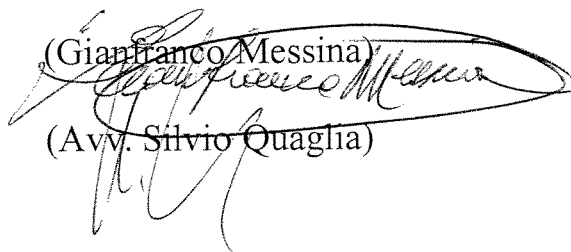


dell'ordinanza n. 3/2003 in data 19/1/2003, portante l'approvazione del Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di Genova edizione 2003, nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o conseguente, nessuno escluso, ivi compresa l'ordinanza n. 61 in data 31/3/2001 della Capitaneria di porto di Genova, portante l'approvazione del servizio integrativo antincendio già impugnato contestualmente all'ordinanza 22/5/2001 del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova (ricorso R.G.R. n. 1051/2001),

RINUNCIA

relativamente ai soli motivi d'impugnazione formulati avverso l'ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova n. 3/2003 in data 19/1/2003, al ricorso proposto in data 18/3/2003 ed iscritto in data 2/4/2003 al R.G.R. di codesto on.le T.A.R. con il numero 433/2003, con la condizione della compensazione delle spese.

Genova, lì 24/1/2005

(Gianfranco Messina)

(Avv. Silvio Quaglia)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto UNEP presso la Corte d'Appello di Genova, richiesto dall'Avv. Silvio Quaglia, ho notificato il su esteso atto di rinuncia, rimettendone copia conforme:

- quanto al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova – Viale Brigade Partigiane 2 ed ivi a mani di:

Il sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, *pro tempore*,
 in attesa della precaria assenza del legale rappresentante *pro-tempore*

03 MAR. 2005

Andrea Schiavarella
 UFFICIALE GIUDIZIARIO
 CORTE D'APPELLO GENOVA

- quanto alla CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA, in persona del suo Comandante *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova – Viale Brigade Partigiane 2 ed ivi a mani di:

Il sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, *pro tempore*,
 in attesa della precaria assenza del legale rappresentante *pro-tempore*

03 MAR. 2005

Andrea Schiavarella
 UFFICIALE GIUDIZIARIO
 CORTE D'APPELLO GENOVA

- quanto all'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, nel domicilio eletto presso l'Avv.

CP40

Alessandra Busnelli, in Genova – Via della Mercanzia 2 ed ivi a

mani di:

Giigliome Rosanne
impiegata addetta incaricata delle
consegne in sua propria assenza del domiciliatario

BE 04/3/2005

Maurizio Alicata
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE APPELLO GENOVA

- quanto alla SOCIETA' COOPERATIVA S. BARBARA a r.l., in
persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nel domicilio
eletto presso l'Avv. Francesco Munari, in Genova – Largo S.
Giuseppe 3/23 ed ivi a mani di:

u fa

Adm civile
BIGLIETTO DI CANCELLERIA

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario B3, addetto alla Corte di Appello di Genova, ha notificato, all'indirizzo domicilio indicato in atti, copia del presente atto al Sig. Avv. *Francesco Munari*

Anzi in sua precaria assenza mediante consegna di copia a mani di persona capace e convivente e/o ivi incaricata al ritiro, qualificatasi come:

Famigliare/Domiciliatario Sig. *Giulia Rosanne*

Dipendente/Incaricato al ritiro Sig. *Francesco Munari*

Portiere dello stabile/Vicino di casa Sig. *Francesco Munari*

che firma la ricevuta di consegna.

Il Collega/Collaboratore di ufficio Avv./Dott. *Marco Bottallo*

Anzi per non avere rinvenuto, all'indirizzo indicato in atti il destinatario, né familiare e/o domiciliatario, né dipendenti e/o addetti alla casa, né portiere dello stabile e/o vicino di casa, che volesse o potesse ricevere la copia, la medesima depositerò nella Casa Comunale di questa città, in busta chiusa e sigillata con l'indicazione del nominativo e del cronologico previa affissione del prescritto avviso in busta chiusa e sigillata alla porta. Spedirò raccomandata AR. Tutto ciò ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o 157 c.p.p.

Genova, li *02/3/2005*

Ufficiale Giudiziario B3
Marco Bottallo

R. G.

Nat. Atto

Cronologico *1305*

Udienza

Ufficio

N. copie

Via.

Orig. Ufficio ☐

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Dott.ssa Raffaella
Corte Appello

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

DELLA LIGURIA

SEZ. I

Atto di rinuncia

IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A., in persona del suo Presidente
sig. Gianfranco Messina, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio
Quaglia nel ricorso R.G.R. n. 113/2002 proposto

contro

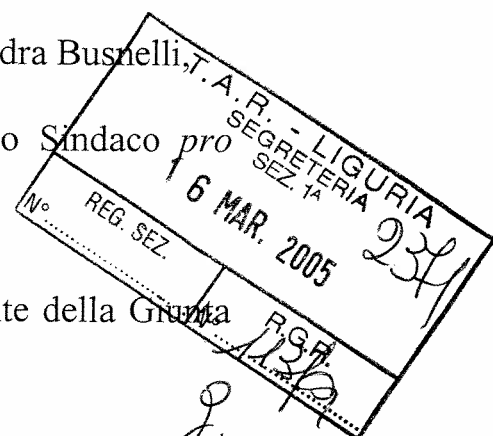
l'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo
Presidente *pro tempore* – resistente – Avv. Alessandra Bushelli,
il COMUNE DI GENOVA, in persona del suo Sindaco *pro*
tempore – resistente – non costituito,
la REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta
Regionale *pro tempore* – resistente – non costituita,
il MINISTERO DELL'AMBIENTE, in persona del Ministro
pro tempore – resistente – Avvocatura di Stato,
il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI, in persona del Ministro *pro tempore* – resistente –
Avvocatura dello Stato

per l'annullamento

del piano regolatore del Porto di Genova, definitivamente
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria

C941
1983
GENOVA

URGENTE
02 MAR 2005
Vigente
ORIGINALE



13031

6	1,83
x 5	11,63
	13,46
	2,15
	13,61

CP42

31/7/2001 n. 35 e così di tutti gli atti della procedura, nessuno escluso.

RINUNCIA

al ricorso proposto in data 25/1/2002 ed iscritto in data 30/1/2002 al R.G.R. di codesto on.le T.A.R. con il numero 113/2002, con la condizione della compensazione delle spese.

Genova, li 24/1/2005

(Gianfranco Messina)

(Avv. Silvio Quaglia)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto UNEP presso la Corte d'Appello di Genova, richiesto dall'Avv. Silvio Quaglia, ho notificato il su esteso atto di rinuncia, rimettendone copia conforme:

- quanto all'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, nel domicilio eletto presso l'Avv. Alessandra Busnelli, in Genova – Via della Mercanzia 2 ed ivi a

mani delle

in Ghigliosone Rosanna
impiegata all'ufficio *incassandosi della*
somma in sua propria garanzia del domiciliatario

GE 04/3/2005

Manuale
UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
CORTE D'APPELLO GENOVA

C943

- quanto al COMUNE DI GENOVA, in persona del suo Sindaco
pro tempore, presso la Casa Comunale in Via Garibaldi 9 ed ivi a
mani di 

Sig. NINA GRASSINI
*impiegata ivi addetta e incaricata della
consegna in sua precaria assenza.*

Fe 02 - 3 - 2005

UFFICIALE PUBBLICA
Giuseppe Lenti
Corte di Appello Genova

- quanto alla REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della
Giunta Regionale *pro tempore*, nella sua sede in Genova - Via
Fieschi 15 ed ivi a mani di 

Celso Francesco
*impiegato ivi addetto e incaricato della
consegna in sua precaria assenza.*

Fe 02-03-2005

UFFICIALE PUBBLICA
DE GIUSTIZIA
SALVATORE

- quanto al MINISTERO DELL'AMBIENTE, in persona del
Ministro *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, in Genova - Viale Brigate Partigiane 2 ed
ivi a mani di:

avv. dell'Avvocatura dello Stato Sig. 
responsabile della consegna del fascicolo rappresentativo

Fe 03-3-2005

Andrea Schiavoni
UFFICIALE PUBBLICA
Corte di Appello Genova

CP14

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LIGURIA – GENOVA**

Atto di accettazione a spese compensate della rinuncia

al ricorso N.R.G. 113/2002 – Sez. I

COPIA

L'Autorità Portuale di Genova, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Giovanni Giulio Novi, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata in Via della Mercanzia 2 presso il Servizio Legale dell'Ente e presso la persona dell'Avv. Alessandra Busnelli, che la rappresenta ed assiste nel presente procedimento

- resistente -

premesse

che, in data 04.03.2005, il ricorrente Ignazio Messina & C. S.p.A. ha notificato all'Autorità Portuale di Genova atto di rinuncia al ricorso NRG 113/2002, fatta salva la compensazione delle spese

dichiara

di aderire alla richiesta di compensazione delle spese e, per quanto possa occorrere, di accettare la rinuncia.

Con osservanza

Genova,

27 APR. 2005

Autorità Portuale di Genova

Il Presidente

Giovanni G. Novi

Avv. Alessandra Busnelli

[Signature]

T.A.R. - LIGURIA	
SEGRETARIA	
SEZ. 1 ^A	
28 APR. 2005	
CONTENZIOSO	
N°.....	R.G.R. N°.....

- quanto al MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova –
Viale Brigate Partigiane 2 ed ivi a mani di:

■ mani dell'impiegato addetto Sig. pre Rom Jus
stante la precaria assenza del legale rappresentante pro-tempore

h 03-3-2005

Andrea Schiavarella
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTI D'APPELLO GENOVA